

Massimo Ancillotti - Giuseppe Carmagnini

Con la collaborazione di Gianni Ferri

PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA e alle leggi sulla circolazione dei veicoli

Aggiornamento settembre 2023 Le pagine aggiornate si intendono sostituite da quelle allegate di seguito









ART. 6 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE FUORI DEI CENTRI ABITATI



Articolo 6. commi 1 e 12

1. Circolare nel periodo di sospensione della circolazione con veicolo non adibito al trasporto cose				
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI PUNTI SANZIONI ACCESSORIE				NZIONI ACCESSORIE
€ 173,00	€ 121,10	0	non previste	
Da € 173.00 a € 694.00 Metà d		del massimo: € 347.00	Doppio del minimo: € 346.00	

Il conducente del veicolo indicato, non adibito al trasporto di cose, circolava fuori dal centro abitato nel periodo di sospensione della circolazione disposto ... > vedi Casi (con ordinanza numero).

Casi

- 1.1 per motivi di tutela della salute
- 1.2 per motivi di sicurezza pubblica
- 1.3 per motivi di sicurezza della circolazione
- 1.4 per motivi di carattere militare

Annotazione sul verbale. Viene intimato al conducente di non proseguire la marcia sino al termine del divieto e di lasciare il veicolo in sosta senza creare pericolo e intralcio presso (3).... Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente.

Note

- (1) Ambito di applicazione. Va distinta la presente ipotesi da quella del semplice divieto di circolazione o della limitazione della circolazione (vedi caso operativo n. 4).
- (2) Normativa attuativa. Il decreto prefettizio deliberativo attuativo dei provvedimenti ministeriali di divieto della circolazione di autotrasporti in determinati giorni deve essere pubblicato nelle forme proprie degli atti amministrativi e portato a conoscenza con gli odierni strumenti di comunicazione senza alcun bisogno di ricorrere alla pubblicità per il tramite di segnaletica stradale, adottabile solo per i divieti afferenti una singola strada. Corte di Cassazione civile, sez. I, 25/11/1996 n. 10403

Prontuario delle violazioni al codice della strada

- (3) Comportamento operativo. L'agente intima al conducente di non proseguire la marcia sino al termine del divieto e cura che il veicolo sia lasciato in sosta senza creare intralcio e pericolo. Quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, il conducente deve provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Dell'intimazione va dato atto nel verbale.
- (4) Ordinanza di sospensione. Indicare il numero dell'ordinanza che ha disposto la sospensione dalla circolazione.
- (5) Deroghe per titolari contrassegno invalidi. Ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. 503/96, alle persone detentrici del contrassegno di parcheggio per disabili vengono consentite, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.

Articolo 6, commi 1 e 12

2. Circolare nel periodo di sospensione della circolazione con veicolo destinato al trasporto cose					
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	PUNTI SANZIONI ACCESSORIE		
€ 430,00	non consentito	0	Sospensione della patente da 1 a 4 mesi (da 2 a 6 mesi in caso di inosservanza dell'ordine di non proseguire il viaggio) Sospensione della carta di circolazione da 1 a 4 mesi e fermo del veicolo per il periodo della sospensione della carta di circolazione		
Da € 430,00 a € 1.731,00 Metà d		Meta	à del massimo: € 865,50 Doppio del minimo: € 860,00		

Il conducente del veicolo indicato, adibito al trasporto di cose, di massa complessiva ..., circolava fuori del centro abitato, ... > vedi Casi.

- 2.1 nel periodo di sospensione della circolazione fissato ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. del(con ordinanza numero) (9)
- 2.2 nel periodo di sospensione della circolazione per motivi di tutela della salute (disposto con ordinanza numero)

- 2.3 nel periodo di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica (disposto con ordinanza numero)
- 2.4 nel periodo di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza della circolazione (disposto con ordinanza numero)
- 2.5 nel periodo di sospensione della circolazione per motivi di carattere militare (disposto con ordinanza numero)

Annotazione sul verbale. La patente è ritirata per essere inviata alla prefettura di questa provincia ai fini della sospensione; la carta di circolazione è ritirata per essere inviata all'UMC di questa provincia ai fini della sospensione. Viene intimato al conducente di non proseguire la marcia sino al termine del divieto e di lasciare il veicolo in sosta senza creare pericolo e intralcio presso (3).... Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente.

Allo scadere del divieto di circolazione il conducente è autorizzato a condurre il veicolo, per la via più breve, presso il luogo scelto per la custodia in quanto il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo. Il fermo avrà la stessa durata della sospensione della carta di circolazione disposta dall'UMC (8).

Note

- (6) Vedi note del caso precedente.
- (7) Sanzioni accessorie. L'agente ritira la patente di guida ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro alla prefettura competente in ragione del luogo della violazione. Ritira altresì la carta di circolazione e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro all'UMC competente in ragione del luogo della violazione; in conseguenza dispone il fermo amministrativo del veicolo senza indicare il termine che verrà stabilito dall'UMC con il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. L'agente annota sul verbale, se non esistono motivi ostativi per la sicurezza della circolazione, che dopo il termine del divieto di circolazione il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo nel luogo scelto per la custodia.
- (8) Fermo veicolo. Per l'applicazione del fermo amministrativo del veicolo vedi le modalità operative riassunte nella sezione "Sanzioni accessorie".
- (9) Deroghe e direttive.

La direttiva per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nei giorni festivi e particolari si applica:

- agli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, aventi massa complessiva indicata sulla carta di circolazione (ovvero tara, per trattori stradali isolati) superiore a 7,5 t (perciò anche se viaggiano scarichi, con massa effettiva inferiore);
- ai veicoli eccezionali anche non atti al trasporto di cose (es. autogru) aventi massa superiore a 7,5 t;
- alle macchine agricole, comprese quelle eccezionali, aventi massa superiore a 7,5 t, anche se non atte al carico;

 agli autoveicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, limitatamente alle classi indicate all'art. 12 del d.m. per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nei giorni festivi e particolari, qualunque sia la massa (quindi anche inferiore a 7,5 t se sono carichi).

Fermo restando il limite di tonnellaggio, la direttiva non si applica:

- ai ciclomotori, motoveicoli e macchine operatrici, comprese quelle eccezionali;
- · agli autoveicoli adibiti al trasporto di persone;
- agli autoveicoli immatricolati ad uso speciale (elencati nell'art. 203 Reg. c.d.s.) anche se trasportano cose o strumenti funzionali al loro utilizzo.

Per le deroghe e il calendario delle limitazioni vedi le Schede on line su www.prontuariocodicedellastrada.it.

Articolo 6, commi 2 e 13

3. Condurre greggi o armenti in violazione dei provvedimenti					
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE		
€ 26,00	€ 18,20	0	non previste		
Da € 26,00 a € 102,00 Metà		del massimo: € 51,00	Doppio del minimo: € 52,00		

Conduceva ... > vedi Casi non osservando le prescrizioni del provvedimento del prefetto (ordinanza numero) (10).

Casi

- 3.1 armenti
- 3.2 greggi

- (10) **Definizioni**. Per gregge si intende un raggruppamento di pecore o capre; per armenti si intende, in via residuale, un raggruppamento di grossi animali, come cavalli, bovini in genere, ecc.
- (11) Descrizione. Specificare quale prescrizione non è stata osservata (ad esempio in relazione agli itinerari consentiti, all'intervallo di tempo, ecc.).
- (12) Ordinanza aggressione cani. Le disposizioni delle ordinanze contingibili e urgenti del Ministero della salute concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani non si applicano di norma ai cani per conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

- (13) Età. Il conduttore del gregge o degli armenti deve aver compiuto 14 anni (vedi articolo 115 del codice della strada).
- (14) Rinvio. Per le prescrizioni relative alla circolazione degli animali si vedano i casi relativi all'articolo 184 del codice della strada.
- (15) Disposizioni locali. Deve essere verificata l'esistenza di eventuali provvedimenti a livello locale (regolamenti, ordinanze) di competenza delle regioni, delle province e dei comuni, anche in tema di zooprofilassi. In particolare è necessario verificare il rispetto del titolo I; capo VIII del d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria); ai sensi dell'articolo 41 della citata norma chiunque intende trasferire bestiame nei pascoli estivi deve farne domanda, almeno 15 giorni prima della partenza, al sindaco del comune ove il bestiame si trova. Se lo spostamento avviene nell'ambito dello stesso comune è sufficiente che l'interessato ne dia preventiva comunicazione all'autorità comunale ai fini dell'adozione delle eventuali misure di polizia veterinaria. Vedi anche l'articolo 43 della citata norma per il libretto che viene rilasciato ai pastori per il pascolo vagante.

Articolo 6, commi 4, lett. a) e 14

4. Circolare nel periodo di sospensione della circolazione per particolari esigenze					
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI PUNTI SANZIONI ACCESSORIE					
€ 87,00	€ 60,90	0	non previste		
Da € 87,00 a € 344,00 Metà d		del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00		

Il conducente del veicolo indicato circolava nonostante il periodo di sospensione della circolazione ordinato per ... > vedi Casi.

Casi

- 4.1 motivi di incolumità pubblica (ordinanza numero)
- 4.2 urgenti e improrogabili motivi attinenti la tutela del patrimonio stradale (ordinanza numero)
- 4.3 esigenze di carattere tecnico (ordinanza numero)

- (16) Ambito di applicazione. Il caso si differenzia dall'ipotesi 1; la competenza a emanare l'ordinanza è dell'ente proprietario della strada e deve essere resa nota dagli appositi segnali.
- (17) Ordinanza di sospensione. Indicare il numero dell'ordinanza che ha disposto la sospensione dalla circolazione.
- (18) Autorizzazioni in deroga. Possono essere rilasciate apposite autorizzazioni in deroga alla sospensione.
- (19) Comportamento operativo. Non sono previste specifiche intimazioni, come nel caso del comma 12 dell'articolo 6; tuttavia

è evidente che la circolazione non può proseguire nelle medesime condizioni che hanno determinato l'applicazione della sanzione. Pertanto, sarà l'agente accertatore, valutando la finalità dell'ordinanza, a intimare al conducente di non proseguire il viaggio sino a che è spirato il termine della sospensione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 6, comma 15, ovvero di allontanarsi, seguendo il tragitto più breve nel tempo strettamente necessario, dalla zona interessata dall'ordinanza. Dell'intimazione deve essere dato atto nel verbale; l'eventuale inosservanza dell'intimazione può integrare il reato di cui all'articolo 650 del codice penale.

(20) Vedi nota 5.

Articolo 6, commi 4, lett, b) e 14

5. Non rispettare i segnali di obbligo					
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE		
€ 87,00	€ 60,90	0	non previste		
Da € 87,00 a € 344,00 Me		Metà	del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00	

Il conducente del veicolo indicato, fuori del centro abitato, non rispettava le prescrizioni della segnaletica. Nella circostanza ... > vedi Casi.

- **5.1** non rispettava l'obbligo di procedere diritto (fig. Il 80/a)
- 5.2 non rispettava l'obbligo di svoltare a sinistra (fig. Il 80/b)
- 5.3 non rispettava l'obbligo di svoltare a destra (fig. Il 80/c)
- **5.4** proseguiva a diritto nonostante il segnale di direzioni consentite a destra e sinistra (fig. Il 81/a)
- 5.5 svoltava a sinistra nonostante il segnale di direzioni consentite a diritto e destra (fig. Il 81/b)
- 5.6 svoltava a destra nonostante il segnale di direzioni consentite a diritto e sinistra (fig. Il 81/c)
- 5.7 non rispettava l'obbligo di passaggio obbligatorio a destra (fig. Il 82/a)
- 5.8 non rispettava l'obbligo di passaggio obbligatorio a sinistra (fig. Il 82/b)
- 5.9 non rispettava i passaggi consentiti a destra e sinistra (fig. II 83)
- 5.10 non rispettava il senso di marcia della rotatoria (fig. Il 84)

- 5.11 circolava nel percorso pedonale pur appartenendo ad altra categoria di utenti della strada (fig. II 88)
- **5.12** circolava nella pista ciclabile pur non essendo alla guida di un velocipede (fig. II 90)
- 5.13 circolava nella pista ciclabile contigua al marciapiede pur non essendo alla guida di un velocipede (fig. Il 92/a)
- 5.14 circolava nel percorso pedonale e ciclabile pur appartenendo ad altra categoria di utenti della strada (fig. Il 92/b)
- 5.15 circolava alla guida del suddetto veicolo nel percorso riservato ai quadrupedi da soma o da sella (fig. II 94)
- **5.16** non si fermava al varco doganale in presenza dell'apposito segnale (fig. II 96)

Articolo 6, commi 4, lett. b) e 14

6. Non rispettare i segnali di divieto in genere				
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI PUNTI SANZIONI ACCESSORIE				
€ 87,00	€ 60,90	0	non previste	
Da € 87,00 a €	344,00	Metà del massimo: € 172,00 Doppi		Doppio del minimo: € 174,00

Il conducente del veicolo indicato, fuori del centro abitato, non rispettava i divieti imposti dalla segnaletica. Nella circostanza ... > vedi Casi.

- 6.1 non concedeva la precedenza alla corrente di traffico proveniente in senso inverso nel senso unico alternato in presenza dell'apposito segnale (fig. II 41)
- 6.2 circolava in una strada dove è vietata la circolazione nei due sensi (fig. II 46)
- 6.3 circolava contro il senso di marcia stabilito dal segnale (fig. Il 47)
- 6.4 effettuava il sorpasso nonostante il segnale di divieto (fig. Il 48) (22) (23)
- 6.5 seguiva un veicolo a una distanza inferiore da quella indicata sul segnale (fig. II 49) (24)
- 6.6 utilizzava gli avvisatori acustici nonostante il divieto e in assenza di un pericolo immediato (fig. Il 51) (25)
- 6.7 circolava alla guida di un veicolo a trazione animale nonostante il divieto (fig. Il 53)
- **6.8** quale pedone transitava nonostante il divieto (fig. Il 54)

- **6.9** quale ciclista transitava nonostante il divieto (fig. II 55)
- 6.10 quale conducente di motociclo transitava nonostante il divieto (fig. II 56)
- 6.11 quale conducente del veicolo a braccia transitava nonostante il divieto (fig. Il 57)
- 6.12 quale conducente dell'autoveicolo transitava nonostante il divieto (fig. II 58)
- 6.13 quale conducente del motoveicolo a tre ruote transitava nonostante lo specifico divieto (fig. II 58)
- 6.14 quale conducente del quadriciclo a motore transitava nonostante il divieto (fig. II 58)
- 6.15 quale conducente dell'autobus transitava nonostante il divieto (fig. II 59)
- 6.16 quale conducente del veicolo di massa a pieno carico superiore a 3,5 t non adibito al trasporto di persone transitava nonostante il divieto (fig. Il 60/a)
- 6.17 quale conducente del veicolo di massa a pieno carico superiore a quello indicato nel segnale transitava nonostante il divieto (fig. Il 60/b)
- 6.18 quale conducente del veicolo trainante un rimorchio transitava nonostante il divieto (fig. Il 61)
- 6.19 quale conducente della macchina agricola transitava nonostante il divieto (fig. II 62)
- 6.20 transitava nonostante il divieto per i veicoli che trasportano merce pericolosa (fig. Il 63)
- 6.21 transitava nonostante il divieto ai veicoli che trasportano esplosivi o prodotti facilmente infiammabili (fig. Il 64/a)
- 6.22 transitava nonostante il divieto ai veicoli che trasportano prodotti suscettibili di contaminare l'acqua (fig. Il 64/b)
- 6.23 transitava nonostante il divieto ai veicoli che hanno una larghezza superiore a quella indicata nel segnale (fig. Il 65)
- 6.24 transitava nonostante il divieto ai veicoli che hanno un'altezza superiore a quella indicata nel segnale (fig. II 66)
- 6.25 transitava nonostante il divieto ai veicoli o complessi di veicoli che hanno una lunghezza superiore a quella indicata nel segnale (fig. Il 67)
- 6.26 transitava nonostante il divieto ai veicoli che hanno una massa superiore a quella indicata nel segnale (fig. II 68)
- 6.27 transitava nonostante il divieto ai veicoli che hanno una massa sull'asse più caricato superiore a quella indicata nel segnale (fig. Il 69)
- 6.28 effettuava la fermata nonostante il divieto di sosta e di fermata (fig. Il 75) (26)

Note

(21) Ambito applicativo dei provvedimenti di traffico. L'articolo 1 del d.l. 10 settembre 2021, n. 121 convertito nella legge 9

novembre 2021, n. 156 ha integrato l'articolo 6, comma 1, lettera b) stabilendo che gli obblighi, i divieti e le limitazioni possono essere adottati dagli enti proprietari delle strade su qualsiasi tipologia di strada, con particolare riguardo a quelle che attraversano siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO). Tale disposizione è operativa anche all'interno dei centri abitati per effetto del richiamo recettizio operato dall'articolo 7, comma 1, lettera a).

- (22) Ambito di operatività del divieto. Il divieto vale anche se la manovra può compiersi entro la semicarreggiata, con o senza striscia continua. Non si applica se i veicoli da sorpassare sono ciclomotori e motocicli. Tale eccezione, stante l'assenza di ulteriori precisazioni, si estende anche ai ciclomotori a 3 o 4 ruote, ma non anche ai motoveicoli a 3 o 4 ruote.
- (23) Veicoli pesanti. Per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, vedi caso relativo all'articolo 148, comma 14. del codice della strada.
- (24) Concorso di violazioni. La violazione può concorrere con quella dell'articolo 149 del codice della strada.
- (25) Concorso di violazioni. La violazione può concorrere con quella dell'articolo 156 del codice della strada.
- (26) Rimozione del veicolo. Il divieto è permanente ed è sempre disposta la rimozione coattiva del veicolo, senza che sia necessario il pannello integrativo quando ricorre il caso di grave intralcio o pericolo, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, lett. c) del codice della strada. Trattandosi di fermata la rimozione di fatto non si applica, ma si dispone l'allontanamento del veicolo da parte del conducente. Per la sosta nella zona dove vige il divieto, si veda il caso successivo.

Articolo 6, commi 4, lett. b) e 14

7. Divieto di sosta o di parcheggio					
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI PUNTI			SANZIONI ACCESSORIE		
€ 42,00	€ 29,40	0		(27	7)
Da € 42,00 a € 173,00		Metà	Metà del massimo: € 86,50		Doppio del minimo: € 84,00

Il conducente del veicolo indicato ... > vedi Casi.

- 7.1 sostava nonostante il divieto di sosta (fig. Il 74) (27)
- 7.2 sostava nonostante il divieto di sosta e di fermata (fig. Il 75) (28)

- (27) Rimozione. Può essere prevista la rimozione con l'apposito pannello integrativo. In questo caso la rimozione è disposta ai sensi dell'articolo 159, comma 1, lett. a), c.d.s. È comunque vietata la rimozione o il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, dei Vigili del fuoco, di soccorso (di ambulanze), nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno (artt. 354, comma 4 e 355, comma 5, del regolamento). In ogni caso, ricorrendo la necessità di ovviare a una situazione di grave intralcio o pericolo, è possibile procedere allo spostamento del veicolo a spese del trasgressore, in solido con il proprietario del veicolo. Se la sosta reca pericolo o grave intralcio alla circolazione deve essere disposta la rimozione del veicolo in sosta vietata (art. 159, c. 1, lett. c) c.d.s.). In alternativa alla rimozione può essere disposto il blocco del veicolo con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, anche previo spostamento del veicolo. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogniqualvolta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali. Per le modalità di applicazione della sanzione accessoria della rimozione o del blocco si veda la sezione sulle sanzioni accessorie.
- (28) Estensione del divieto e rimozione. Il divieto di sosta e di fermata è comunque permanente e vieta anche l'arresto momentaneo del veicolo; è sempre disposta la rimozione coattiva del veicolo anche in assenza dell'apposito pannello integrativo quando ricorre il caso di grave intralcio o pericolo, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, lett. c) del codice della strada. Ovviamente, nel caso di fermata, stante la presenza del conducente, non sarà necessario disporre la rimozione del veicolo, che verrà fatto spostare dal luogo dove vige il divieto.
- (29) Sosta prolungata. Se la sosta irregolare si protrae per più di 60 giorni si procede ai sensi del d.m. 22 ottobre 1999, n. 460, in materia di veicoli in presunto stato di abbandono.
- (30) Estensione temporale del divieto. Il divieto, salva diversa indicazione da rendere nota con i pannelli integrativi, fuori dei centri abitati è permanente. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le 24 ore, la sanzione pecuniaria è applicata per ogni periodo di 24 ore.
- (31) Sosta con grave intralcio o pericolo. Se la sosta reca pericolo o grave intralcio alla circolazione deve essere disposta la rimozione del veicolo in sosta vietata (art. 159, c. 1, lett. c) c.d.s.) anche in assenza di specifiche indicazioni nella segnaletica.
- (32) Disabili. Alle persone detentrici del contrassegno di parcheggio per disabili viene consentita, dalle autorità competenti, quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico (art. 11 del d.P.R. 503/96).
- (33) Rapporto di specialità. Gli articoli 157 e 158 c.d.s., oltre a norme di comportamento che riguardano la sosta e la fermata, prevedono particolari divieti, anche imposti dalla segnaletica, che in tal caso prevalgono secondo il principio di specialità (es. sosta negli spazi riservati ai titolari del contrassegno di parcheggio per disabili, sosta allo sbocco del passo carrabile, ecc.).

Articolo 6, commi 4, lett. d) e 14

8. Limitazione della sosta o del parcheggio				
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI PUNTI SANZIONI ACCESSORIE				CCESSORIE
€ 42,00	€ 29,40	0	(27)	
Da € 42,00 a € 173,00 Metà		del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00	

Il conducente del veicolo sostava ... > vedi Casi.

Casi

- senza rispettare le limitazioni per categorie di utenti (fig. Il 76)
- senza rispettare le limitazioni per categorie di veicoli (fig. Il 76)
- oltre il tempo consentito (fig. Il 76) (35)
- 8.4 in maniera diversa da quanto previsto dallo schema della disposizione dei veicoli (fig. II 76)
- 8.5 senza rispettare le fasce orarie in cui la sosta è consentita (fig. Il 76)
- **8.6** in un giorno diverso da quelli consentiti (fig. Il 76)
- 8.7 negli spazi riservati ai veicoli adibiti al pronto soccorso (fig. Il 79/b)
- 8.8 negli spazi riservati ai veicoli delle Forze Armate (fig. Il 79/c)
- 8.9 negli spazi riservati ai veicoli della Polizia di Stato (fig. Il 79/c)
- 8.10 negli spazi riservati ai veicoli dei Vigili del fuoco (fig. Il 79/c)
- 8.11 negli spazi riservati ai veicoli della Polizia Municipale (fig. II 79/c)
- 8.12 negli spazi riservati ai veicoli adibiti a servizio di pubblico interesse (fig. II 79/c)
- 8.13 negli spazi riservati ai veicoli adibiti a servizio di soccorso (fig. Il 79/c)

- (34) Vedi note 29, 30, 31, 32 e 33.
- (35) Disabili. I veicoli al servizio delle persone disabili che espongono l'apposito contrassegno non sono soggetti alla limitazione temporale della sosta (art. 188 c.d.s.).
- (36) Estensione temporale del divieto. Salvo sia diversamente specificato, le limitazioni hanno validità permanente.

Articolo 6, commi 4, lett. d) e 14

9. Sosta o parcheggio a pagamento					
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI PUNTI SANZIONI ACCESSORIE					
€ 42,00	€ 29,40	0	non previste		
Da € 42,00 a € 173,00 Metà		del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00		

Il conducente del veicolo sostava senza effettuare il pagamento della tariffa prescritta in un'area dove la sosta è consentita a pagamento.

- (37) Pannelli aggiuntivi. I pannelli aggiuntivi possono limitare la vigenza del divieto a particolari orari e/o in particolari giorni ed escludere dall'obbligo del pagamento i soggetti autorizzati alla sosta libera. Il segnale PARCHEGGIO (fig. Il 76) può essere usato per indicare un'area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salvo diversa indicazione. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi a pagamento, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta parallela, obliqua, ortogonale), nonché categorie ammesse o escluse.
- (38) Sosta oltre il periodo di pagamento. La stessa sanzione si applica se il periodo per il quale è stato effettuato il pagamento è scaduto o se l'abbonamento o il permesso di sosta gratuita non è stato rinnovato. Nel caso di sosta a tempo limitato, a pagamento o gratuita, l'omessa indicazione dell'orario di arrivo o l'omesso azionamento del dispositivo di controllo di durata della sosta è sanzionato ai sensi dell'articolo 157, comma 6, del codice della strada. Questi Autori conoscono le posizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le quali la protrazione della sosta oltre il periodo per il quale è stata pagata la tariffa non darebbe luogo alla violazione, ma consentirebbe unicamente il recupero delle somme non pagate e delle eventuali penali e spese; tuttavia non si condivide tale conclusione e tale convincimento è avallato dalle seguenti sentenze: Corte di Cassazione civile, sez. II, 5/11/2009 n. 23543, Corte di Cassazione civile, sez. II, 26/6/2006 n. 14736, Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, 19/9/2012 n. 888. Tuttavia, di recente, il Ministero dell'interno con circolare del 23 settembre 2016, n. 676-2014 ha preso atto e ha segnalato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la sentenza della II sezione civile della Corte di Cassazione del 3/8/2016, n. 16258, con la quale è stato dato seguito alle precedenti pronunce.
- (39) Sosta prolungata. Se la sosta irregolare si protrae per più di 60 giorni si procede ai sensi del d.m. 22 ottobre 1999, n. 460, in materia di veicoli in presunto stato di abbandono.

- (40) Estensione temporale del divieto. La sanzione si applica ogni 24 ore dalla data di inizio o di accertamento della precedente violazione.
- (41) Recupero corrispettivo non pagato. Sono attivabili anche le procedure per il recupero della somma non pagata quale corrispettivo della sosta per i periodi durante i quali si è protratta, dal momento dell'accertamento della violazione sino alla successiva verifica.
- (42) Stalli a pagamento. Gli stalli di sosta a pagamento sono delimitati da strisce di colore blu; la sosta al loro interno impone al conducente di accertarsi delle modalità di pagamento controllando l'apposita segnaletica verticale o i dispositivi di pagamento posti nelle vicinanze (vedi didascalia alla fig. Il 444 del regolamento di attuazione del codice della strada). Nel caso in cui la sosta avvenga completamente al di fuori degli stalli, se non espressamente vietato da altre norme o dalla segnaletica, non c'è obbligo di pagamento e non si ravvisano violazioni.
- (43) Veicoli al servizio delle persone disabili. Nonostante la dottrina e la prassi nel tempo abbiano concluso diversamente, la Cassazione ha ritenuto che i veicoli al servizio delle persone disabili, ancorché espongano l'apposito contrassegno, non sono esonerati di per sé dal pagamento della tariffa richiesta a chi sosta negli stalli delimitati da strisce blu. Conviene quindi prevedere l'esenzione nel provvedimento che istituisce le aree di sosta a pagamento e ciò in piena armonia con quanto previsto dall'articolo 188 del codice della strada e dall'articolo 11 del d.P.R. 503/96, nonché della nuova formulazione dell'articolo 381, comma 5, del regolamento del codice della strada. Si tenga anche conto del comma 3-bis dell'art. 188, inserito dalla legge 156/2011.

Attenzione! Il comma 901 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto a decorrere dal 1° luglio 2016 l'obbligo di accettare i pagamenti mediante carte di debito o di credito è esteso ai dispositivi di controllo di durata della sosta finalizzati alla riscossione delle tariffe per la sosta nelle aree di parcheggio a pagamento.

La stessa legge, con il comma 900 ha apportato modifiche al citato articolo 15, il quale oggi dispone che i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito e che tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Tuttavia, in primo luogo si evidenzia, come peraltro rappresentato nel dossier dell'ufficio Studi della Camera dei Deputati, che l'articolo 15, comma 4, del d.l. 179/2012 "avrebbe introdotto un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, il cui campo di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali sarebbero i clienti a richiedere al professionista la forma di pagamento tramite carta di debito. In tal senso, sembra in effetti deporre il fatto che non risulta associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica. In tal caso, peraltro, si determinerebbe un'ipotesi di «mora del creditore» con gli effetti previsti dall'articolo 1207 del codice civile".

Sotto questo profilo va poi ricordato che tali apparecchi sono stati approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che sino alla revoca dell'approvazione possono essere utilizzati ai sensi del codice della strada; inoltre, un eventuale adeguamento alle nuove disposizioni mediante una modifica dello strumento di controllo della durata della sosta dovrebbe passare da una nuova approvazione.

Detto questo e senza procedere oltre, il problema che si pone in via principale risiede nell'interpretazione della locuzione che limita l'obbligo di accettare il pagamento mediante carte di credito/debito, salvo i casi di "oggettiva impossibilità tecnica" e, cioè, se questa, come pare sostenibile, si possa ricondurre anche all'impossibilità o all'eccessiva onerosità dell'adeguamento degli strumenti di controllo della durata della sosta già installati prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità, ovvero prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di accettare i pagamenti effettuati con carte di credito o di debito.

La soluzione più coerente è quella di considerare ancora validi i sistemi di riscossione della tariffa approvati dal Ministero e installati e, semmai, di ampliare progressivamente la distribuzione dei nuovi apparecchi muniti di POS, considerando l'obbligo in vigore solo dal 1° luglio 2016 e che l'oggettiva impossibilità tecnica si possa riferire anche alla presenza di strumenti già approvati e non modificabili. Tanto pare aver condiviso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei pareri rivolti alle amministrazioni comunali interessate dal problema.

Articolo 6, commi 4, lett. c) e 14

10. Circolare nelle corsie riservate					
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI PUNTI SANZIONI ACCESSORIE					
€ 87,00	€ 60,90	0	non previste		
Da € 87,00 a € 344,00 Metà o		del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00		

Il conducente del veicolo indicato circolava ... > vedi Casi (specificare a quali tipi di veicoli o usi è riservata la corsia).

- 10.1 in una corsia riservata a determinate categorie di veicoli
- 10.2 in una corsia riservata a veicoli destinati a determinati usi

Note

- (44) Ausiliari del traffico. Se si tratta di corsie riservate al trasporto pubblico di persone la violazione può essere accertata anche dal personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone previa nomina del sindaco ai sensi dell'articolo 12-bis del codice della strada (c.d. ausiliari del traffico). In verità l'articolo 12-bis del codice della strada individua una competenza per l'accertamento della circolazione abusiva nelle strade riservate, ma il Ministero dell'interno ha ritenuto che la competenza possa intendersi estesa anche alle singole corsie riservate che fanno parte della carreggiata a circolazione promiscua.
- (45) Sosta nella corsia riservata. Per la sosta nelle corsie riservate si veda l'ipotesi specifica dell'articolo 158 del codice della strada.
- (46) Corsie riservate. Le corsie riservate, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle altre corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di lunghezza ed una gialla di 30 cm, distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della corsia riservata (fig. Il 427/a).
- (47) Segnaletica per corsie riservate. L'uso delle corsie può essere reso più evidente dal segnale fig. Il 339 del regolamento, con funzione di indicazione utile per la guida.
- (48) Deroghe al divieto di circolazione nelle corsie riservate. Ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. 503/96, nei percorsi preferenziali o nelle corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno. La circolazione può essere consentita anche ai conducenti dei veicoli e dei veicoli ad essi assimilati, ma il Ministero dell'interno ha chiarito che la novità non introduce una deroga generalizzata, ma prevede che tali conducenti, in presenza di specifica ordinanza del sindaco (che pertanto dovrà valutarne la fattibilità tecnica), possano impegnare tali corsie solo ove sia presente idonea segnaletica che lo consenta. In tutti oli altri casi, anche per questi veicoli, resta il divieto.
- (49) Deroghe per NCC. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici (art. 11, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21).

Articolo 6, commi 4, lett. e) e 14

11. Circolare senza pneumatici invernali o catene				
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE	
€ 87,00	€ 60,90	0	non previste	
Da € 87,00 a € 344,00 Metà		del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00	

Alla guida del veicolo indicato circolava fuori del centro abitato ... > vedi Casi come prescritto dalla segnaletica stradale.

Casi

- 11.1 senza avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio
- 11.2 senza aver installato i mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio

- (50) Ordine di fermarsi. Ai sensi dell'articolo 192, comma 3, c.d.s., i funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale possono ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.
- (51) Circolazione invernale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 5 del codice della strada, ha emanato la direttiva 16 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2013, n. 25, per disciplinare la circolazione nel periodo invernale. Secondo la direttiva, gli enti proprietari o concessionari di strade, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera e), del codice della strada e dell'articolo 7, comma 1, lettera a), possono prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Tuttavia, nel periodo di vigenza dell'obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. In via generale il periodo di vigenza della prescrizione è fissato dal 15 ottobre al 15 aprile. È ammesso mantenere gli pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello previsto dal documento di circolazione sino al 15 maggio, per dare modo agli utenti di effettuare la sostituzione; se il codice di velocità è uguale o superiore non vi è alcun obbligo di sostituire gli pneumatici invernali.
- (52) Pneumatici invernali. Quanto al fatto che gli pneumatici invernali costituiscono un mezzo antisdrucciolevole alternativo alle catene, occorre ricordare che più volte il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha confermato che le catene da neve, ove prescritte dall'apposito segnale di cui all'articolo 122, comma 8 del regolamento, possono essere sostituite dagli pneumatici invernali (nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 marzo 2005, prot. n. 612/2005).
- (53) Omologazione catene. Dal 1º maggio 2002, le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1 devono essere conformi alla norma di unificazione a carattere definitivo tabella CUNA NC 178-01 (edizione luglio 2001) ovvero, in alternativa, ad equivalenti norme in vigore negli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi firmatari dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo. La rispondenza alle norme è attestata dal marchio di conformità apposto sulle catene.
 - Le catene sono individuate dalle misure degli pneumatici cui sono destinate. Una catena può essere applicata su pneumatici

- aventi dimensioni differenti, purché rientrino nell'elenco fornito dal costruttore. In ogni caso, i dispositivi conformi alla norma austriaca ÖNORM V5117 soddisfano i requisiti CUNA e UNI 11313. Per i veicoli pesanti la norma di riferimento è ÖNORM V5119.
- (54) Lo pneumatico invernale. È riconoscibile per la sigla M+S, ovvero, in alternativa, M-S, M&S o MS, stampata nel fianco, a significare l'idoneità dello pneumatico alla marcia su neve o su fango (Mud and Snow). La velocità massima riportata sullo pneumatico invernale deve essere uguale o superiore a quella dichiarata dal costruttore per il veicolo; nel periodo in cui vige l'obbligo di montare gli pneumatici invernali l'indice di velocità può essere inferiore a quello indicato nella carta di circolazione come velocità massima del veicolo in sede di omologazione, ma non può comunque essere inferiore a "Q" (160 km/h), sempre ricordando che tale deroga vale solo nel periodo in cui vige l'obbligo in guestione.
- (55) Calze da neve. Il Ministero dell'interno, con circolare 27 ottobre 2022 prot. 300/STRAD/1/0000035611.U/2022, ha impartito nuove istruzioni in ragione dell'entrata in vigore della norma EN 1662-1:2020, la quale permette la certificazione di dispositivi tessili. Pertanto, le calze da neve possono essere legittimamente utilizzate se conformi alla predetta norma. Tale possibilità è stata definitivamente disciplinata con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23/2/2023 (G.U. 16/3/2023, n. 64) recante "Modifica del decreto 10 maggio 2011 'Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, 01 e 02". Per maggiori dettagli si rinvia alle Schede on line su www. prontuariocodicedellastrada.it.

Articolo 6, commi 4, lett. f) e 14

12. Divieto temporaneo di sosta per esigenze di carattere tecnico o di pulizia				
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI PUNTI SANZIONI ACCESSORIE				
€ 42,00	€ 29,40	0	Rimozione del veicolo (Caso 12.1) (57)	
Da € 42,00 a € 173,00 Metà		à del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00	

Il conducente del veicolo sostava ... > vedi Casi.

Casi

- 12.1 nonostante il divieto di sosta temporaneo per la pulizia del fondo stradale (57)
- 12.2 nonostante il divieto di sosta temporaneo per esigenze di carattere tecnico (58)

Annotazione sul verbale. Il veicolo è stato rimosso (o non è stato rimosso in quanto ...).

- (56) Segnaletica temporanea. La segnaletica temporanea deve essere collocata almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto. Per questo occorre dare prova della regolare apposizione dei segnali, in quanto tale elemento è fondamentale ai fini dell'efficacia della prescrizione.
- (57) Pannello integrativo. Spesso viene aggiunto il pannello integrativo che indica la rimozione forzata, anche se in realtà si deve ritenere sufficiente il segnale che indica la pulizia della strada, in quanto la rimozione è disposta ai sensi dell'articolo 159, comma 1, lett. d), c.d.s.; alcune amministrazioni hanno inteso diversificare le zone dove si applica la rimozione forzata da quelle dove invece viene applicata la sola sanzione amministrativa. Non resta quindi che prendere atto delle disposizioni locali. Per la rimozione del veicolo vedi le modalità operative riassunte nella sezione "Sanzioni accessorie".
- (58) Rimozione forzata. Si ritiene che in questo caso sia necessario il pannello integrativo se l'ente proprietario della strada intende disporre la rimozione forzata del veicolo, ovvero questa è sempre consentita se la sosta vietata reca pericolo o grave intralcio alla circolazione, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, lett. c), c.d.s.

ART. 7 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI



Articolo 7, commi 1 e 13

1. Circolare nel periodo di sospensione della circolazione					
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI SANZIONI ACCESSORIE			CCESSORIE
€ 87,00	€ 60,90	0		non pro	eviste
Da € 87,00 a € 344,00 Metà d		del massimo: € 172,00		Doppio del minimo: € 174,00	

Il conducente del veicolo indicato circolava nel periodo di sospensione della circolazione disposto ... > vedi Casi come da relativa segnaletica (con ordinanza numero).

Casi

- 1.1 per motivi di tutela della salute
- 1.2 per motivi di sicurezza pubblica
- 1.3 per motivi di sicurezza della circolazione
- 1.4 per motivi di carattere militare

Note

- (1) Comportamento operativo. Non sono previste specifiche intimazioni; tuttavia è evidente che la circolazione non può proseguire nelle medesime condizioni che hanno determinato l'applicazione della sanzione. Pertanto, sarà l'agente accertatore, valutando la finalità dell'ordinanza, a intimare al conducente di non proseguire il viaggio sino a che è spirato il termine della sospensione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 6, comma 15, ovvero di allontanarsi, seguendo il tragitto più breve nel tempo strettamente necessario, dalla zona interessata dall'ordinanza. Dell'intimazione deve essere dato atto nel verbale; l'eventuale inosservanza dell'intimazione può integrare il reato di cui all'articolo 650 del codice penale.
- verbale; l'eventuale inosservanza dell'intimazione può integrare il reato di cui all'articolo 650 del codice penale.

 (2) Ambito di applicazione. Secondo la nota del Ministero dell'interno prot. M/2413/34 del 23 dicembre 1999 la presente ipotesi riguarda anche il semplice divieto di transito (fig. Il 46). Ad avviso degli Autori, invece, si ritiene che la violazione del divieto di transito generale (fig. Il 46) o specifico per categorie di veicoli (figg. Il 53, Il 54, Il 55 ecc.) sia sanzionabile ai sensi del comma 14 dell'articolo 7 come la violazione di un divieto ordinario.

. . .

(3) Deroghe per disabili. Ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. 503/96, alle persone detentrici del contrassegno di parcheggio per disabili vengono consentite, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.

Articolo 7, commi 1 e 14

2. Condurre greggi o armenti in violazione dei provvedimenti					
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI		SANZIONI ACC	CESSORIE
€ 42,00	€ 29,40	0	non previste		viste
Da € 42,00 a € 173,00 Metà		del massimo: € 86,50		Doppio del minimo: € 84,00	

Conduceva in centro abitato ... > vedi Casi non osservando le prescrizioni ivi previste.

Casi

- 2.1 armenti in violazione dei provvedimenti
- 2.2 greggi in violazione dei provvedimenti

- (4) **Definizioni.** Per gregge si intende un raggruppamento di pecore o capre; per armenti si intende, in via residuale, un raggruppamento di grossi animali, come cavalli, bovini in genere, ecc.
- (5) Descrizione violazione. Specificare quale prescrizione non è stata osservata (ad esempio in relazione agli itinerari consentiti, all'intervallo di tempo, ecc.).
- (6) Ordinanze cani. Le disposizioni delle ordinanze contingibili ed urgenti del Ministero della salute concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani non si applicano di norma ai cani per conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.
- (7) Età conduttore. Il conduttore del gregge o degli armenti deve aver compiuto 14 anni (vedi articolo 115 del codice della strada).
- (8) Rinvio. Per le prescrizioni relative alla circolazione degli animali si vedano i casi relativi all'articolo 184 del codice della strada.
- (9) Disposizioni locali. Deve essere verificata l'esistenza di eventuali provvedimenti a livello locale (regolamenti, ordinanze) di

competenza delle regioni, delle province e dei comuni, anche in tema di zooprofilassi. In particolare è necessario verificare il rispetto del Titolo I - Capo VIII del d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria); ai sensi dell'articolo 41 della citata norma chiunque intende trasferire bestiame si trova. Se lo spostamento avviene nell'ambito dello stesso comune è sufficiente che l'interessato ne dia preventiva comunicazione all'autorità comunale ai fini dell'adozione delle eventuali misure di polizia veterinaria. Vedi anche l'articolo 43 della citata norma per il libretto che viene rilasciato ai pastori per il pascolo vagante.

Articolo 7, commi 1 e 14

3. Circolare senza pneumatici invernali o catene					
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI A	ACCESSORIE	
€ 42,00	€ 29,40	0	non pr	reviste	
Da € 42,00 a € 173,00 Metà		del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00		

Il conducente di veicolo indicato circolava all'interno del centro abitato ... > vedi Casi come prescritto dalla segnaletica stradale.

Casi

- 3.1 senza avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio
- 3.2 senza aver installato i mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio

- (10) Ordine di fermarsi. Ai sensi dell'articolo 192, comma 3, c.d.s., i funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale possono ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.
- (11) Circolazione invernale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 5 del codice della strada, ha emanato la direttiva 16 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2013, n. 25, per disciplinare la circolazione nel periodo invernale. Secondo la direttiva, gli enti proprietari o concessionari di strade, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera e), del codice della strada e dell'articolo 7, comma 1, lettera a), possono prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi

- antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Tuttavia, nel periodo di vigenza dell'obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. In via generale il periodo di vigenza della prescrizione è fissato dal 15 ottobre al 15 aprile. Tuttavia è ammesso mantenere gli pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello previsto dal documento di circolazione sino al 15 maggio, per dare modo agli utenti di effettuare la sostituzione; se il codice di velocità è uguale o superiore non vi è alcun obbligo di sostituire gli pneumatici invernali.
- (12) Pneumatici invernali. Quanto al fatto che gli pneumatici invernali costituiscono un mezzo antisdrucciolevole alternativo alle catene, occorre ricordare che più volte il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha confermato che le catene da neve, ove prescritte dall'apposito segnale di cui all'articolo 122, comma 8 del regolamento, possono essere sostituite dagli pneumatici invernali (nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 marzo 2005, prot. n. 612/2005).
- (13) Omologazione catene. Dal 1° maggio 2002, le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1 devono essere conformi alla norma di unificazione a carattere definitivo tabella CUNA NC 178-01 (edizione luglio 2001) ovvero, in alternativa, ad equivalenti norme in vigore negli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi firmatari dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo. La rispondenza alle norme è attestata dal marchio di conformità apposto sulle catene.
- (14) Caratteristiche catene. Le catene sono individuate dalle misure degli pneumatici cui sono destinate. Una catena può essere applicata su pneumatici aventi dimensioni differenti, purché rientrino nell'elenco fornito dal costruttore. In ogni caso, i dispositivi conformi alla norma austriaca ÖNORM V5117 soddisfano i requisiti CUNA e UNI 11313. Per i veicoli pesanti la norma di riferimento è ÖNORM V5119.
- (15) Lo pneumatico invernale. È riconoscibile per la sigla M+S, ovvero, in alternativa, M-S, M&S o MS, stampata nel fianco, a significare l'idoneità dello pneumatico alla marcia su neve o su fango (Mud and Snow). La velocità massima riportata sullo pneumatico invernale deve essere uguale o superiore a quella dichiarata dal costruttore per il veicolo; nel periodo in cui vige l'obbligo di montare gli pneumatici invernali l'indice di velocità può essere inferiore a quello indicato nella carta di circolazione come velocità massima del veicolo in sede di omologazione, ma non può comunque essere inferiore a "Q" (160 km/h).
- (16) Per maggiori dettagli si rinvia alle Schede on line su www.prontuariocodicedellastrada.it.

Articolo 7. commi 1 e 13-bis

4. Circolare nel periodo di limitazione della circolazione per provvedimenti antinquinamento					
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE		
€ 168,00	€ 117,60 (20)	0	Sospensione della patente da 15 a 30 giorni alla seconda violazione biennio (Caso 4.2) (18)		
Da € 168,00 a € 678,00 Metà d		del massimo: € 339,00	Doppio del minimo: € 336,00		

Casi

- 4.1 alla guida del veicolo indicato, circolava all'interno del centro abitato nel periodo di limitazione della circolazione per motivi di prevenzione dell'inquinamento e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale con veicolo per emissioni inquinanti di categoria inferiore a quelle prescritte (ordinanza numero)
- 4.2 per la seconda volta nel biennio circolava alla guida del veicolo indicato, all'interno del centro abitato, nel periodo di limitazione della circolazione per motivi di prevenzione dell'inquinamento e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale con veicolo per emissioni inquinanti di categoria inferiore a quelle prescritte (ordinanza numero) (18) (20)

Annotazione sul verbale (Caso 4.2). Si procede al ritiro della patente ai fini della sospensione. Si autorizza il conducente a condurre il veicolo per il tragitto più breve e per il tempo strettamente necessario per il ricovero del mezzo, in

- (17) Classe Euro. Per individuare la classe Euro di appartenenza del veicolo si può controllare il documento di circolazione, dove però, spesso, è indicata con richiamo alle direttive dell'Unione Europea (codice armonizzato V.9 sul documento di circolazione modello comunitario, ovvero nel riquadro 2 delle carte di circolazione vecchio modello), oppure si può effettuare una ricerca in maniera più semplice e immediata inserendo la targa del veicolo sul Portale dell'automobilista (www. ilportaledellautomobilista.it).
- (18) Sanzione accessoria. L'agente ritira la patente di guida ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro alla prefettura competente in ragione del luogo della violazione, annotando sul verbale, se non esistono motivi ostativi per la sicurezza della circolazione, che il conducente può guidare per il tragitto più

- breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo nel luogo da questo indicato. Se ricorre l'ipotesi 4.1 si procede alla sola segnalazione alla prefettura. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".
- (19) Comportamento operativo. Non sono previste specifiche intimazioni; tuttavia è evidente che la circolazione non può proseguire nelle medesime condizioni che hanno determinato l'applicazione della sanzione. Pertanto, sarà l'agente accertatore, valutando la finalità dell'ordinanza, a intimare al conducente di non proseguire il viaggio sino a che è spirato il termine della sospensione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 6, comma 15, c.d.s., ovvero di allontanarsi, seguendo il tragitto più breve nel tempo strettamente necessario, dalla zona interessata dall'ordinanza. Dell'intimazione deve essere dato atto nel verbale; l'eventuale inosservanza dell'intimazione può integrare il reato di cui all'articolo 650 del codice penale.
- (20) Pagamento scontato. Il pagamento ridotto del 30% non è consentito nel caso 4.2 (seconda violazione commessa con veicolo per cui è prescritto il possesso della patente di guida), essendo prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente.

Articolo 7. comma 13-bis

5. Zona scolastica – omesso rispetto delle specifiche prescrizioni					
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SAI	NZIONI ACCESSORIE	
€ 168,00	€ 117,60	0	non previste		
Da € 168,00 a €	€ 678,00	Metà	Metà del massimo: € 339,00 Doppio del minimo:		

Nel luogo sopra indicato, all'interno della zona scolastica, non rispettava la prescrizione stabilita con ordinanza ai sensi dell'articolo 7, comma 11-bis del codice della strada (specificare quale specifica prescrizione relativa alla circolazione, sosta o fermata è stata violata).

- (21) **Definizione**. Si tratta di una zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
- (22) Ambito di applicazione. Nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di parcheggio per disabili. A prescindere dalla formale istituzione di una zona scolastica, al cui interno possono essere disposte specifiche prescrizioni relative alla sosta, l'articolo 7, comma 1, numero 7 consente comunque ai comuni con ordinanza del Sindaco di riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo od anche solo per determinati periodi, giorni ed orari dei veicoli adibiti al trasporto scolastico.

A livello sanzionatorio occorre distinguere: se lo stallo di sosta riservato a tale categoria di veicoli è collocato al di fuori della zona scolastica si applica la violazione dell'articolo 158, comma 2, lettera d-bis) e 6, mentre ove lo stallo di sosta riservato ai veicoli adibiti al trasporto scolastico sia ubicato all'interno di una zona scolastica formalmente istituita con ordinanza del Sindaco si applica la violazione dell'articolo 7, commi 11-bis e 13-bis qui rubricata, in applicazione del principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 7, commi 1 e 14

6. Non rispettare i segnali di obbligo					
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIO	NI ACCESSORIE	
€ 42,00	€ 29,40	0	non	ı previste	
Da € 42,00 a € 173,00 Metà d		del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00		

Alla guida del veicolo indicato, circolava all'interno del centro abitato, non rispettando le prescrizioni imposte dalla segnaletica. Nella circostanza ... > vedi Casi.

- 6.1 non rispettava l'obbligo di procedere diritto (fig. Il 80/a)
- 6.2 non rispettava l'obbligo di svoltare a sinistra (fig. Il 80/b)
- 6.3 non rispettava l'obbligo di svoltare a destra (fig. Il 80/c)
- 6.4 proseguiva a diritto nonostante il segnale di direzioni consentite a destra e sinistra (fig. Il 81/a)
- 6.5 svoltava a sinistra nonostante il segnale di direzioni consentite a diritto e destra (fig. Il 81/b)
- 6.6 svoltava a destra nonostante il segnale di direzioni consentite a diritto e sinistra (fig. Il 81/c)
- 6.7 non rispettava l'obbligo di passaggio obbligatorio a destra (fig. Il 82/a)
- 6.8 non rispettava l'obbligo di passaggio obbligatorio a sinistra (fig. Il 82/b)
- 6.9 non rispettava i passaggi consentiti a destra e sinistra (fig. II 83)
- 6.10 non rispettava il senso di marcia della rotatoria (fig. Il 84)
- 6.11 circolava nel percorso pedonale pur appartenendo ad altra categoria di utenti della strada (fig. Il 88)

- 6.12 circolava nella pista ciclabile pur non essendo alla guida di un velocipede (fig. II 90)
- 6.13 circolava nella pista ciclabile contigua al marciapiede pur non essendo alla guida di un velocipede (fig. Il 92/a)
- 6.14 circolava nel percorso pedonale e ciclabile pur appartenendo ad altra categoria di utenti della strada (fig. Il 92/b)
- 6.15 circolava alla guida del suddetto veicolo nel percorso riservato ai quadrupedi da soma o da sella (fig. II 94)
- 6.16 circolava a piedi nel percorso riservato ai quadrupedi da soma o da sella (fig. II 94)
- 6.17 non si fermava al varco doganale in presenza dell'apposito segnale (fig. II 96)

Articolo 7, commi 1 e 14

7. Non rispettare i segnali di divieto in genere					
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI A	ACCESSORIE	
€ 42,00	€ 29,40	0	non pr	reviste	
Da € 42,00 a € 173,00 Metà c		del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00		

Alla guida del veicolo indicato, circolava all'interno del centro abitato, non rispettando i divieti imposti dalla segnaletica. Nella circostanza ... > vedi Casi.

- 7.1 non concedeva la precedenza alla corrente di traffico proveniente in senso inverso nel senso unico alternato in presenza dell'apposito segnale (fig. II 41)
- 7.2 circolava in una strada dove è vietata la circolazione nei due sensi (fig. II 46)
- 7.3 circolava contro il senso di marcia stabilito dal segnale (fig. Il 47)
- 7.4 effettuava il sorpasso nonostante il segnale di divieto (fig. Il 48) (23) (24)
- 7.5 seguiva un veicolo a una distanza inferiore da quella indicata sul segnale (fig. II 49) (25)
- 7.6 utilizzava gli avvisatori acustici nonostante il divieto e in assenza di un pericolo immediato (fig. Il 51) (26)
- 7.7 circolava alla guida di un veicolo a trazione animale nonostante il divieto (fig. II 53)
- 7.8 quale pedone transitava nonostante il divieto (fig. Il 54)
- 7.9 quale ciclista transitava nonostante il divieto (fig. Il 55)
- 7.10 quale conducente di motociclo transitava nonostante il divieto (fig. II 56)

- 7.11 quale conducente del veicolo a braccia transitava nonostante il divieto (fig. Il 57)
- 7.12 quale conducente dell'autoveicolo transitava nonostante il divieto (fig. Il 58)
- 7.13 quale conducente del motoveicolo a tre ruote transitava nonostante lo specifico divieto (fig. II 58)
- 7.14 quale conducente del quadriciclo a motore transitava nonostante il divieto (fig. II 58)
- 7.15 quale conducente dell'autobus transitava nonostante il divieto (fig. II 59)
- 7.16 quale conducente del veicolo di massa a pieno carico superiore a 3,5 t non adibito al trasporto di persone transitava nonostante il divieto (fig. Il 60/a)
- 7.17 quale conducente del veicolo di massa a pieno carico superiore a quello indicato nel segnale transitava nonostante il divieto (fig. Il 60/b)
- 7.18 quale conducente del veicolo trainante un rimorchio transitava nonostante il divieto (fig. Il 61)
- 7.19 quale conducente della macchina agricola transitava nonostante il divieto (fig. Il 62)
- 7.20 transitava nonostante il divieto per i veicoli che trasportano merce pericolosa (fig. Il 63)
- 7.21 transitava nonostante il divieto ai veicoli che trasportano esplosivi o prodotti facilmente infiammabili (fig. Il 64/a)
- 7.22 transitava nonostante il divieto ai veicoli che trasportano prodotti suscettibili di contaminare l'acqua (fig. Il 64/b)
- 7.23 transitava nonostante il divieto ai veicoli che hanno una larghezza superiore a quella indicata nel segnale (fig. Il 65)
- 7.24 transitava nonostante il divieto ai veicoli che hanno un'altezza superiore a quella indicata nel segnale (fig. Il 66)
- 7.25 transitava nonostante il divieto ai veicoli o complessi di veicoli che hanno una lunghezza superiore a quella indicata nel segnale (fig. Il 67)
- 7.26 transitava nonostante il divieto ai veicoli che hanno una massa superiore a quella indicata nel segnale (fig. Il 68)
- 7.27 transitava nonostante il divieto ai veicoli che hanno una massa sull'asse più caricato superiore a quella indicata nel segnale (fig. Il 69)

- (23) Ambito di applicazione del divieto. Il divieto vale anche se la manovra può compiersi entro la semicarreggiata, con o senza striscia continua. Non si applica se i veicoli da sorpassare sono ciclomotori e motocicli. Tale eccezione, stante l'assenza di ulteriori precisazioni, si estende anche ai ciclomotori a 3 o 4 ruote, ma non anche ai motoveicoli a 3 o 4 ruote.
- (24) Veicoli pesanti. Per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, vedi caso relativo all'articolo 148, comma 14. del codice della strada.
- (25) Concorso di violazioni. La violazione può concorrere con quella dell'articolo 149 del codice della strada.
- (26) Concorso di violazioni. La violazione può concorrere con quella dell'articolo 156 del codice della strada.

Articolo 7, commi 1 e 14

	, -					
8. Divie	8. Divieto di sosta, di fermata e spazi riservati					
SANZ	IONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIO	ONI ACCESSORIE	
€ 42	,00	€ 29,40	0	Rimozione se prevista da pannello integrativo o nei casi di grave in cio e pericolo per la circolazione (27)		
Da € 42			del massimo: € 86.50	Doppio del minimo: € 84.00		

Il conducente del veicolo indicato ... > vedi Casi.

Casi

- 8.1 lo lasciava in sosta nonostante il divieto di sosta (fig. Il 74) (29)
- 8.2 lo lasciava in sosta nonostante il divieto di fermata (fig. Il 75) (30)
- 8.3 effettuava la fermata nonostante il divieto (fig. Il 75) (30)
- 8.4 lo lasciava in sosta nello spazio riservato ai veicoli adibiti al pronto soccorso (fig. Il 79/b) (31)
- 8.5 lo lasciava in sosta nello spazio riservato ai veicoli delle Forze Armate (fig. II 79/c) (31)
- 8.6 lo lasciava in sosta nello spazio riservato ai veicoli della Polizia di Stato (fig. Il 79/c) (31)
- 8.7 lo lasciava in sosta nello spazio riservato ai veicoli dei Vigili del fuoco (fig. Il 79/c) (31)
- 8.8 lo lasciava in sosta nello spazio riservato ai veicoli della Polizia Municipale (fig. Il 79/c) (31)
- 8.9 lo lasciava in sosta nello spazio riservato ai veicoli di pubblico interesse indicati nel segnale (fig. Il 79/c) (31)
- 8.10 lo lasciava in sosta nello spazio riservato ai veicoli di pubblico soccorso indicati nel segnale (fig. II 79/c) (31)
- 8.11 lo lasciava in sosta negli spazi riservati ad altre categorie di veicoli indicati nel pannello integrativo (fig. Il 76) (31)
- 8.12 lo lasciava in sosta negli spazi riservati ad altre categorie di utenti indicati nel pannello integrativo (fig. Il 76) (31)
- 8.13 lo lasciava in sosta negli spazi di sosta riservati ai servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea
- 8.14 lo lasciava in sosta negli spazi di sosta nservati al servizi di infea per lo stazionamento ai capilini 8.15 lo lasciava in sosta in un'area riservata alla sosta e al parcheggio delle autocaravan
- on in the factor of the factor

Note

(27) Rimozione. Può essere prevista la rimozione con l'apposito pannello integrativo. In questo caso la rimozione è disposta ai sensi dell'articolo 159, comma 1, lett. a), c.d.s. È comunque vietata la rimozione o il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, dei Vigili del fuoco, di soccorso (di ambulanze), nonché di quelli dei medici che si trovano in attività

di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno (artt. 354, comma 4 e 355, comma 5, del Regolamento). In ogni caso, ricorrendo la necessità di ovviare a una situazione di grave intralcio o pericolo, è possibile procedere allo spostamento del veicolo a spese del trasgressore, in solido con il proprietario del veicolo.

(27-bis) La riserva di spazi di sosta. L'articolo 7, comma 1, lettera d) stabilisce che i comuni con ordinanza del sindaco possono riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:

1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;

2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento;

- 3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato "permesso rosa". Con circolare prot. n. 300/STRAD/1/0000014520.U/2021 del 28 dicembre 2021 il Ministero dell'Interno ha precisato che il permesso potrà essere utilizzato su qualsiasi veicolo nella disponibilità di uno dei genitori, anche temporanea ovvero occasionale, purché il bambino sia presente a bordo del veicolo ovvero sia stato accompagnato poco prima o stia per essere preso a bordo. Il richiamo specifico ai "genitori" esclude che il permesso rosa possa essere utilizzato per accompagnare il bambino per il quale il permesso è stato richiesto, anche da persona diversa da uno dei genitori dello stesso. La norma in questione per essere pienamente applicata necessita di una norma regolamentare che definisca le caratteristiche e le modalità di rilascio del permesso rosa;
- 4) dei veicoli elettrici;
- 5) dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;
- a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
- 7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite

Per l'ipotesi di cui al n. 3) e per il relativo trattamento sanzionatorio si veda l'articolo 188-bis specificamente destinato a disciplinare la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni.

A livello sanzionatorio, nel rapporto tra le sanzioni contenute nell'articolo 7 e quelle contenute nell'articolo 158, al fine di dirimere eventuali concorsi di violazione, si tenga presente che si procede ad applicare le sanzioni di cui all'articolo 158 in presenza di espressa previsione, mentre in mancanza si ricorre residualmente alle sanzioni dell'articolo 7.

În ordine alle violazioni relative alla sosta su spazi riservati ad autobus si registra l'ipotetico concorso di più disposizioni da risolvere nel modo che segue:

- la generica sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus è sanzionata dall'articolo 158
 commi 2, lettera d) e 5;
- la sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus adibiti al trasporto scolastico è sanzionata dall'articolo 158 commi 2, lettera d-bis) e 6;
- la sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus adibiti al trasporto scolastico all'interno di zone scolastiche formalmente istituite è sanzionata dall'articolo 7, commi 11-bis e 13-bis;
- la sosta negli spazi riservati ai servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea è sanzionata ai sensi dell'articolo 7, commi 1-14.
- (28) Sosta prolungata oltre 60 giorni. Se la sosta irregolare si protrae per più di 60 giorni si procede ai sensi del d.m. 22 ottobre 1999, n. 460, in materia di veicoli in presunto stato di abbandono.

- (29) Estensione temporale del divieto. Il divieto, salva diversa indicazione da rendere nota con i pannelli integrativi, nei centri abitati vale dalle 8,00 alle 20,00. Indicare nel verbale la presenza dell'eventuale pannello integrativo se con questo viene estesa la vigenza del segnale oltre l'orario 8,00-20,00. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le 24 ore, la sanzione pecuniaria è applicata per ogni periodo di 24 ore.
 (30) Estensione del divieto e rimozione. Il divieto di sosta e di fermata è comunque permanente e vieta anche l'arresto
- (30) Estensione del divieto e rimozione. Il divieto di sosta e di fermata è comunque permanente e vieta anche l'arresto momentaneo del veicolo; è sempre disposta la rimozione coattiva del veicolo anche in assenza dell'apposito pannello integrativo quando ricorre il caso di grave intralcio o pericolo, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, lett. c) del codice della strada. Ovviamente, nel caso di fermata, stante la presenza del conducente, non sarà necessario disporre la rimozione del veicolo, che verrà fatto spostare dal luogo dove vige il divieto.
- (31) Prolungamento della sosta. Non trattandosi propriamente di un divieto ma di una limitazione alla sosta, si ritiene che la prescrizione sia valida permanentemente, salvo diversa indicazione, e che si applichi un'unica sanzione anche se la sosta si prolunga oltre le 24 ore.
- (32) Disabili. Alle persone detentrici del contrassegno di parcheggio per disabili vengono consentite, dalle autorità competenti, quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico (art. 11 del d.P.R. 503/96).

Articolo 7, commi 1 e 14

9. Divieto temporaneo di sosta per esigenze di carattere tecnico o di pulizia					
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI SANZIONI ACCESSORIE			
€ 42,00	€ 29,40	0	Rimozione del veicolo (Caso 9.1) (34)		
Da € 42,00 a € 173,00 Metà de		del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00		

Il conducente del veicolo sostava ... > vedi Casi.

Casi

- 9.1 nonostante il divieto di sosta temporaneo per la pulizia del fondo stradale (34)
- 9.2 nonostante il divieto di sosta temporaneo per esigenze di carattere tecnico (35)

- (33) Segnaletica temporanea. La segnaletica temporanea deve essere collocata almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto.
- (34) Pannello integrativo rimozione. Spesso viene aggiunto il pannello integrativo che indica la rimozione forzata, anche se in realtà si deve ritenere sufficiente il segnale che indica la pulizia della strada, in quanto la rimozione è disposta ai sensi

- dell'articolo 159, comma 1, lett. d) c.d.s.; alcune amministrazioni hanno inteso diversificare le zone dove si applica la rimozione forzata da quelle dove invece viene applicata la sola sanzione amministrativa. Non resta quindi che prendere atto delle disposizioni locali.
- (35) Rimozione veicolo. Si ritiene che in questo caso sia necessario il pannello integrativo se l'ente proprietario della strada intende disporre la rimozione forzata del veicolo, ovvero questa è sempre consentita se la sosta vietata reca pericolo o grave intralcio alla circolazione, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, lett. c) c.d.s.
- (36) Disabili. Alle persone detentrici del contrassegno di parcheggio per disabili viene consentita, dalle autorità competenti, quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando siano state vietate o limitate la sosta, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico (articolo 11 del d.P.R. 503/96).

Articolo 7, commi 1, lett. f) e 14

10. Sosta o parcheggio a pagamento <u>a tempo illimitato</u>					
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI		SANZIONI ACCESSORIE	
€ 42,00	€ 29,40	0	non previste		
Da € 42,00 a €	173,00	Metà	età del massimo: € 86,50 Doppio del minimo: €		

Il conducente del veicolo sostava senza effettuare il pagamento della tariffa prescritta in un'area dove la sosta è consentita **a pagamento**, **senza limitazioni di tempo**.

- (37) Pannelli aggiuntivi. I pannelli aggiuntivi possono limitare la vigenza del divieto a particolari orari e/o in particolari giorni ed escludere dall'obbligo del pagamento i soggetti autorizzati alla sosta libera. Il segnale PARCHEGGIO (fig. II 76) può essere usato per indicare un'area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salvo diversa indicazione. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi a pagamento, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta parallela, obliqua, ortogonale), nonché categorie ammesse o escluse.
- (38) Sosta oltre il periodo di corresponsione del corrispettivo. La stessa sanzione si applica se il periodo per il quale è stato effettuato il pagamento è scaduto o se l'abbonamento o il permesso di sosta gratuita non sono stati rinnovati. Se la sosta è consentita per un tempo limitato, vedi caso successivo. Questi Autori conoscono le posizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le quali la protrazione della sosta oltre il periodo per il quale è stata pagata la tariffa non darebbe luogo alla sanzione, ma consentirebbe unicamente il recupero delle somme non pagate e delle eventuali penali e spese;

tuttavia non si condivide tale conclusione e tale convincimento è avallato dalle seguenti sentenze: Corte di Cassazione civile, sez. II, 5/11/2009 n. 23543, Corte di Cassazione civile, sez. II, 26/6/2006 n. 14736, Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, 19/9/2012 n. 888. Tuttavia, di recente, il Ministero dell'interno con circolare del 23 settembre 2016, n. 676-2014 ha preso atto e ha segnalato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la sentenza della II sezione civile della Corte di Cassazione del 3/8/2016, n. 16258, con la quale è stato dato seguito alle precedenti pronunce.

(39) Sosta prolungata oltre 60 giorni. Se la sosta irregolare si protrae per più di 60 giorni si procede ai sensi del d.m. 22 ottobre 1999, n. 460, in materia di veicoli in presunto stato di abbandono.

(40) Reiterazione temporale violazioni. La sanzione si applica ogni 24 ore dalla data di inizio o di accertamento della precedente violazione.

(41) Recupero corrispettivo non pagato. Sono attivabili anche le procedure per il recupero della somma non pagata quale corrispettivo della sosta per i periodi durante i quali si è protratta, dal momento dell'accertamento della violazione sino

alla successiva verifica.

(42) Segnaletica stalli di sosta. Gli stalli di sosta a pagamento sono delimitati da strisce di colore blu; la sosta al loro interno impone al conducente di accertarsi delle modalità di pagamento controllando l'apposita segnaletica verticale o i dispositivi di pagamento posti nelle vicinanze (vedi didascalia alla fig. Il 444 del Regolamento di attuazione del codice della strada). Nel caso in cui la sosta avvenga completamente al di fuori degli stalli, se non espressamente vietato da altre norme o dalla segnaletica, non c'è obbligo di pagamento e non si ravvisano violazioni. La sezione VI della Cassazione con sentenza n. 24999 del 6/12/2016 ha concluso che la segnaletica verticale che impone il pagamento della tariffa per la sosta è efficace anche in assenza degli stalli blu.

(43) Veicoli al servizio di invalidi. Nonostante la dottrina e la prassi nel tempo abbiano concluso diversamente, la Cassazione ha ritenuto che i veicoli al servizio delle persone disabili, ancorché espongano l'apposito contrassegno, non sono esonerati di per sé dal pagamento della tariffa richiesta a chi sosta negli stalli delimitati da strisce blu. Conviene quindi prevedere l'esenzione nel provvedimento che istituisce le aree di sosta a pagamento e ciò in piena armonia con quanto previsto dall'articolo 188 del codice della strada e dall'articolo 11 del d.P.R. 503/96. Si tenga anche conto del comma 3-bis dell'art. 188, inserito dalla legge 156/2011.

Vedi testo **Attenzione!** riportato dopo la nota (43) a pag. 69.

Articolo 7, commi 1, lett. f) e 15

11. Sosta o parcheggio a pagamento <u>a tempo limitato</u>					
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI		SANZIONI ACCESSORIE	
€ 26,00	€ 18,20	0	non previste		
Da € 26,00 a €	102,00	Metà	del massimo: € 51,00	Doppio del minimo: € 52,00	

Il conducente del veicolo indicato lo lasciava in sosta ... > vedi Casi.

Casi

- 11.1 oltre il periodo consentito in un'area dove la sosta è consentita a pagamento per una determinata durata non prorogabile
- 11.2 oltre il periodo consentito in un'area dove la sosta è consentita gratuitamente per una determinata durata non prorogabile

Note

- (44) Vedi note caso precedente.
- (45) Reiterazione violazione. La sanzione si applica per ogni periodo di sosta abusiva oltre il termine concesso. La Corte Costituzionale, con la sentenza 111 del 2018, ha concluso che è ragionevole riferire il "periodo" di cui al comma 15 dell'art. 7 del d.lgs. n. 285 del 1992 alla protrazione della sosta oltre la fascia di vigenza giornaliera o infragiornaliera della sosta, limitata o regolamentata, come determinata dai regolamenti comunali. Non è, pertanto, la concreta specifica limitazione del disco orario o della regolamentazione tariffaria selezionata dall'utente a determinare il periodo oltre il quale deve essere irrogata la sanzione, bensì la protrazione oltre la fascia oraria della sosta limitata o regolamentata, cioè oltre il complessivo periodo fissato dai regolamenti comunali per l'operatività di tali limitazioni.
- (46) Omessa attivazione sistema di controllo. Per l'omessa attivazione del sistema di controllo di durata della sosta (disco orario, parcometro, ecc.), gratuita o a pagamento, vedasi articolo 157, comma 6, c.d.s.
- (47) Veicoli al servizio di invalidi. I veicoli al servizio delle persone disabili che espongono l'apposito contrassegno non sono soggetti alla limitazione temporale della sosta (art. 188 c.d.s.).

Articolo 7. commi 1 e 14

12. Circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto					
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	TI SANZIONI ACCESSORIE		
€ 83,00	€ 58,10	0		non previste	
Da € 83,00 a € 332,00 Metà o		del massimo: € 166,00	Doppio del minimo: € 166	,00	

Il conducente del veicolo indicato circolava in una corsia riservata ai mezzi pubblici di trasporto.

Note

(48) Circolazione nelle corsie riservate. Si ritiene che la sanzione più elevata possa riguardare anche la circolazione nelle strade riservate, in quanto, ancorché l'articolo 7, comma 14 disponga sanzioni per il transito nelle corsie riservate e non parli delle strade riservate, comunque, la strada è sempre composta almeno da una corsia.

- (49) Ausiliari del traffico. La violazione può essere accertata dal personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone ai sensi dell'articolo 12-bis, del codice della strada, previ nomina da parte del sindaco. In verità l'articolo 12-bis del codice della strada individua una competenza per l'accertamento della circolazione abusiva nelle strade riservate, ma il Ministero dell'interno ha ritenuto che la competenza possa intendersi estesa anche alle singole corsie riservate che fanno parte della carreggiata a circolazione promiscua.
- (50) Sosta. Per la sosta si veda l'ipotesi specifica dell'articolo 158 del codice della strada.
- (51) Segnaletica per le corsie riservate e deroghe per i velocipedi. Le corsie riservate, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle altre corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di lunghezza ed una gialla di 30 cm, distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della corsia riservata (fig. Il 427/a). La circolazione può essere consentita anche ai conducenti dei veicoli e dei veicoli ad essi assimilati, ma il Ministero dell'interno ha chiarito che la novità non introduce una deroga generalizzata, ma prevede che tali conducenti, in presenza di specifica ordinanza del sindaco (che pertanto dovrà valutarne la fattibilità tecnica), possano impegnare tali corsie solo ove sia presente idonea segnaletica che lo consenta. In tutti gli altri casi, anche per questi veicoli, resta il divieto.
- (52) Segnaletica per corsie. L'uso delle corsie può essere reso più evidente dal segnale fig. Il 339 del regolamento, con funzione di indicazione utile per la guida.
- (53) Veicoli al servizio di invalidi. Ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. 503/96, nei percorsi preferenziali o nelle corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno.
- (54) Deroghe per NCC. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici (art. 11, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21).

Articolo 7, commi 1, 9 e 14

13. Circolazione in APU o ZTL				
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE	
€ 83,00	€ 58,10	0	non previste	
Da € 83,00 a € 332,00 Meta		del massimo: € 166,00	Doppio del minimo: € 166,00	

Il conducente del veicolo indicato circolava ... > vedi Casi.

Casi

- 13.1 nell'area pedonale urbana senza essere autorizzato
- **13.2** nella zona a traffico limitato senza essere autorizzato

- (55) Sosta. Per la sosta si veda l'ipotesi specifica dell'articolo 158 del codice della strada.
- (56) Segnaletica. I segnali rappresentati dalle figure II 320 (Area pedonale) e II 322/a (Zona a traffico limitato) sono posti agli accessi delle aree e le zone dove l'accesso e la circolazione sono soggetti a divieti e limitazioni; le aree e le zone sono delimitate mediante i segnali di fine area pedonale (fig. II 321) e fine zona a traffico limitato (fig. II 322/b).
- (57) Autorizzazioni in deroga. Possono essere concesse specifiche autorizzazioni in deroga, secondo le indicazioni contenute nella delibera di Giunta prevista dall'articolo 7, comma 9, del codice della strada, per delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato. Ai sensi dell'articolo 7, comma 9-bis, del codice della strada, aggiunto dalla legge di bilancio per il 2019 con effetto dal 1º gennaio 2019, nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.
- (58) Disabili. Ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. 503/96, la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone disabili sono consentite nelle "zone a traffico limitato" e "nelle aree pedonali urbane", così come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.
- (59) Mezzi di controllo a distanza. La violazione può essere accertata anche mediante sistemi di controllo a distanza, debitamente approvati e autorizzati, ai sensi dell'articolo 17, comma 133-bis della legge 15 maggio 1997, n. 127 del d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250. Per effetto dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera g) del codice della strada, in tal caso la contestazione immediata non è necessaria.
- (60) Tariffazione degli accessi in ZTL. L'articolo 7 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito nella legge 5 agosto 2022, n. 108 ha modificato l'articolo 7, comma 9 del codice della strada precisando che le tipologie di comuni che possono subordinare l'ingresso nelle zone a traffico limitato al pagamento di una somma di denaro dovranno essere individuate con un decreto del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili non ancora emesso. Con lettera di chiarimenti 25 agosto 2022, prot. n. 10797 il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili ha precisato che nelle more dell'emanazione di tale decreto ministeriale da adottare entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge 108/2022 restano validi tutti gli atti e i provvedimenti adottati dalle Amministrazioni comunali in materia di tariffazione degli accessi nelle ZTL, disposti in attuazione della direttiva del Ministero dei lavori pubblici del 21 luglio 1977, n. 3816, con la conseguenza che nel periodo transitorio non dovranno essere modificate le tariffe già stabilite. È inoltre precisato che nel medesimo periodo transitorio non potranno essere istituite nuove ZTL a pagamento né assoggettate a pagamento ZTL esistenti. Con la modifica dell'articolo 7 apportata dal d.l. 13 giugno 2023, n. 69 è stata prevista la possibilità per i comuni di stabilire anche un limite temporale di permanenza all'interno di tali zone per i veicoli autorizzati all'accesso. Tali provvedimenti possono prevedere anche tempi massimi di permanenza diversi in relazione alla categoria di veicoli o di utenti autorizzati all'accesso.

Articolo 7, comma 15-bis, primo periodo

14. Parcheggiatori o guardiamacchine abusivi					
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI PU			NTI	SANZIONI ACCESSORIE	
€ 769,00 € 538,30 0)	Confisca dell'incasso derivante dall'attività illecita (64) (65)		
Da € 769,00 a € 3.095,00 Me		Metà	del massimo: € 1.547,50	Doppio del minimo: € 1.538,00	

Ipotesi

- 14.1 esercitava senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore
- 14.2 esercitava senza autorizzazione l'attività di guardiamacchine
- 14.3 determinava altri (maggiorenni) a esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore
- 14.4 determinava altri (maggiorenni) a esercitare senza autorizzazione l'attività di guardiamacchine

Note

- (61) Applicabilità. Salvo che il fatto costituisca reato (es. violenza privata, riduzione in schiavitù, estorsione, truffa, ecc.).
- (62) Comportamento operativo. Identificare le persone impiegate nell'esercizio abusivo di parcheggiatore o guardiamacchine.
- (63) Guardiamacchine o parcheggiatore. Per guardiamacchine si può intendere l'attività di controllo e custodia dei veicoli; il parcheggiatore invece facilità la ricerca del posto, eventualmente vi parcheggia il veicolo, ecc. Le due attività possono essere svolte congiuntamente e in tal caso si applica una sola sanzione.
- (64) Destinazione somme sequestrate. Il Ministero dell'interno ha fornito opportune indicazioni in merito alla destinazione delle somme sequestrate, disponendo che queste devono essere versate in "Conto entrate eventuali e diverse Ministero Interno" Cap. 3560 Capo XIV dello "stato di previsione" del Ministero stesso. In ipotesi di restituzione della somma, in caso di soccombenza a seguito di ricorso proposto dal parcheggiatore abusivo, l'operazione potrà essere finanziata con imputazione al Cap. 2675, gestito dalla Direzione Centrale Ufficio Affari Generali e Giuridici Ufficio Affari Amministrativo Contabili. Trattandosi pertanto di una competenza del Ministero, si provvederà ad informare la prefettura dell'avvenuto sequestro delle somme illegalmente riscosse dai parcheggiatori abusivi, in modo da prendere opportuni accordi per il trasferimento dell'oggetto del sequestro amministrativo direttamente all'Ufficio territoriale del Governo, il quale provvederà al versamento della somma sequestrata nel capitolo di entrata del Ministero dell'interno, "Conto entrate eventuali e diverse Ministero Interno" Cap. 3560 Capo XIV. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".
- (65) Ordine di allontanamento. È disposto l'ordine di allontanamento ai sensi degli articoli 9 e 10 del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, quando la violazione è commessa in infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, ovvero nelle

relative pertinenze, oppure in area urbana sottoposta a prescrizioni dal regolamento di polizia urbana che la individua come zona dove le predette violazioni comportano l'applicazione delle citate norme e la condotta illecita limita la libera accessibilità e la fruizione di detti luoghi, ovvero è lesiva della vivibilità e del decoro della città. Si dà espresso avviso che l'ordine cessa la propria efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto. Il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, in caso di violazione reiterata dell'ordine di allontanamento, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi (o due anni in caso di ipotesi aggravata dalla presenza di soggetto già condannato per reati contro il patrimonio negli ultimi cinque anni) il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nell'ordine, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il d.l. 113/1998 ha modificato gli articoli 9 e 10 del d.l. 14/2017 relativi all'ordine di allontanamento e al divieto di accesso. La validità del divieto di accesso passa da sei a dodici mesi e vengono introdotte ipotesi di reato specifiche per la sua inosservanza. Nell'ipotesi di cui all'articolo 10, comma 2 (divieto di accesso semplice) l'inosservanza è punita con la sanzione penale dell'arresto da sei mesi ad un anno, mentre nei casi di cui al successivo comma 3 (divieto di accesso nei confronti di soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio) per l'inosservanza si applica la pena dell'arresto da uno a due anni.

(66) Sanzione. Per effetto delle modifiche introdotte dal decreto-legge 113/2018 le due ipotesi sanzionatorie contenute nel comma 15-bis, originariamente entrambe recanti sanzioni amministrative, sono state separate; quella sopra rubricata conserva rilevanza amministrativa, mentre quella di cui alla casistica successiva, relativa all'impiego di minori nell'attività di guardiamacchine o parcheqgiatore non autorizzato ovvero alla ripetizione del comportamento illecito, è punita con sanzioni penali.

Articolo 7, comma 15-bis, secondo periodo

15. Impiego di minori nella attività di parcheggiatore o guardiamacchine non autorizzati (ovvero ripetizione della violazione 13 con provvedimento definitivo)

Illecito di natura penale	0	Confisca dell'incasso derivante dall'attività illecita (64) (65)
SANZIUNE	PUNTI	SANZIUNI ACCESSURIE

Ipotesi

- 15.1 esercitava senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore impiegando minori di anni 18
- 15.2 esercitava senza autorizzazione l'attività di guardiamacchine implegando minori di anni 18
- 15.3 determinava altri (maggiorenni) a esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore servendosi di minori di anni 18

- 15.4 determinava altri (maggiorenni) a esercitare senza autorizzazione l'attività di guardiamacchine servendosi di minori di anni 18
- 15.5 esercitava senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine (seconda violazione. Soggetto già sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo)
- 15.6 determinava altri (maggiorenni) a esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine (seconda violazione. Soggetto già sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo)

Annotazione sul verbale. Si procede al sequestro delle somme di denaro incassate per l'attività illecita, come da separato verbale.

Note

- (67) Guardiamacchine e parcheggiatore non autorizzato. Per la definizione di guardiamacchine e parcheggiatore si veda nota 63.
- (68) Sanzione penale. La violazione, originariamente punita con sanzioni amministrative, costituisce ora illecito penale per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 21-sexies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. Per effetto di tali modifiche le due ipotesi sanzionatorie contenute nel comma 15-bis sono state separate; quella rubricata al n. 13 conserva rilevanza amministrativa, ma la sanzione viene ridotta rispetto al suo originario importo, mentre quella di cui alla casistica in osservazione, relativa all'impiego di minori nell'attività di guardiamacchine o parcheggiatore non autorizzato ovvero alla ripetizione del comportamento illecito, è punita con sanzioni penali.
- (69) Impiego di minori. In questo caso il reato sussiste laddove vi sia utilizzo anche occasionale di minori, a prescindere da precedenti commissioni di identiche o simili violazioni. Salvo si tratti di soggetto in evidente minore età, è opportuno cercare di identificare il minore al fine di assicurare l'elemento di prova scriminante tra sanzione penale ed amministrativa.
- (70) Ripetizione della violazione. Si ripropongono qui le stesse difficoltà già affrontate a proposito della penalizzazione del reato di guida senza patente reiterato nel biennio, ma in questo caso non si fa riferimento all'omologo istituto della reiterazione della violazione e pertanto un eventuale pagamento in misura ridotta della prima violazione non esclude la configurabilità del reato, atteso che il legislatore sembra riferirsi alla mera ripetizione, opportunamente sanzionata, del comportamento illecito.
- (71) Comportamento operativo. Le fattispecie assumono rilevanza penale e deve procedersi alla trasmissione di formale comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 220 codice della strada. Nella oggettiva difficoltà di avere conoscenza certa di identiche violazioni commesse in precedenza si consiglia di contestare la violazione amministrativa semplice di cui al n. 14 (laddove non siano coinvolti minori) e di svolgere attività di indagine per accertare eventuali precedenti. In caso di esito positivo delle verifiche si procederà all'annullamento del verbale e a trasmettere gli atti in Procura con comunicazione di notizia di reato attendendo istruzioni. In questa ipotesi, trattandosi di reato si seque il

- codice di procedura penale quanto alla trasmissione della notizia di reato, all'identificazione della persona sottoposta alle indagini, alla nomina del difensore e all'elezione di domicilio. La competenza per il reato è affidata al Tribunale in composizione monocratica.
- (72) Destinazione somme sequestrate. Per la destinazione delle somme eventualmente sequestrate ai fini della confisca si veda nota 64
- (73) Ordine di allontanamento. È disposto l'ordine di allontanamento ai sensi degli articoli 9 e 10 del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. Si vedano le indicazioni contenute in nota 65.

ART. 10 VEICOLI ECCEZIONALI E TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ



N.B. Con circolare 7 marzo 2023, prot. n. 300/STRAD/1/0000008262.U/2023, il Ministero dell'interno ha ricordato che è stata sospesa fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle disposizioni delle linee quida sui trasporti in condizione di eccezionalità, adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28 luglio 2022, entrato in vigore il 15 settembre 2022. Fino alla stessa data, per i trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate, troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'art. 10 del codice della strada vigente al 9 novembre 2021.

Articolo 10. commi 18. 23. 24 e 25

1. Trasporti in condizione di eccezionalità o veicoli eccezionali senza autorizzazione o in violazione di determinate prescrizioni

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE	
€ 794,00	non consentito	0	Sospensione della patente da 15 a 30 giorni (solo al conducente) (8) Sospensione della carta di circolazione da 1 a 2 mesi – conseguer fermo amministrativo per la stessa durata della sospensione della ca di circolazione (8)	
Da € 794,00 a € 3.206,00 Metà		Metà	del massimo: € 1.603,00 Doppio del minimo: € 1.588,0	00

1.1 Quale conducente eseguiva un trasporto eccezionale ... > vedi Casi.

- 1.2 Quale proprietario del veicolo consentiva che fosse effettuato un trasporto eccezionale ... > vedi Casi.
- 1.3 Quale committente esclusivo disponeva un trasporto eccezionale ... > vedi Casi.

Casi

- senza autorizzazione
- senza rispettare il percorso stabilito indicato nell'autorizzazione (3)

- 3 senza rispettare i periodi temporali (3)
- 4 senza la scorta tecnica prescritta
- 5 che superava i limiti dimensionali indicati nell'autorizzazione (anche uno solo)
- 6 che superava i limiti di massa indicati nell'autorizzazione (anche uno solo)

Annotazione sul verbale. Si provvede al ritiro della carta di circolazione e della patente di guida. È disposto il fermo del veicolo, come da separato verbale, per la durata che verrà stabilita con il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo in un luogo idoneo per la sosta (indicare il luogo scelto) dove il veicolo dovrà essere munito di autorizzazione o ricondotto a una situazione di regolarità. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Se non già nel luogo di custodia per il fermo, ottenuta l'autorizzazione o ripristinato il rispetto della sagoma e/o massa limite, il veicolo potrà essere trasferito nel luogo dove dovrà rimanere sino al termine del fermo. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

Note

128

- (1) Ambito di applicazione. Il codice della strada distingue il veicolo eccezionale dal trasporto in condizioni di eccezionalità, sottoponendoli, salvo eccezioni, a un regime autorizzatorio. La disciplina dei trasporti eccezionali non si applica ai motoveicoli, che, pertanto non possono ottenere l'autorizzazione, nè sono soggetti alle sanzioni dell'articolo 10, ma unicamente a quelle previste per l'eccesso di sagoma o di massa, ovvero a quelle relative alla sistemazione del carico. Un veicolo è eccezionale quando nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o di massa stabiliti in via generale per tutti i veicoli e previsti negli articoli 61 e 62. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità, il trasporto di cose indivisibili che determina eccedenza dei limiti di sagoma ma nel rispetto dei limiti di massa (se il superamento dei limiti di sagoma avviene mediante il trasporto di cose divisibili l'articolo di riferimento è il 61 c. 7 del codice). Sono altresì considerati in condizioni di eccezionalità (ma in alcuni casi sono esenti da autorizzazione vedi nota successiva):
- i trasporti che eccedono congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguiti con veicoli eccezionali, che possono essere effettuati integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a 6 unità, fino al completamento della massa eccezionale

complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali si applica sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi. Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto può essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato. Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto o più assi, con il decreto di cui al comma 10-bis sono stabilite le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio della relativa autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-bis, i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile;

- il trasporto effettuato con veicoli il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
- il trasporto effettuato con veicoli che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli. Si tenga conto che, per effetto della legge 156/2021, la lunghezza dell'autoarticolato è passata da m 16,50 a m 18,75;
- il trasporto effettuato con veicoli il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
- il trasporto effettuato con veicoli isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;
- il trasporto effettuato con veicoli isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di
 tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, o trainino rimorchi
 o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale per cui vengono superate le dimensioni o le masse
 stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62;
- il trasporto effettuato con veicoli mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
- il trasporto effettuato con veicoli con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi;
- il trasporto effettuato con veicoli che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
- il trasporto effettuato con veicoli isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole.
- (2) Esenzione dall'autorizzazione. Non sono soggetti all'autorizzazione:

- a) il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina:
- b) l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61;
- c) i veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo;
- d) i veicoli eccezionali quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento;
- e) i mezzi d'opera, quando ricorrono le condizioni dell'articolo 10, comma 7;
- n i veicoli isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61, quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4; i veicoli con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi, ovvero i veicoli che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno e i veicoli isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole, quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4;
- g) i veicoli isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62, quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12% i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.
- (3) Deroghe. Al di fuori di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati.

- (4) Macchine agricole e operatrici. Le disposizioni dell'articolo 10 non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali (vedi prontuario articoli 104, 110 e 114).
- (5) Sanzioni amministrative pecuniarie. Si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al titolo V (norme di comportamento) che restano a carico del solo conducente del veicolo.
- (6) Franchigia di sagoma. Ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo 61, c.d.s., ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2%, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta.
- (7) Franchigia di massa. Ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, c.d.s., ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5% ai limiti previsti dall'articolo 62, comma 4, c.d.s. Si ritiene che in sede di controllo del peso, si applichino le tolleranze previste dall'articolo 167 del codice della strada (il 5% per i sistemi statici di pesatura o il 10% per i sistemi dinamici di pesatura).
- (8) Sanzioni accessorie e prescrizioni. L'agente ritira la patente di quida ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro alla prefettura competente in ragione del luogo della violazione. Ritira altresì la carta di circolazione e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro all'UMC competente in ragione del luogo della violazione; in consequenza dispone il fermo amministrativo del veicolo senza indicare il termine che verrà stabilito dall'UMC con il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. L'agente annota sul verbale, se non esistono altri motivi ostativi per la sicurezza della circolazione, che il conducente può quidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo in un luogo idoneo per la sosta dove il veicolo dovrà essere munito di autorizzazione o ricondotto a una situazione di regolarità; l'organo di polizia, se necessario, scorterà il veicolo a tutela della sicurezza della circolazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Se non già nel luogo di custodia per il fermo, ottenuta l'autorizzazione o ripristinato il rispetto della sagoma e/o massa limite, il veicolo potrà essere trasferito nel luogo dove dovrà rimanere sino al termine del fermo. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi. Vedi sezione "Sanzioni accessorie". Secondo i più recenti orientamenti del Ministero dell'interno, nell'ipotesi in cui il ritiro della carta di circolazione non sia materialmente possibile, non si procede al fermo amministrativo del veicolo. Il Ministero, non senza attriti, ritiene, infatti, che il fermo consegua non tanto alla commissione effettiva della violazione, ma solo al materiale apprendimento del documento di circolazione. In tali circostanze si procede con invito ai sensi dell'articolo 180 e ove persista l'inadempienza alla consegna del documento si procede con altro invito formulato per motivi di giustizia ai sensi dell'articolo 650 c.p.

Articolo 10. commi 19 e 25-bis

2. Inosservanza delle altre prescrizioni dell'autorizzazione					
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI PUNTI			SANZIONI ACCESSORIE		
€ 159,00	111,30	0 non previste		non previste	(12)
Da € 159,00 a € 641,00 Met		Metà	del massimo: € 320,50	Do	ppio del minimo: € 318,00

- 2.1 Quale **conducente** eseguiva un trasporto eccezionale senza rispettare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, diverse da quelle dell'articolo 10, comma 18 (*specificare*).
- 2.2 Quale **proprietario** del veicolo consentiva che fosse effettuato un trasporto eccezionale che non rispettava le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, diverse da quelle dell'articolo 10, comma 18 (*specificare*).
- 2.3 Quale committente esclusivo disponeva un trasporto eccezionale che non rispettava le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, diverse da quelle dell'articolo 10, comma 18 (specificare).

Annotazione sul verbale. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. Si procede al ritiro immediato della carta di circolazione, e si dispone che il veicolo sia condotto con tutte le cautele in luogo idoneo per la sistemazione del carico. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti saranno restituiti all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.

Note

(9) Autorizzazioni e prescrizioni. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e della sicurezza della circolazione quali, ad esempio, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare (vedi ipotesi precedente), i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all'art. 12, comma 3-bis, del codice (vedi ipotesi precedente), gli eventuali periodi temporali, orari e giornalieri, di non validità delle autorizzazioni (vedi ipotesi precedente), le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso, l'eventuale obbligo di comunicare il transito nel caso sia prescritta la scorta ovvero si eccedano i limiti previsti dall'art. 62 del codice. Il provvedimento deve, altresì, contenere la prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, il veicolo deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile (vedi anche gli obblighi del capo-scorta – ipotesi 6).

- (10) Ambito di applicazione. Il caso riguarda chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18 (vedi ipotesi precedente), ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato.
- (11) Vedi nota 5.
- (12) Obbligo di sistemazione del carico. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.

Articolo 10, comma 20

3. Mancanza al seguito dell'autorizzazione					
SANZIONE	SANZIONE ENTRO 5 GIORNI PUNTI SANZIONI ACCESSORIE			CCESSORIE	
€ 42,00	€ 29,40	0	non previste		
Da € 42,00 a € 173,00		Metà	del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00	

Circolava con il veicolo indicato eseguendo un trasporto eccezionale (o in condizioni di eccezionalità o con veicolo eccezionale) senza avere con sé l'autorizzazione.

Annotazione sul verbale. Si intima al conducente di non riprendere il trasporto prima di aver esibito l'autorizzazione.

Note

- (13) Esibizione autorizzazione. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; l'esibizione non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
- (14) Scorta tecnica. Se è presente la scorta tecnica, il capo-scorta deve aver controllato la disponibilità dell'autorizzazione, pena l'applicazione a suo carico della sanzione prevista dall'articolo 10, comma 25-ter (vedi caso 6).

(15) Individuazione sanzioni. Ovviamente, se poi si accerta che l'autorizzazione non era stata rilasciata si applica la specifica sanzione dell'ipotesi 1. Se invece l'autorizzazione è stata rilasciata, ma non sono state rispettate le prescrizioni, si applicano le sanzioni dell'ipotesi 1, ovvero 2, secondo la prescrizione omessa.

Articolo 10. commi 21. 23. 24 e 25

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
4. Mezzi d'opera – Trasporto di cose diverse				
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	INTI SANZIONI ACCESSORIE	
€ 430,00	non consentito	0	Sospensione della patente da 15 a 3 Sospensione della carta di circolaz fermo amministrativo per la stessa d di circolazione (19)	ione da 1 a 6 mesi – conseguente
Da € 430,00 a € 1.731,00 Metà		del massimo: € 865,50	Doppio del minimo: € 860,00	

- 4.1 Quale conducente del mezzo d'opera trasportava cose diverse da quelle previste dall'articolo 54, comma 1, lettera n) del codice della strada.
- 4.2 Quale proprietario del mezzo d'opera consentiva che fosse utilizzato per trasportare cose diverse da quelle previste dall'articolo 54, comma 1, lettera n) del codice della strada.
- **4.3** Quale **committente esclusivo** disponeva un trasporto con un mezzo d'opera di cose diverse da quelle previste dall'articolo 54, comma 1, lettera n) del codice della strada.

Annotazione sul verbale. Si provvede al ritiro della carta di circolazione e della patente di guida. È disposto il fermo del veicolo, come da separato verbale, per la durata che verrà stabilita con il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo in un luogo idoneo per la sosta (indicare il luogo scelto) dove il veicolo dovrà essere munito di autorizzazione o ricondotto a una situazione di regolarità. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Se non già nel luogo di custodia per il fermo, ottenuta l'autorizzazione o ripristinato il rispetto della sagoma e/o massa limite, il veicolo potrà essere trasferito nel luogo dove dovrà rimanere sino al termine del fermo. Se le disposizioni

come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

Note

- (16) Clausola di riserva. La violazione si applica salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose.
- (17) Mezzi d'opera. I mezzi d'opera sono destinati al trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero al completamento, durante la marcia, del ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia. Tra i materiali assimilati indicati all'articolo 54, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono compresi quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee apparecchiature installate sui mezzi d'opera, nonché quelli dell'industria siderurgica compresi i coils e i laminati grezzi, trasportati mediante idonee selle di contenimento installate sui mezzi d'opera.
- (18) Vedi nota 5.
- (19) Sanzioni accessorie e prescrizioni. L'agente ritira la patente di guida ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro alla prefettura competente in ragione del luogo della violazione. Ritira altresì la carta di circolazione e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro all'UMC competente in ragione del luogo della violazione; in conseguenza dispone il fermo amministrativo del veicolo senza indicare il termine che verrà stabilito dall'UMC con il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. L'agente annota sul verbale, se non esistono altri motivi ostativi per la sicurezza della circolazione, che il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo in un luogo idoneo per la sosta dove il veicolo dovrà essere munito di autorizzazione o ricondotto a una situazione di regolarità; l'organo di polizia, se necessario, scorterà il veicolo a tutela della sicurezza della circolazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Se non già nel luogo di custodia per il fermo, ottenuta l'autorizzazione o ripristinato il rispetto della sagoma e/o massa limite, il veicolo potrà essere trasferito nel luogo dove dovrà rimanere sino al termine del fermo. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

Secondo i più recenti orientamenti del Ministero dell'interno, nell'ipotesi in cui il ritiro della carta di circolazione non sia materialmente possibile, non si procede al fermo amministrativo del veicolo. Il Ministero, non senza attriti, ritiene, infatti, che il fermo consegua non tanto alla commissione effettiva della violazione, ma solo al materiale apprendimento del documento di circolazione. In tali circostanze si procede con invito ai sensi dell'articolo 180 e ove persista l'inadempienza alla consegna del documento si procede con altro invito formulato per motivi di giustizia ai sensi dell'articolo 650 c.p.

(20) Revoca. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.

Articolo 10, commi 22, 23, 24 e 25

5. Mezzo d'opera in eccedenza di massa su strade non percorribili				
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI PUNTI SANZIONI ACCESSORIE			CCESSORIE	
€ 430,00	non consentito	0	Sospensione della patente da 15 a 30 giorni (solo conducente) (21) Sospensione della carta di circolazione da 1 a 2 mesi – conseguent fermo amministrativo per la stessa durata della sospensione della cart di circolazione (21)	
Da € 430,00 a € 1.731,00 Metà o		à del massimo: € 865,50	Doppio del minimo: € 860,00	

- 5.1 Quale **conducente** del mezzo d'opera effettuava un trasporto in eccedenza di massa rispetto all'articolo 62 del codice della strada su strada non percorribile (*indicare la massa riscontrata*).
- 5.2 Quale proprietario del mezzo d'opera consentiva che fosse effettuato un trasporto in eccedenza di massa rispetto all'articolo 62 del codice della strada su strada non percorribile (indicare la massa riscontrata).
- 5.3 Quale committente esclusivo disponeva un trasporto in eccedenza di massa rispetto all'articolo 62 del codice della strada su strada non percorribile mediante un mezzo d'opera (indicare la massa riscontrata).

Annotazione sul verbale. Si provvede al ritiro della carta di circolazione e della patente di guida. È disposto il fermo del veicolo, come da separato verbale, per la durata che verrà stabilita con il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo in un luogo idoneo per la sosta (indicare il luogo scelto) dove il veicolo dovrà essere munito di autorizzazione o ricondotto a una situazione di regolarità. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Se non già nel luogo di custodia per il fermo, ottenuta l'autorizzazione o ripristinato il rispetto della sagoma e/o massa limite,

il veicolo potrà essere trasferito nel luogo dove dovrà rimanere sino al termine del fermo. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

Note

- (21) Vedi nota 19.
- (22) Vedi nota 5.
- (23) Mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di massa. In assenza degli elenchi previsti dall'art. 226, comma 4 del nuovo codice della strada, i mezzi d'opera che circolano in eccedenza ai limiti di massa di cui all'articolo 62, devono essere in possesso di autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario o concessionario della strada ove sono indicate le strade percorribili o non percorribili in parte dai suddetti mezzi.
- (24) Autorizzazione per i mezzi d'opera. I mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, c.d.s., non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:
 - a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61, c.d.s.;
 - b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226, c.d.s. risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226:
 - c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
 - d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34, c.d.s.

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

Articolo 10, comma 25-ter

6. Violazioni del personale di scorta					
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZION	NI ACCESSORIE	
€ 340,00	€ 238,00	0	Sospensione dell'abilitazione da u biennio (3)	uno a tre mesi all'ultima violazione nel	
Da € 340,00 a € 1.362,00		Metà	del massimo: € 681,00	Doppio del minimo: € 680,00	

Quale incaricato della scorta tecnica non rispettava il regolamento. Nella fattispecie ... > vedi Casi.

Casi

- 6.1 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale non aveva con sé copia autentica dell'autorizzazione dell'impresa che effettua il servizio di scorta tecnica
- 6.2 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale non aveva con sé un documento della impresa che effettua il servizio di scorta tecnica dal quale risultasse la sua nomina a capo-scorta per il servizio in atto
- 6.3 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale non era in grado di comunicare costantemente con il conducente del veicolo scortato
- 6.4 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale non era in grado di comunicare costantemente con gli altri membri della scorta che si trovavano su altri veicoli
- 6.5 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale iniziava il servizio di scorta senza aver controllato che le dotazioni e gli equipaggiamenti dei veicoli di scorta fossero presenti su ciascun veicolo, correttamente installati e perfettamente funzionanti
- 6.6 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale iniziava il servizio di scorta senza aver controllato che tutto il personale impegnato nella scorta tecnica avesse con sé la patente di guida in corso di validità e l'abilitazione ai servizi di scorta tecnica, ove prescritta
- 6.7 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale iniziava il servizio di scorta senza aver controllato che le dimensioni, le masse e le caratteristiche del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità da scortare non fossero superiori a quelle autorizzate (27)
- 6.8 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale iniziava il servizio di scorta senza aver controllato che i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva fossero efficienti
- 6.9 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale iniziava il servizio di scorta senza aver controllato che i pneumatici avessero il battistrada di spessore non inferiore a quello minimo consentito
- 6.10 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale iniziava il servizio di scorta senza aver controllato che i pannelli e i dispositivi supplementari di segnalazione visiva prescritti fossero efficienti ed installati correttamente
- 6.11 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale iniziava il servizio di scorta senza aver controllato che le autorizzazioni alla circolazione fossero valide e le relative prescrizioni fossero rispettate
- 6.12 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale iniziava il servizio di scorta senza aver controllato che, in quanto richiesto dal titolo autorizzativo, fosse stata data comunicazione della data d'inizio del viaggio o del trasporto all'ufficio competente dell'ente proprietario o concessionario della strada

- 6.13 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale iniziava il servizio di scorta senza aver controllato che il conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità fosse provvisto di valida patente
- 6.14 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale iniziava il servizio di scorta senza aver controllato che il veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità fosse in regola con la prescritta revisione periodica
- 6.15 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale iniziava il servizio di scorta senza aver controllato che a bordo del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità si trovassero tutti i documenti richiesti dall'art. 180 c.d.s.
- 6.16 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale iniziava il servizio di scorta senza aver provveduto a dare comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del codice della strada (28) (specificare)
- 6.17 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale, in presenza di una situazione di inefficienza del veicolo non interrompeva la scorta e provvedeva a far ricoverare il veicolo eccezionale o il trasporto in condizione di eccezionalità nel più vicino posto idoneo per la sosta
- 6.18 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale, pur essendo venute meno le condizioni di sicurezza, non interrompeva la scorta e provvedeva a far ricoverare il veicolo eccezionale o il trasporto in condizione di eccezionalità nel più vicino posto idoneo per la sosta
- 6.19 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale non curava l'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità
- 6.20 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale non curava l'esatto adempimento delle prescrizioni relative alle prescritte modalità di marcia e di sosta dello stesso
- 6.21 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale, in assenza di organi di polizia stradale, non coordinava gli interventi di regolazione del traffico in modo che fossero, costantemente garantite la sicurezza della circolazione e la fluidità del traffico
- 6.22 non rispettava le prescrizioni dell'art. 16 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 18 luglio 1997 (specificare nota 29)
- 6.23 effettuava gli interventi di segnalazione, pilotaggio o regolazione del traffico in violazione dell'articolo 16-bis del decreto del Ministero dei lavori pubblici 18 luglio 1997 (specificare – nota 30)

Note

- (25) Sanzioni accessorie. Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi. In verità non esiste nel titolo VI una sanzione accessoria della sospensione dell'abilitazione alla scorta tecnica, per cui si ritiene che, in analogia con quanto previsto dall'articolo 218 c.d.s., l'abilitazione debba essere ritirata, facendone menzione nel verbale, e inviata, entro 10 giorni, al prefetto del luogo in cui la violazione è stata commessa.
- (26) Scorta tecnica. Il servizio di scorta in cui non sia presente personale di organi di polizia stradale di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è svolto sotto la responsabilità del capo-scorta indicato dall'impresa autorizzata ad effettuare l'attività di scorta.
- (27) Verifica masse. La verifica delle masse è effettuata unicamente su base documentale.
- (28) Obblighi del capo-scorta. Nei casi e con i tempi indicati dall'articolo 16, comma 4, del regolamento c.d.s., il capo-scorta deve effettuare la comunicazione all'organo di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del c.d.s., competente per territorio rispetto al luogo di partenza. La comunicazione deve contenere la data e l'ora d'inizio del viaggio, le generalità del capo-scorta designato ed il suo recapito telefonico. La comunicazione può essere effettuata anche con strumenti telematici. La comunicazione deve essere effettuata:
 - a) con preavviso di ventiquattro ore, quando il viaggio deve essere effettuato sulle strade o tratti di strade di tipo A e B, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del codice, e sulle altre strade extraurbane con almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4,5 m o di lunghezza superiore a 38 m;
 - b) con preavviso di tre giorni, quando il viaggio deve essere effettuato sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4 m o lunghezza superiore a 35 m, ai fini dell'eventuale intervento, prima della partenza, di una pattuglia di polizia stradale, per il controllo tecnico documentale sul trasporto da eseguire;
 - c) con preavviso di cinque giorni, quando è necessaria l'adozione di provvedimenti di chiusura completa al transito della strada con deviazione del traffico su itinerari alternativi, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del codice, ovvero la chiusura del tratto stradale interessato ha durata prevedibile superiore ad un'ora.
- (29) Art. 16. 1. Qualora, a causa dell'ingombro o della limitata velocità del veicolo scortato si verifichi un incolonnamento di veicoli, il convoglio dovrà essere fatto accostare e fermare, se possibile al di fuori della carreggiata, per far passare i veicoli che seguono.
 - 1-bis. Se non è possibile adempiere agli obblighi indicati dal comma 1 e si determini la formazione di code, il caposcorta deve tempestivamente segnalare la situazione al più vicino ufficio o comando di un organo di Polizia stradale di cui al comma 1, dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche. Se l'incolonnamento si determina su un'autostrada, la segnalazione deve essere indirizzata al competente Centro operativo autostradale della specialità polizia stradale della polizia di Stato o al più vicino comando della stessa.

1-ter. Nelle curve ovvero nei tratti di strada in cui, per la larghezza del veicolo eccezionale o del suo carico o per la presenza di ostacoli sulla carreggiata ovvero per altra causa, rimanga uno spazio libero rispetto al margine sinistro della carreggiata inferiore a m 3, il personale abilitato del veicolo posto a protezione posteriore del convoglio deve impedire il sorpasso ai veicoli che lo seguono.

1-quater. Qualora sia necessario attraversare i piazzali delle stazioni di esazione delle autostrade, ovvero quando sia necessario impegnare contromano svincoli e rampe di accesso o di uscita sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, la scorta tecnica deve attuare tutti gli interventi previsti dall'art. 16-bis per rendere sicure le manovre; il caposcorta, prima di iniziare le manovre, deve dare comunicazione all'ufficio interessato dell'ente proprietario o concessionario della strada nei tempi e secondo le modalità fissate dal titolo autorizzativo.

2. Nel caso in cui il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità rimanga bloccato, per guasto, per incidente o per altra causa, sulla carreggiata o sulle banchine, devono essere tempestivamente adottate le misure atte a garantire un efficace segnalamento ed un'adeguata protezione, utilizzando, secondo lo schema base della figura 3 dell'allegato D, i dispositivi in dotazione agli autoveicoli di scorta. Le distanze tra i diversi elementi che costituiscono il sistema di segnalamento e protezione possono variare in relazione al tipo di strada, alle condizioni planoaltimetriche ed ambientali di visibilità. In questi casi, dopo aver collocato la segnaletica prescritta, il caposcorta deve tempestivamente comunicare la situazione al più vicino ufficio o comando di un organo di Polizia stradale di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche.

2-bis. Nel caso in cui il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità effettui soste di durata superiore alle 9 ore, il caposcorta dovrà comunicare al compartimento polizia stradale competente per territorio il proprio nominativo ed utenza telefonica, la località e l'orario di inizio e fine della sosta. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata qualora l'itinerario del veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità interessi tratti autostradali. Qualora i mezzi di trasporto siano dotati di un appropriato sistema di navigazione che consenta la localizzazione, la registrazione e la trasmissione dei dati relativi al trasporto eccezionale o in condizioni di eccezionalità, la comunicazione si ritiene adempiuta utilizzando tale sistema. Le caratteristiche nonché le modalità di accesso, visualizzazione e scarico dei dati relativi al movimento del veicolo e/o trasporto in condizioni di eccezionalità sono determinate con provvedimento del Ministero dell'interno.

3. In caso di neve, ghiaccio, scarsa visibilità per nebbia ovvero per altra causa, quando non sia possibile scorgere un tratto di strada corrispondente a m 70 circa, il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità dovrà essere immediatamente allontanato dalla carreggiata e condotto in area idonea di sosta ove non arrechi pericolo per la circolazione ed ove. se necessario, possa esserne adequatamente segnalata la presenza.

(30) Art. 16-bis. 1. Gli interventi necessari a pilotare o a regolare il traffico nel tratto di strada interessato dal passaggio del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità ovvero lungo le strade che vi si immettono, possono essere realizzati solo dal personale di scorta tecnica dotato di abilitazione in corso di validità rilasciata ai sensi dell'art.
5. L'attività di segnalazione della presenza sulla strada o dell'imminente sopraggiungere del veicolo eccezionale o del

trasporto in condizioni di eccezionalità può essere realizzata anche dal personale di scorta non munito di abilitazione, secondo le direttive impartite dal caposcorta e sotto il diretto controllo di una persona abilitata.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati unicamente con i dispositivi indicati dagli articoli 8 e 9.

3. Durante l'effettuazione della scorta tecnica, gli interventi di segnalazione, di pilotaggio o di regolazione di cui al comma 1 devono essere effettuati nel rispetto, in ogni condizione ambientale, di traffico o topografica, dei seguenti criteri operativi:

a) inizio delle manovre o dei segnali necessari con adeguato anticipo rispetto al momento del transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità in modo che, in funzione della velocità e della visibilità presente sul tratto, i veicoli che sopraggiungono o che si immettono sulla strada interessata dal transito, abbiano la possibilità di adeguarsi alle indicazioni impartite dal personale di scorta in tempo utile ed in condizioni di sicurezza;

b) durata temporale limitata al tempo strettamente necessario al transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità, tenendo conto delle esigenze di fluidità del traffico e di sicurezza della circolazione:

c) massima visibilità di tutti coloro che effettuano le segnalazioni manuali sulla carreggiata, rispetto ai veicoli che sopraggiungono o si immettono sul tratto di strada interessato;

d) chiarezza, precisione e non equivocità dei segnali manuali o luminosi.

4. Durante l'effettuazione dei servizi di scorta, il personale abilitato deve sempre indossare il giubbetto rifrangente di cui all'art. 9, comma 1, lettera d). Quando scende dal veicolo e circola sulla strada, lo stesso obbligo vale per il personale non abilitato che si trova sui veicoli in servizio di scorta tecnica e che venga occasionalmente utilizzato per attività di segnalazione ovvero di supporto logistico alle attività di regolazione svolte dagli abilitati.

5. Qualora sia necessario fornire agli utenti che percorrono la strada interessata dal transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità preventivo avviso dell'imminente sopraggiungere del veicolo o del trasporto stesso, il personale abilitato al servizio di scorta tecnica deve provvedere a segnalarlo agli utenti stessi con adeguato anticipo e nei modi più opportuni, imponendo loro di rallentare ed accostarsi al margine della strada, utilizzando la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera b), ovvero con la paletta di cui all'art. 9, comma 1, lettera c). In galleria, di notte, ovvero in condizioni di scarsa visibilità per qualsiasi causa, in luogo o in aggiunta alle segnalazioni con la bandierina, devono essere effettuate segnalazioni luminose a luce rossa con i dispositivi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a). Le medesime segnalazioni possono essere occasionalmente fornite attraverso la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera b), dal personale di scorta non abilitato quando quello abilitato è impegnato in altri interventi di pilotaggio o di regolazione del traffico.

6. In occasione del transito di un veicolo eccezionale o di un trasporto in condizioni di eccezionalità e quando è indispensabile per la marcia o per l'effettuazione di manovre della circolazione del veicolo o del trasporto stesso, il personale abilitato al servizio di scorta tecnica deve provvedere ad invitare gli utenti che percorrono la strada interessata ovvero che vi si immettono da strada laterale o da luogo non soggetto a pubblico passaggio, a rallentare

- e a sospendere temporaneamente la marcia, attraverso segnalazioni manuali effettuate con la paletta di cui all'art. 9, comma 1, lettera c). Le segnalazioni devono essere realizzate in modo non equivoco e devono essere rivolte sia alle correnti di traffico che si trovano sulla strada interessata dal transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità, sia a quelle che vi si immettono da strada laterale o da luogo non soggetto a pubblico passaggio. In galleria, di notte, ovvero in condizioni di scarsa visibilità per qualsiasi causa, in aggiunta alle segnalazioni con la paletta di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), devono essere effettuate segnalazioni luminose a luce rossa con i dispositivi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a).
- 7. Quando il movimento del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità è subordinato all'assenza di altri veicoli sulla strada, il personale abilitato al servizio di scorta tecnica, prima di dare il via libera al movimento dello stesso, deve accertarsi che tutti gli utenti della strada abbiano compreso i suoi segnali manuali o luminosi ed abbiano arrestato la marcia in condizioni di sicurezza.
- 8. La paletta di segnalazione, di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), deve essere usata esclusivamente per le segnalazioni manuali dirette a disciplinare il traffico e per segnalare agli utenti della strada in movimento l'imminente approssimarsi del veicolo o del trasporto eccezionale. L'uso della paletta di segnalazione fuori dai casi indicati è vietato. Nei casi indicati dall'art. 16, comma 2, quando sia istituito un senso unico alternato disciplinato da movieri, devono essere utilizzati i dispositivi di cui all'art. 8, comma 3, lettera b6). In galleria, di notte, ovvero in condizioni di scarsa visibilità per qualsiasi causa, le segnalazioni con i dispositivi di cui all'art. 8, comma 3, lettera b6), devono essere integrate da segnalazioni luminose a luce gialla lampeggiante con i dispositivi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a).

ART. 78 MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI VEICOLI IN CIR-COLAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE



Articolo 78, commi 1, 4 e 5

1. Circolare con veicolo modificato senza aggiornamento della carta di circolazione					
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI	ACCESSORIE	
€ 430,00 € 301,00 0		Ritiro della carta di circolazione (1)			
Da € 430,00 a € 1.731,00 Metà		del massimo: € 865,50	Doppio del minimo: € 860,00		

Circolava con veicolo al quale erano state apportate modifiche ... > vedi Casi senza aver sostenuto con esito favorevole la visita e prova.

Casi

- 1.1 ai dispositivi di segnalazione visiva1.2 ai dispositivi di illuminazione1.3 ai cerchi delle ruote

- agli pneumatici
- alle sospensioni
- 1.6 al paraurti
- ai parafanghi all'alloggiamento della targa
- al serbatoio
- 1.10 al dispositivo silenziatore
 1.11 al dispositivo di protezione posteriore anti incuneamento
 1.12 al dispositivo di protezione laterale
 1.13 allo sterzo

- 1.14 al dispositivo di scarico

- **1.15** al dispositivo retrovisore **1.16** ai dispositivi di ritenuta
- 1.17 alla massa in ordine di marcia (tara)
- 1.18 alle dimensioni massime di ingombro
- 1.19 agli sbalzi massimi
- 1.20 alla carrozzeria
- 1.21 aggiungendo attrezzature particolari
- **1.22** al felaio
- 1.23 sostituendo il telaio
- 1.24 al motore
- 1.25 ai pedali di comando
- 1.26 aggiungendo il gancio di traino
- 1.27 trainando un carrello appendice non inscritto nella carta di circolazione. 1.28 avendo installato altro dispositivo (*specificare*) per il quale è necessaria visita e prova (*es. nei casi previsti* per i portabiciclette a sbalzo (5))

Annotazione sul verbale. La carta di circolazione è ritirata per l'invio all'UMC della provincia di Si autorizza il conducente a condurre il veicolo per il tragitto più breve e per il tempo strettamente necessario per il ricovero del mezzo, in con l'avvertenza che la circolazione successiva al ritiro comporta l'applicazione delle sanzioni dell'articolo 216, comma 6, del codice della strada (1).

Note

- (1) Sanzione accessoria. Per l'applicazione della sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione si applicano le disposizioni dell'art. 216 c.d.s. Vedi sezione "Sanzioni accessorie". L'agente ritira la carta di circolazione e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro all'UMC competente in ragione del luogo della violazione. L'agente annota sul verbale, se non esistono motivi ostativi per la sicurezza della circolazione, che il conducente può quidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo nel luogo da questi indicato.
- (2) Eccezioni. Esistono eccezioni alla regola, come nel caso di pneumatici equivalenti, montaggio della terza luce di stop. portapacchi e portabiciclette, smontaggio dei sedili passeggeri, secondo le direttive del Ministero dei trasporti. Con l'articolo 49, comma 5-ter, lettera g) del decreto legge n. 76/2020 è stato modificato l'articolo 78, comma 1, del codice della strada, per cui sarà stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali siano le tipologie di modifiche per le quali non sarà necessario far sottoporre il veicolo a visita e prova con conseguente aggiornamento della carta di circolazione. Vedi nota 12.

- Ambito di applicazione. In realtà l'articolo 78 del c.d.s. presenta dubbi operativi anche in relazione alla mancanza di un preciso coordinamento tra il precetto, la sanzione e il regolamento. Da un lato il comma 1 imporrebbe che i veicoli a motore ed i loro rimorchi debbano essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C., quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio, dall'altro lato il comma 3 sanziona chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione e l'articolo 236 del regolamento disporrebbe che ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V del Titolo III del regolamento ed individuate con decreto del MIT, o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova. Letteralmente, in assenza del decreto, si dovrebbe ritenere che ben poche siano le caratteristiche che contemporaneamente siano indicate nel certificato di omologazione e nella carta di circolazione e siano anche previste dal decreto del MIT. Ad esempio il colore delle lampade, la posizione dei pedali di comando, il tipo di paraurti, ecc. non sono indicati nella carta di circolazione, né è previsto da un decreto che rientrino tra quelle caratteristiche che comportano l'aggiornamento della carta di circolazione. La prassi e la pratica operativa hanno risolto la questione nel senso che ogni modifica, non espressamente esclusa dall'obbligo di visita e prova, rientra nelle prescrizioni dell'articolo 78.
- (4) Casi specifici. Con la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2003, n. 5619.060.0 è stato precisato che:
 - a) Le luci blu o di altri colori sostituite alle originali: sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni vigenti (art. 151 del c.d.s. e normative CEE), non consentite e perciò sanzionabili, ai sensi dell'art. 78 del c.d.s., mentre il loro uso è altresì sanzionabile ai sensi dell'art. 153, comma 9. Le luci blu (o di altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci contemplate nell'art. 151 sono sanzionabili ai sensi dell'art. 72, anche se non vengono usate. Stesso dicasi delle luci anteriori scorrevoli.
 - b) Gli alettoni, gli spoiler, le minigonne, non essendo elencati tra le caratteristiche costruttive o funzionali, indicate nell'appendice V del titolo III, sezione I (art. 227 del Regolamento), non sono soggetti ad aggiornamento della carta di circolazione; possono essere installati (analogamente ai portapacchi, centine rimovibili, portabiciclette, portasci, ecc.) a cura e sotto l'esclusiva responsabilità del conducente, purché non sporgano dalla sagoma del veicolo, siano efficacemente ancorati, non presentino bordi appuntiti o taglienti. Sul punto però gli autori osservano che comunque essi determinano una variazione di sagoma e di massa, oltre che di assetto aerodinamico, per cui si dubita anche di questa conclusione. In alcuni casi l'istallazione di portabiciclette e portasci posteriormente può determinare indirettamente l'obbligo di visita e prova (vedi nota 5).
 - c) Per il finale delle marmitte, le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli possono essere sostituiti con altri, purché omologati e accompagnati da attestazione del costruttore di omologazione, e purché la rumorosità della marmitta non superi quella indicata sulla carta di circolazione del veicolo (misurata in decibel, al numero di giri previsto). Tali dispositivi non sono da indicare sulle carte di circolazione.
 - d) Ribassamento dell'autovettura. Le direttive comunitarie non prevedono un'altezza minima da terra della parte inferiore delle autovetture. Perciò l'assetto degli autoveicoli in generale non è determinabile dalla carta di

circolazione, ma dalle schede di omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi sui ribassamenti vistosi. Tali ribassamenti comportano la sostituzione, non ammessa, delle sospensioni. In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di omologazione) che trattasi effettivamente di modifica, ricorrono le sanzioni contemplate nell'art. 78 del c.d.s.

e) Vetri scuri. Le specifiche direttive sui vetri dei veicoli stabiliscono l'obbligo della omologazione degli stessi. Gli estremi dell'omologazione devono essere indicati in modo indelebile sui vetri, che possono essere leggermente colorati (azzurrati o simili), ma in modo comunque da lasciare ampia trasparenza. Non sono ammesse, per ora,

pellicole sopra il vetro parabrezza e i vetri laterali per passeggeri.

(5) Strutture portabiciclette e portasci applicate posteriormente a sbalzo. Il MIT ha fornito nuove indicazioni con la circolare prot. n. 25981 del 6 settembre 2023, per cui è ammessa l'installazione di tali strutture amovibili a patto che siano di lunghezza non superiore a 1.20 m. comprensiva delle cose trasportate (biciclette e sci collocati perpendicolarmente all'asse mediano del veicolo), nel rispetto della sagoma e della massa limite del veicolo e di larghezza non superiore. comprensiva delle cose trasportate, a quella dell'autoveicolo con il limite massimo di 2,35 m; in ogni caso, l'altezza, comprensiva delle cose trasportate, non può essere superiore a 2,50 m. Tali strutture possono essere installate sugli autoveicoli di categoria M1 senza l'obbligo di annotazione sul documento di circolazione, salvo che l'installazione ostruisca, anche parzialmente, i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa. In caso di ostruzione anche parziale, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, devono essere installati dispositivi supplementari omologati e corrispondenti in quanto a numero, genere e tipo a quelli previsti sul veicolo, nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilità come prescritto dall'art. 164. comma 1, del c.d.s. I dispositivi originali devono essere occultati. qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e, comunque, in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore, e il loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico mediante l'inserimento o il disinserimento della spina per l'alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura. In caso di ostruzione, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, anche parziale della targa, è disposto l'impiego della targa ripetitrice con le modalità previste per il carrello appendice. Nei casi di ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa, come sopra citato, è necessaria la visita e prova da parte degli U.M.C., ai sensi dell'art. 78 c.d.s., con conseguente aggiornamento del documento di circolazione. Infine, il MIT ha disposto che qualora non sia necessario ripetere la targa posteriore e i dispositivi luminosi, dovrà essere utilizzato l'apposito segnale di cui all'art. 164, comma 6 del c.d.s. e all'articolo 361 del Regolamento di esecuzione (carichi sporgenti).

Per gli aspetti sanzionatori, il Ministero dell'interno con la circolare prot. n. 31235 dell'8 settembre 2023 poi integrata dalla successiva circolare prot. n. 33197 del 29 settembre 2023 ha prospettato le sequenti violazioni:

- in caso di installazione della struttura che non comporta ostruzione, neanche parziale, della targa o dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, senza aver segnalato la sporgenza con l'apposito pannello quadrangolare, si configura la violazione di cui all'art. 164, commi 6 e 8 c.d.s.;
- in caso di installazione della struttura che comporta ostruzione, anche parziale, della targa o dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione senza aver sottoposto il veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione, si configura la violazione di cui all'art. 78. commi 3 e 4 c.d.s.. con ritiro del documento di circolazione;

- in caso di installazione della struttura che comporta ostruzione, anche parziale, dei dispositivi di segnalazione visiva
 e di illuminazione, senza che siano stati collocati posteriormente dispositivi supplementari funzionanti, si configura
 la violazione di cui all'art. 164, commi 1 e 8 c.d.s.;
- in caso di installazione della struttura che comporta ostruzione, anche parziale, della targa senza che sia stata collocata posteriormente una targa ripetitrice, si configura la violazione di cui all'art. 164, commi 1 e 8 c.d.s.;
- in caso di mancato occultamento dei dispositivi luminosi originali, quando è installata una struttura contenente luci supplementari, si configura la violazione di cui all'art. 79 c.d.s.
 Le violazioni degli ultimi tre punti possono concorrere con quella di cui all'art. 78 c.d.s., qualora il veicolo non sia

stato sottoposto a visita e prova presso l'UMC.

- (6) Strutture destinate al trasporto di ciclomotori e motocicli applicate posteriormente a sbalzo sulle autocaravan. La circolare di cui al punto precedente, ha ribadito che è consentita la installazione, fin dall'origine da parte del costruttore in sede di omologazione, di struttura portamotocicli inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria del veicolo. La installazione successiva alla immatricolazione viene consentita all'unica condizione che il veicolo venga reso uguale alla versione con portamoto omologata dal costruttore dell'autocaravan e in tal caso si procede all'aggiornamento della carta di circolazione previa apposita dichiarazione in tal senso da parte del costruttore del veicolo, o di un'officina dal medesimo autorizzata. La presenza di una struttura portamotocicli deve risultare nella carta di circolazione dell'autocaravan.
- (7) Installazione impianto GPL o metano (CNG). Con circolare MIT del 13 febbraio 2009, prot. 14998/23.30 è stata ritenuta consentita la circolazione di un veicolo al quale sia stato installato un impianto di alimentazione GPL o CNG, in attesa della prescritta visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione, alle seguenti condizioni: a) l'impianto sia stato installato da una ditta autorizzata; b) il veicolo circoli solo ed esclusivamente con il sistema di alimentazione originario e con il/i serbatoio/i GPL o CNG vuoto/i; c) sia stata prenotata la prescritta visita e prova, per l'aggiornamento della carta di circolazione, presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile (UMC). Conseguentemente, durante la sua circolazione, a bordo del veicolo dovranno essere tenuti, tra gli altri, i seguenti documenti: a) la dichiarazione della ditta installatrice dell'impianto riportante in calce la seguente annotazione: "avvertenza: fino all'esito positivo della visita e prova presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile l'impianto di alimentazione a GPL/CNG non può essere utilizzato ed il veicolo deve circolare con il/i serbatoio/i vuoto/i". L'avvertenza deve essere completata con la firma, per presa visione, dell'intestatario del veicolo; b) "COPIA DICHIARANTE" della domanda di aggiornamento della carta di circolazione (redatta sul modulo TT 2119 e registrata presso il competente UMC) riportante nel retro l'annotazione della prenotazione della visita e prova con l'indicazione della data e del luogo ove la stessa verrà effettuata.

Secondo il MIT, il mancato rispetto di una delle condizioni sopra riportate comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 78 c.d.s.

(8) Misure pneumatici. Possono essere montati pneumatici delle misure indicate nella carta di circolazione, con l'indice di carico ivi indicato (o superiore) e nel rispetto dell'indice di velocità (o superiore); per il periodo invernale determinato dal Ministero dal 15 ottobre al 15 aprile è possibile però utilizzare pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello indicato nel documento di circolazione e comunque non inferiore a Q; tale possibilità è stata estesa al di fuori del

- periodo invernale sino al 15 maggio per consentire il cambio degli pneumatici invernali. Oltre tale periodo non è vietato circolare con pneumatici invernali che, nel rispetto delle caratteristiche dimensionali e di carico indicate nel documento di circolazione, hanno un indice di velocità pari o superiore a quello indicato nella carta di circolazione; se invece il codice è inferiore si applicano le sanzioni previste dall'articolo 78 del codice della strada in quanto si tratta di dispositivi diversi da quelli indicati nel documento e al di fuori della deroga concessa nel solo periodo 15 ottobre-15 maggio.
- (9) Sistemi ruote. Per effetto del decreto ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20 (in vigore dal 1° gennaio 2015 e rinviato per alcuni costruttori al 1° ottobre 2015), per i veicoli M1 e M1G (fuoristrada) è stata prevista l'omologazione nazionale per i cerchi delle ruote contraddistinta dalla sigla NAD, seguita da una lettera che indica l'anno (progressivamente dal 2013, D, sino al 2030, Y) e da tre cifre che indicano l'omologazione base. L'installazione del sistema ruote deve essere effettuato da un'autofficina autorizzata, che rilascia una dichiarazione di corretta installazione conforme all'allegato E del decreto, che deve accompagnare il veicolo durante la circolazione insieme al certificato di conformità del sistema ruote, per essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di polizia. La loro mancanza al seguito comporta l'applicazione della sanzione dell'articolo 180, comma 7, prevista dallo stesso decreto (art. 7, comma 3). Solo se sono stati montati pneumatici di misure diverse da quelle previste dalla carta di circolazione è necessario sottoporre il veicolo a visita e prova, con il conseguente aggiornamento della carta di circolazione mediante apposita etichetta autoadesiva recante la dicitura "pneumatici in alternativa ... (misura) ... con sistema ruota omologato con n. ...".
- (10) Smontaggio dei sedili. É ammesso lo smontaggio di uno o più sedili posteriori nelle autovetture senza necessità di aggiornamento della carta di circolazione, in quanto il numero di posti riportato nel documento va inteso quale numero massimo ammissibile (in tal senso circolare n. 56/96 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e successiva lettera ministeriale prot. n. 1017/DC1-D.C. IV n. B 107 del 3 dicembre 1997).
- (11) Paratie divisorie sui veicoli destinati ai servizi di autotrasporto pubblico non di linea. Con circolare MIT 14 aprile 2020 prot. n. 10830, nell'ambito delle strategie per contenere la diffusione del nuovo Coronavirus, il Ministero ha ritenuto opportuno consentire l'uso di vetrature di plastica flessibile, di cui al punto 2.6.2. del regolamento UNECE 43, recanti il relativo marchio di nomologazione e la marcatura aggiuntiva "IX", la quale indica che trattasi di plastica flessibile. Ai fini dell'installazione il MIT ha ritenuto che non sia necessario procedere all'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 c.d.s. Ai fini delle successive verifiche, anche su strada, l'installatore rilascierà apposita dichiarazione che deve essere tenuta a bordo del veicolo per essere esibita agli Organi di polizia stradale e in sede di revisione annuale del veicolo. Con successiva circolare MIT prot. n. 11169 del 20 aprile 2020 sono state ammesse soluzioni provvisorie in ragione dell'emergenza sanitaria, dando atto della difficoltà di reperire le paratie omologate. In sostanza è concessa l'installazione temporanea di paratie, generalmente limitate all'area di più facile contatto fra il sedile del conducente e i posti posteriori, realizzate in policarbonato compatto trasparente o PVC trasparente, entrambi di basso spessore, caratterizzate da grande flessibilità, tali da non incidere negativamente sulla salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei veicoli anche in caso di eventuale incidente. L'installazione non deve interferire con gli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dei sedili, né deve alterare o ostacolare il funzionamento degli altri dispositivi di sicurezza originari del veicolo sul quale siano state installate, come ad esempio gli airbag laterali (soprattutto se sono di tipo "a tendina") e per il loro fissaggio si deve evitare l'uso di materiali che possano rappresentare rischio di lesioni in caso di urto. Anche in caso di utilizzo di tali paratie

provvisorie non ricorrono le condizioni per procedere all'aggiornamento della carta di circolazione a seguito di visita e prova a norma dell'art. 78 del codice della strada. La loro installazione deve essere comunque effettuata da un'officina autorizzata che rilascia apposita dichiarazione, redatta secondo il facsimile riportato in allegato. La dichiarazione sarà tenuta a bordo del veicolo per essere esibita agli Organi di polizia stradale e in sede di revisione annuale del veicolo.

- (12) Modifiche senza visita e prova. Con il decreto ministeriale 8 gennaio 2021 all. A modificato dal decreto 5 novembre 2021 sono state individuate le modifiche ai veicoli per le quali l'aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova, quali:
 - 1. Sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;
 - 2. Installazione o rimozione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1;
 - 3. Installazione per sostituzione di attacco sferico montato sul timone di rimorchi di categoria internazionale 0 destinati ad essere trainati dai veicoli di categoria internazionale M1 e N1;
 - 4. Installazione o rimozione dei doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida;
 - 5. Installazione o rimozione di adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili:
 - 5.1. Pomello al volante:
 - 5.2. Centralina comandi servizi:
 - 5.3. Inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria;
 - 5.4. Spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, ecc.);
 - 5.5. Specchio retrovisore grandangolare interno;
 - 5.6. Specchio retrovisore aggiuntivo esterno.

Con circolare n. 300/STRAD/3809.U/2022 del 4 febbraio 2022 il Ministero ha precisato che in caso di controllo stradale in cui sia accertata una delle modifiche suindicate, nelle more dell'aggiornamento della carta di circolazione, l'interessato può esibire la dichiarazione redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000, rilasciata dall'officina accreditata che attesta l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte. La formulazione del decreto ministeriale induce a ritenere che le violazioni agli obblighi connessi alle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali ivi indicate non possono essere sanzionate ai sensi dell'art. 78, comma 3, del codice dalla strada, che punisce chi circola con un veicolo che non sia sottoposto a visita e prova quando ciò è richiesto dalla norma stessa. Ciò in quanto, il citato decreto non prevede più l'obbligo di visita e prova cui si collegava la sanzione prevista dallo stesso art. 78, comma 3, del codice della strada. Di conseguenza, il mancato aggiornamento della carta di circolazione richiesto per completare l'iter previsto dal decreto ministeriale integra una mera irregolarità amministrativa che, al momento, è priva di specifica sanzione. Diversamente, quando la modifica di una delle caratteristiche costruttive elencate nel decreto non sia effettuata da un'officina autorizzata, in caso di circolazione, trova applicazione l'art. 71, comma 6, del codice della strada in quanto il veicolo modificato non è più conforme alle disposizioni tecniche dettate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. Con l'art. 4-bis della legge 9 novembre 2021, n. 156, viene stabilito che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto è autorizzato a modificare l'allegato A del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. n. 37 del 13 febbraio 2021, inserendo tra le modifiche ai veicoli per le quali l'aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova ai sensi dell'articolo 78. comma 1, del codice della strada anche quelle riquardanti i sistemi ruota.

ART. 79 EFFICIENZA DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI IN CIRCOLAZIONE



NOTE INTRODUTTIVE

I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza, e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2 dell'art. 79 c.d.s., nel rispetto delle prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda gli pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti. Appare evidente che l'operatore della strada potrà effettuare una sommaria verifica di tali prescrizioni, basandosi sulle proprie cognizioni tecniche e sull'esperienza, esprimendo una valutazione soggettiva che dovrà essere cristallizzata nel verbale e, possibilmente, in una documentazione fotografica. L'attenzione dell'operatore dovrà rivolgersi ai dispositivi obbligatori previsti dall'articolo 72 del c.d.s., alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi dell'articolo 227 del Regolamento e agli elementi del veicolo oggetto della visita di revisione, che di seguito si riportano. Si rappresenta la necessità di un controllo scrupoloso soprattutto in caso di incidente stradale dove il veicolo non sia soggetto a sequestro probatorio. Di seguito dispositivi e caratteristiche oggetto dell'articolo 79 del codice della strada.

Dispositivi obbligatori previsti dall'articolo 72 del codice della strada				
Ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli	a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico; c) dispositivi di segnalazione acustica; d) dispositivi retrovisori; e) pneumatici o sistemi equivalenti.			
Autoveicoli e motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t	Dispositivo per la retromarcia.			

a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti; b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162; c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel Regolamento.	
Strisce posteriori e laterali retroriflettenti.	
nti al Dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua i caso di precipitazioni.	
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico; c) dispositivi di segnalazione acustica; d) dispositivi retrovisori; e) pneumatici o sistemi equivalenti; f) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti; g) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162; h) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento; i) dispositivo per la retromarcia.	
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; e) pneumatici o sistemi equivalenti.	

APPENDICE V - Articolo 227 (Caratteri	stiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi)
A - MASSE, DIMENSIONI ED ALLESTIMENTI	a) Massa in ordine di marcia (tara) b) Massa massima tecnicamente ammissibile c) Masse massime sugli assi d) Dimensioni massime di ingombro e) Numero assi ed interassi f) Carreggiata g) Sbalzi massimi h) Fascia di ingombro i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti f) Tipo della struttura portante m) Carrozzeria n) Attrezzature particolari
B - PRESTAZIONI	a) Determinazione velocità calcolata b) Verifica della velocità massima c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile d) Determinazione consumo combustibile e) Prova di accelerazione in piano f) Spunto in salita g) Rapporto potenza-massa h) Massa rimorchiabile i) Tipo della trasmissione e rapporti
C - SICUREZZA ATTIVA	a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione b) Impianto elettrico c) Avvisatori acustici d) Tergiproiettori e) Frenatura, sistema frenante ed elementi costitutivi f) Specchi retrovisori g) Sbrinamento e disappannamento del parabrezza

	h) Riscaldamento abitacolo
	i) Serbatoi carburante e prevenzione incendi
	/) Porte (serrature e cerniere - pedane)
	m) Campo di visibilità del conducente
	n) Tergilavacristallo parabrezza
	a) Cerchi e ruote
	p) Pneumatici e sospensioni
	g) Sistemazione dei pedali di comando
D - SICUREZZA PASSIVA	a) Urti e ribaltamento
	b) Antifurto
	c) Vetri di sicurezza
	d) Ancoraggi delle cinture di sicurezza
	e) Paraurti per autovetture
	f) Protezione posteriore anti incuneamento
	g) Protezione contro lo spostamento del carico
	h) Protezione laterale
	i) Parafanghi
	/ Calzatoie
	m) Sterzo
	n) Sistemazione interna e rumorosità, resistenza dei sedili e loro anco-
	raggi
	o) Cinture di sicurezza
	p) Sistemi di ritenuta bambini
	q) Appoggiatesta
	r) Sporgenze esterne s) Limitazione all'impiego di determinati materiali
	t) Resistenza cabine
	u) Identificazione veicoli lunghi e/o pesanti
	v) Paraspruzzi
	z) Recipienti semplici a pressione
	Isogue

E - PROTEZIONE AMBIENTALE	Antidisturbi radio Rumorosità esterna veicoli a motore Emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione spontanea o ad accensione comandata Posizione tubo di scarico Durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico
F - NORME PER PARTICOLARI CATEGORIE DI VEICOLI	 a) Caratteristiche delle autoambulanze b) Caratteristiche dei veicoli di interesse storico o collezionistico c) Caratteristiche degli autobus d) Caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto merci e) Caratteristiche delle autocaravan f) Caratteristiche dei veicoli per trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente o in servizio di piazza g) Caratteristiche dei veicoli blindati e/o adibiti a servizi di polizia h) Caratteristiche dei ciclomotori i) Caratteristiche del quadricicii a motore f) Equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi m) Caratteristiche dei filoveicoli
G - DISPOSIZIONI FISCALI	 a) Alloggiamento targa b) Potenza fiscale c) Potenza fiscale dei motori elettrici d) Targhette e iscrizioni e) Marcatura di identificazione del motore
H - VARIE	 a) Tachimetro b) Cronotachigrafo c) Retromarcia d) Organi di aggancio e di traino degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati e) Abbinamento per tipi o classi delle motrici con rimorchi/semirimorchi

f) Dispositivo di rimorchio dei veicoli in avaria od in rimozione g) Identificazione comandi, spie, indicatori
h) Portabagagli
i) Portasci I) Antenna radio e radiotelefonica

APPENDICE IX - Articolo 238 (Elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico)	
VEICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 80, COMMA 4 DEL CODICE	
1. DISPOSITIVI DI FRENATURA	1.1. FRENO DI SERVIZIO 1.1.1. Stato meccanico 1.1.2. Efficienza 1.1.3. Equilibratura 1.1.4. Pompa a vuoto e compressore
	1.2. FRENO DI SOCCORSO 1.2.1. Stato meccanico 1.2.2. Efficienza 1.2.3. Equilibratura
	1.3. FRENO A MANO 1.3.1. Stato meccanico 1.3.2. Efficienza
	1.4. FRENO DI RIMORCHIO O DI SEMIRIMORCHIO 1.4.1. Stato meccanico-Frenatura automatica 1.4.2. Efficienza
2. STERZO E VOLANTE	2.1. STATO MECCANICO 2.2. VOLANTE DELLO STERZO 2.3. GIOCO DELLO STERZO

3. VISIBILITÀ	3.1. CAMPO DI VISIBILITÀ 3.2. VETRI 3.3. RETROVISORI 3.4. TERGICRISTALLO 3.5. LAVAVETRO
4. LUCI, RIFLETTORI E CIRCUITO ELETTRICO	4.1. PROIETTORI ABBAGLIANTI E ANABBAGLIANTI 4.1.1. Stato e funzionamento 4.1.2. Orientamento 4.1.3. Commutazione 4.1.4. Efficacia visiva
	4.2. LUCI DI POSIZIONE E LUCI D'INGOMBRO 4.2.1. Stato e funzionamento 4.2.2. Colore ed efficacia
	4.3. LUCI DI ARRESTO 4.3.1. Stato e funzionamento 4.3.2. Colore ed efficacia visiva
	4.4. INDICATORI LUMINOSI DI DIREZIONE 4.4.1. Stato e funzionamento 4.4.2. Colore ed efficacia visiva 4.4.3. Commutazione 4.4.4. Frequenza di lampeggiamento
	4.5. PROIETTORI FENDINEBBIA ANTERIORI E POSTERIORI 4.5.1. Posizione 4.5.2. Stato e funzionamento 4.5.3. Colore ed efficacia visiva
	4.6. PROIETTORI DI RETROMARCIA 4.6.1. Stato e funzionamento 4.6.2. Colore ed efficacia visiva

	4.7. DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE DELLA TARGA DI IMMATRICOLA- ZIONE POSTERIORE 4.8. CATARIFRANGENTI - STATO E COLORE 4.9. SPIE 4.10. COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA IL VEICOLO TRAINANTE E IL RIMOR- CHIO O IL SEMIRIMORCHIO
	4.11. CIRCUITO ELETTRICO
5. ASSI, RUOTE, PNEUMATICI E SOSPENSIONI	5.1. ASSI 5.2. RUOTE E PNEUMATICI 5.3. SOSPENSIONI
6. TELAIO ED ELEMENTI FISSATI AL TELAIO	6.1. TELAIO O CASSONE ED ELEMENTI FISSATI AL TELAIO 6.1.1. Stato generale 6.1.2. Tubi di scappamento e silenziatori 6.1.3. Serbatoi e tubi per carburante 6.1.4. Caratteristiche geometriche e stato del dispositivo posteriore di protezione, autocarri 6.1.5. Supporto della ruota di scorta 6.1.6. Dispositivo di accoppiamento dei veicoli trainanti, dei rimorchi e dei semirimorchi 6.2. CABINA E CARROZZERIA 6.2.1. Stato generale 6.2.2. Fissaggio 6.2.3. Porte e serrature 6.2.4. Pavimento 6.2.5. Sedile del conducente 6.2.6. Predellini
7. ALTRI EQUIPAGGIAMENTI	7.1. CINTURE DI SICUREZZA 7.2. ESTINTORI 7.3. SERRATURE E DISPOSITIVI ANTIFURTO 7.4. DISPOSITIVO PLURIFUNZIONALE DI SOCCORSO 7.5. TRIANGOLO DI SEGNALAZIONE

	7.6. CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
	7.7. PANNELLI FLUORORIFRANGENTI POSTERIORI
	7.8. CUNEO (I) FERMARUOTA 7.9. AVVISATORE ACUSTICO
	7.10. TACHIMETRO
	7.11. TACHIGRAFO (PRESENZA E SIGILLATURA)
8. EFFETTI NOCIVI	8.1. RUMORI
	8.2. GAS DI SCAPPAMENTO 8.3. ELIMINAZIONE DEI DISTURBI RADIO
9. CONTROLLI SUPPLEMENTARI PER I VEI- COLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI	9.1. USCITA(E) DI SICUREZZA (COMPRESI I MARTELLI PER INFRANGERE CRI- STALLI), TARGHETTE INDICATRICI DELLA(E) USCITA(E) DI SICUREZZA
PERSONE	9.2. RISCALDAMENTO
	9.3. SISTEMA DI AERAZIONE
	9.4. DISPOSIZIONE DEI SEDILI 9.5. ILLUMINAZIONE INTERNA
10. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO	10.1. TARGA D'IMMATRICOLAZIONE 10.2. NUMERO DEL TELAIO
VEICOLI DI CU	I ALL'ARTICOLO 80, COMMA 3 DEL CODICE
1. DISPOSITIVI DI FRENATURA	1.1. FRENO DI SERVIZIO
I. DIGI GOTTUT BITTIERAT GITA	1.1.1. Stato meccanico
	1.1.2. Efficienza
	1.1.3. Equilibratura
	1.2. FRENO A MANO
	1.2.1. Stato meccanico
	1.2.2. Efficienza
2. STERZO	2.1. STATO MECCANICO
	2.2. GIOCO DELLO STERZO
	2.3. FISSAGGIO DEL SISTEMA DI STERZO
	2.4. CUSCINETTI DELLA RUOTA

(segue)

3.1. CAMPO DI VISIBILITÀ 3.2. VETRI 3.3. RETROVISORI 3.4. TERGICRISTALLO 3.5. LAVAVETRO
4.1. PROIETTORI ANABBAGLIANTI E ABBAGLIANTI 4.1.1. Stato e funzionamento 4.1.2. Orientamento 4.1.3. Commutazione 4.2. STATO E FUNZIONAMENTO, STATO DEI VETRI PROTETTIVI, COLORE ED EFFICACIA VISIVA 4.2.1. Luci di posizione 4.2.2. Luci di arresto visiva 4.2.3. Indicatori luminosi di direzione 4.2.4. Proiettori di retromarcia 4.2.5. Proiettori fendinebbia 4.2.6. Dispositivo illuminazione targa 4.2.7. Catarifrangenti 4.2.8. Luci di segnalazione di veicolo fermo
5.1. ASSI 5.2. RUOTE E PNEUMATICI 5.3. SOSPENSIONI
6.1. TELAIO O CASSONE ED ELEMENTI FISSATI AL TELAIO 6.1.1. Stato generale 6.1.2. Tubi di scappamento e silenziatori 6.1.3. Serbatoi e tubi per carburante 6.1.4. Supporto della ruota di scorta 6.1.5. Sicurezza del dispositivo di accoppiamento (se del caso) 6.2. CARROZZERIA 6.2.1. Stato strutturale 6.2.2. Porte e serrature

(segue)

7. ALTRI EQUIPAGGIAMENTI	7.1. FISSAGGIO DEL SEDILE DEL CONDUCENTE 7.2. FISSAGGIO DELLA BATTERIA 7.3. AVVISATORE ACUSTICO 7.4. DISPOSITIVO PLURIFUNZIONALE DI SOCCORSO 7.5. TRIANGOLO DI SEGNALAZIONE 7.6. CINTURE DI SICUREZZA 7.6.1. Sicurezza di montaggio 7.6.2. Stato delle cinture 7.6.3. Funzionamento
8. EFFETTI NOCIVI	8.1. RUMORI 8.2. GAS DI SCAPPAMENTO
10. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO	10.1. TARGA D'IMMATRICOLAZIONE 10.2. NUMERO DEL TELAIO

Articolo 79, commi 1 e 4

1. Circolare con dispositivi non efficienti						
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI PUNTI SANZIONI ACCESSORIE						
€ 87,00	€ 60,90	0	non previste			
Da € 87,00 a €	344,00	Metà	Metà del massimo: € 172,00 Doppio del minimo: € 17		pio del minimo: € 174,00	

1.1 Circolare con dispositivi non efficienti durante una competizione di velocità organizzata con veicoli a motore

1.2 Circolare con dispositivi non efficienti durante una gara di velocità con veicoli a motore

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI A	CCESSORIE
€ 1.208,00	€ 845,60	0	non pro	eviste
Da € 1.208,00	a € 12.084,00	Metà	del massimo: € 6.042,00 Doppio del minimo: € 2.41	

- 1. Alla guida del veicolo indicato circolava ... > vedi Casi.
- 1.1 Alla guida del veicolo indicato circolava ... > vedi Casi durante una competizione di velocità organizzata con veicoli a motore.
- 1.2 Alla guida del veicolo indicato circolava ... > vedi Casi durante una gara di velocità con veicoli a motore.

Casi

- 1 con i dispositivi di segnalazione visiva non funzionanti
- 2 con i dispositivi di illuminazione non funzionanti
- 3 con i cerchi delle ruote danneggiati
- 4 con il sistema di frenatura non efficiente
- 5 con gli pneumatici danneggiati (7)
- 6 con gli pneumatici usurati (8)
- 7 con i parafanghi danneggiati
- 8 con l'alloggiamento della targa danneggiato
- 9 con il serbatoio danneggiato
- 10 con il dispositivo silenziatore non funzionante
- 11 con i paraurti danneggiati
- 12 con il dispositivo di protezione posteriore anti incuneamento danneggiato
- 13 con il dispositivo di protezione laterale danneggiato
- 14 con lo sterzo non funzionante
- 15 con il dispositivo di scarico danneggiato
- 16 con il dispositivo retrovisore non efficiente
- 17 con i dispositivi di ritenuta non efficienti
- 18 con la carrozzeria danneggiata (9)
- 19 con il telaio danneggiato (9)
- 20 con i pedali di comando non efficienti
- 21 con le sospensioni non efficienti
- 22 con i vetri danneggiati (10)

- 23 con le strisce retroriflettenti non efficienti
- 24 con il segnale di pericolo di cui all'articolo 162 del codice della strada non efficiente
- 25 con il contachilometri guasto
- 26 con i dispositivi per la riduzione della nebulizzazione dell'acqua non efficienti
- 27 con i tergicristalli non efficienti
- 28 con gli estintori non efficienti (es. per gli autobus che ne devono essere dotati) (1)
- 29 con i dispositivi di agganciamento non efficienti
- 30 con i pannelli retroriflettenti non efficienti

- (1) Estintori sugli autobus. Vedi nota 8 all'articolo 72.
- (2) Precisazioni nel verbale. Specificare nel dettaglio l'inefficienza riscontrata.
- (3) Comunicazione UMC. Qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità o inquinamento prescritti si deve comunicare la circostanza all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'eventuale emissione del provvedimento di revisione singola ex art. 80, comma 5 del c.d.s.
- (4) Ordine di non proseguire al marcia. I funzionari, gli ufficiali e gli agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo, possono ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada.
- (5) Ambito di applicazione. Ove l'inefficienza riscontrata riguardi più componenti di un medesimo dispositivo, deve essere contestata una sola violazione (esempio l'inefficienza di tutti gli indicatori di direzione); diversamente, quando l'inefficienza riguarda dispositivi diversi, si contestano tante violazioni quanti sono i dispositivi non funzionanti (es. per l'inefficienza di due dispositivi di ritenuta, degli indicatori di direzione e degli pneumatici, si contestano tre violazioni).
- (6) Competizione sportiva. Nei casi in cui il veicolo è adoperato durante una competizione di velocità organizzata con veicoli a motore (articolo 9-bis del codice della strada) o durante una gara di velocità con veicoli a motore (articolo 9-ter del codice della strada) si applica la sanzione pecuniaria maggiorata (casi 1.1 e 1.2).
- (7) Sia le ruote che gli pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sugli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli devono essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano compromettere la sicurezza.
- (8) Il **battistrada**, ove previsto, dovrà avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; la profondità degli intagli principali del battistrada dovrà essere di almeno 1,60 mm per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno 1.00 mm per i motoveicoli e di almeno 0.50 mm per i ciclomotori. Per intagli principali si

- intendono gli intagli larghi situati nella zona centrale del battistrada che copre all'incirca i tre quarti della superficie dello stesso.
- (9) La carrozzeria ed il telaio devono essere in buono stato d'uso e manutenzione. In particolare il telaio non deve presentare rotture, anche se localizzate.
- (10) Tutti i vetri interessanti la visibilità del conducente non devono presentare rotture, anche se localizzate.

Articolo 79, commi 1 e 4

2. Circolare con dispositivi non regolarmente installati						
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI PUNTI SANZIONI ACCESSORIE						
€ 87,00	€ 60,90	0	non previste			
Da € 87,00 a € 3	344,00	Metà	Metà del massimo: € 172,00 Doppio del minimo: € 174			

2.1 Circolare con dispositivi non regolarmente installati durante una competizione di velocità organizzata con veicoli a motore

2.2 Circolare con dispositivi non regolarmente installati durante una gara di velocità con veicoli a motore

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE		
€ 1.208,00	€ 845,60	0	non previste		
Da € 1.208,00 a	€ 12.084,00	Metà	del massimo: € 6.042,00 Doppio del	minimo: € 2.416,00	

- 2. Alla guida del veicolo circolava ... > vedi Casi.
- 2.1 Alla guida del veicolo circolava ... > vedi Casi durante una competizione di velocità organizzata con veicoli a motore.
- 2.2 Alla guida del veicolo circolava ... > vedi Casi durante una gara di velocità con veicoli a motore.

Casi

- 1 con i dispositivi di segnalazione visiva non correttamente installati
- 2 con i dispositivi di illuminazione non correttamente installati

- 3 con i cerchi delle ruote non correttamente installati
- 4 con il sistema di frenatura non efficiente
- 5 con gli pneumatici non correttamente installati (13)
- 6 con i paraurti non correttamente installati
- 7 con i parafanghi non correttamente installati
- 8 con l'alloggiamento della targa non correttamente installato
- 9 con il serbatoio non correttamente installato
- 10 con il dispositivo silenziatore non correttamente installato
- 11 con il dispositivo di protezione posteriore anti incuneamento non correttamente installato
- 12 con il dispositivo di protezione laterale non correttamente installato
- 13 con lo sterzo non correttamente installato
- 14 con il dispositivo di scarico non correttamente installato
- 15 con i dispositivi di agganciamento non correttamente installati
- 16 con il dispositivo retrovisore non correttamente installato
- 17 con i dispositivi di ritenuta non correttamente installati
- 18 con le strisce retroriflettenti non correttamente installate
- 19 con i dispositivi per la riduzione della nebulizzazione dell'acqua non correttamente installati
- 20 con i tergicristalli non correttamente installati
- 21 con gli estintori non correttamente installati (es. per gli autobus che ne devono essere dotati)
- 22 con i pannelli retroriflettenti non correttamente installati
- 23 con dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva supplementari installati nel caso di occultamento anche parziale di quelli principali determinata dall'installazione di strutture portabiciclette, senza occultamento dei dispositivi originali (rif. circ. del Ministero dell'interno prot. n. 33197 del 29 settembre 2023 vedi nota 5 art. 78)

- (11) Vedi note ipotesi 1.
- (12) Descrizione. Riportare nel dettaglio la descrizione dell'installazione non corretta.
- (13) Montaggio pneumatici. Per quanto riguarda i pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, occorre fare riferimento alla direttiva comunitaria 92/23/CEE del 31 marzo 1992 ed al relativo decreto ministeriale di attuazione 30 marzo 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994. L'allegato IV della succitata direttiva, recante le prescrizioni relative ai veicoli per quanto concerne il montaggio dei pneumatici, al paragrafo 3.2.1. dispone che "Tutti i pneumatici

montati su un veicolo, esclusi eventuali pneumatici di scorta per uso temporaneo, devono avere la stessa struttura", considerato che quest'ultima può essere di tipo diagonale, radiale o cinturata incrociata. Al successivo paragrafo 3.2.2. dello stesso allegato viene inoltre disposto che "Tutti i pneumatici montati su un asse devono essere dello stesso tipo". Il "tipo di pneumatico" è definito nel paragrafo 2.1 dell'allegato Il al decreto 30 marzo 1994 come segue: 2.1. "Tipo di pneumatico": una categoria di pneumatici che non presentano differenze per quanto riguarda i seguenti punti essenziali: Nome del fabbricante o marchio commerciale; Designazione dimensionale; Categoria di utilizzazione: normale: pneumatico per uso normale su strada, speciale: pneumatico per uso speciale, ad esempio per uso misto (su strada e fuoristrada) e per velocità limitata, pneumatico da neve, pneumatico di scorta provvisorio; Struttura (diagonale, cinturato incrociato, radiale); Categoria di velocità; Indice di capacità di carico; Sezione trasversale.

Quindi, se gli pneumatici dell'autovettura sono montati a coppie (dello stesso tipo) sul medesimo asse è sufficiente che tutti abbiano la stessa struttura (diagonale, cinturato incrociato, radiale). Pertanto, se gli pneumatici sono quelli indicati sulla carta di circolazione come equivalenti e quelli montati sullo stesso asse sono dello stesso tipo, non vi sono violazioni. Diversamente, l'inosservanza delle suddette prescrizioni nel montaggio degli pneumatici comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 dell'art. 79 del c.d.s., per la circolazione con un dispositivo di cui all'art. 72 non regolarmente installato.

Articolo 79, commi 1 e 4

3. Circolare con dispositivi alterati						
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI PUNTI SANZIONI ACCESSORIE						
€ 87,00	€ 60,90	0	non previste			
Da € 87,00 a €	344,00	Metà	età del massimo: € 172,00 Doppio del minimo: € 174,0			

3.1 Circolare con dispositivi alterati durante una competizione di velocità organizzata con veicoli a motore 3.2 Circolare con dispositivi alterati durante una gara di velocità con veicoli a motore

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE		
€ 1.208,00	€ 845,60	0	non previste		
Da € 1.208,00 a	€ 12.084,00	Metà	del massimo: € 6.042,00		Doppio del minimo: € 2.416,00

3. Alla guida del veicolo circolava ... > vedi Casi.

- 3.1 Alla guida del veicolo circolava ... > vedi Casi durante una competizione di velocità organizzata con veicoli a motore.
- 3.2 Alla guida del veicolo circolava ... > vedi Casi durante una gara di velocità con veicoli a motore.

Casi

- 1 con i dispositivi di segnalazione visiva alterati
- 2 con i dispositivi di illuminazione alterati
- 3 con i cerchi delle ruote alterati
- 4 con il sistema di frenatura alterato
- 5 con gli pneumatici alterati
- 6 con i paraurti alterati
- 7 con i parafanghi alterati
- 8 con l'alloggiamento della targa alterato
- 9 con il serbatojo alterato
- 10 con il dispositivo silenziatore alterato
- 11 con il dispositivo di protezione posteriore anti incuneamento alterato
- 12 con il dispositivo di protezione laterale alterato
- 13 con lo sterzo alterato
- 14 con il dispositivo di scarico alterato
- 15 con il dispositivo retrovisore alterato
- 16 con i dispositivi di ritenuta alterati
- 17 con il telaio alterato
- 18 con i pedali di comando alterati
- 19 con le sospensioni alterate
- 20 con i vetri alterati
- 21 con le strisce retroriflettenti alterate
- 22 con il segnale di pericolo di cui all'articolo 162 del codice della strada alterato
- 23 con il contachilometri alterato

. . .

- 24 con i dispositivi per la riduzione della nebulizzazione dell'acqua alterati
- 25 con i tergicristalli alterati
- 26 con gli estintori alterati (es. per gli autobus che ne devono essere dotati)
- 27 con i dispositivi di agganciamento alterati
- 28 con i pannelli retroriflettenti alterati

- (14) Vedi note ipotesi 1.
- (15) Descrizione violazione. Riportare nel dettaglio la descrizione dell'alterazione.

ART. 84 LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE



Articolo 84, comma 7

1. Adibire a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso							
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIO	ONI ACCESSORIE			
Ipotesi a) (auto	oveicoli o rimorcl	ni)					
€ 430,00 € 301,00 0 Sospensione della carta di circolazione da 2 a 8 mesi – conseguente fermo amministrativo per la stessa durata della sospensione della carta di circolazione (1)							
Da € 430,00 a € 1.731,00		Met	à del massimo: € 865,50	Doppio del minimo: € 860,00			
lpotesi b) (altr	i veicoli)						
€ 42,00	€ 29,40	0	Sospensione della carta di circolazione da 2 a 8 mesi – conseguen fermo amministrativo per la stessa durata della sospensione della car di circolazione (1)				
Da € 42,00 a €	173,00	Met	età del massimo: € 86,50 Doppio del minimo: € 84,00				

Adibiva a locazione senza conducente ... > vedi Casi senza che questo fosse destinato a tale uso.

Casi

Ipotesi a)

- 1.1 l'autoveicolo indicato
- 1.2 il rimorchio indicato

lpotesi b)

1.3 il veicolo indicato, diverso dall'autoveicolo o rimorchio

Annotazione sul verbale. Si provvede al ritiro della carta di circolazione per la sospensione. È disposto il fermo del veicolo, come da separato verbale, per la durata che verrà stabilita con il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo in ... luogo non soggetto a pubblico passaggio.

- (1) Sanzioni accessorie. Per l'applicazione si seguono le disposizioni dell'art. 217. Vedi sezione "Sanzioni accessorie". L'agente ritira la carta di circolazione e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro all'UMC competente in ragione del luogo della violazione; in conseguenza dispone il fermo amministrativo del veicolo senza indicare il termine che verrà stabilito dall'UMC con il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. L'agente annota sul verbale, se non esistono motivi ostativi per la sicurezza della circolazione, che il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo nel luogo scelto per la custodia. Secondo i più recenti orientamenti del Ministero dell'interno, nell'ipotesi in cui il ritiro della carta di circolazione non sia materialmente possibile, non si procede al fermo amministrativo del veicolo. Il Ministero, non senza attriti, ritiene, infatti, che il fermo consegua non tanto alla commissione effettiva della violazione, ma solo al materiale apprendimento del documento di circolazione. In tali circostanze si procede con invito ai sensi dell'articolo 180 e ove persista l'inadempienza alla consegna del documento si procede con altro invito formulato per motivi di giustizia ai sensi dell'articolo 650 c.p.
- (2) Locazione senza conducente. Un veicolo s'intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a metterlo a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo. Evidentemente il discrimine tra la locazione e il semplice comodato risiede nell'esistenza di un corrispettivo. Sul punto sono sorti nel tempo dubbi circa l'inquadramento delle auto di cortesia messe a disposizione dei clienti da parte di carrozzerie, alberghi, ecc., ma, per stabilire che vi sia l'uso di terzi sanzionabile ai sensi dell'articolo 84 del c.d.s., occorre dimostrare anche in via presuntiva l'esistenza di un corrispettivo che non necessariamente deve consistere in una dazione diretta di denaro, ma potrebbe essere dissimulato nel pagamento della prestazione principale.
- (3) La destinazione del veicolo è riportata espressamente sulla carta di circolazione del veicolo. Per i veicoli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione è rilasciata sulla base della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, oggi sostituita dalla SCIA. Per i veicoli per trasporto merci in conto terzi è ammessa la locazione senza conducente anche senza specifica annotazione di tale destinazione; vedi note 7 e 12.
- (4) Locazione per oltre 30 giorni. L'esistenza di una locazione trasferisce la responsabilità solidale per il pagamento delle sanzioni pecuniarie in capo al locatario. La locazione, se superiore a 30 giorni, dal 3 novembre 2014 deve essere registrata nell'anagrafe nazionale dei veicoli (ANV); non è prevista l'annatzzione dei dati del locatario sulla carta di circolazione, per cui viene rilasciata una ricevuta dell'operazione. Non vi è però un obbligo di avere al seguito la predetta ricevuta, né il contratto di locazione (salvo il caso dei veicoli per trasporto cose in conto di terzi) per cui eventuali controlli per

- verificare il rispetto dell'articolo 94, comma 4-bis del c.d.s., possono essere effettuati o su spontanea esibizione dei predetti documenti, ovvero richiedendo il contratto alla società intestataria del veicolo e consultando l'ANV. Le sanzioni per la violazione dell'articolo 94, comma 4-bis si applicano esclusivamente all'avente causa (il locatario). Vedi per maggiori dettagli il caso specifico.
- (5) Il semplice comodato o la procura a vendere, pur determinando una disponibilità del veicolo in capo a un soggetto identificabile, non costituiscono locazione e non consentono di trasferire la responsabilità solidale all'utilizzatore, salvo il caso in cui, ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis del codice della strada, si sia proceduto all'aggiornamento delle banche dati automobilistiche e della carta di circolazione del veicolo indicando il nominativo del comodatario. Infatti le disposizioni sulla responsabilità solidale in tema di violazioni amministrative consentono al proprietario di sottrarsi alla responsabilità solidale per l'illecito stesso soltanto dimostrando di aver perduto la disponibilità del bene per aver ceduto ad altri un diritto reale di godimento sul bene stesso. Nessuna di queste due circostanze si realizza nel caso di specie perché il comodato non costituisce un diritto reale di godimento, né realizza un divieto di utilizzare il bene, anzi espressamente lo consente e lo autorizza. (Cass. civ., sez. I, 25/11/1996, n. 10427; conformi: Cass. civ., 4/4/1996, n. 3148 Cass. civ. 11/11/1991, n. 12030 Cass. civ. 14/2/1990, n. 1089 Cass. civ., 14/12/1989). Di conseguenza, colui che ha in comodato il veicolo non è legittimato a proporre ricorso, sempre salvo si tratti di comodato registrato ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis e il verbale sia stato notificato all'intestatario temporaneo.
- (6) Per i veicoli adibiti al servizio pubblico di traporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione che deve essere presente sul veicolo ai sensi dell'articolo 180, comma 1, del c.d.s., può essere sostituita da fotocopia autenticata.
- (7) Locazione nel trasporto merci in conto di terzi. Il decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 (G.U. n. 136 del 13/6/2023) ha innovato sostanzialmente l'articolo 84 del codice della strada in attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del 6 aprile 2022, che ha modificato la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada. Pertanto, a seguito della modifica dell'articolo 84 del codice della strada, è ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro (vedi anche note 8 e 9). Inoltre, l'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009, può utilizzare autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitate. Per le condizioni vedi nota 8.

- (8) Condizioni per la locazione senza conducente nel trasporto cose in conto terzi. L'utilizzazione dei veicoli di cui alla nota precedente è consentita a condizione che:
 - a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;
 - b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione; c) il veicolo locato sia quidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.
- (9) Documenti a bordo dei veicoli. È necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:
 - a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;
 - b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.
 - I documenti di cui sopra possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro, come, ad esempio, l'attestato del conducente di cui all'art. 5 del regolamento 1072/2009, che viene rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore. Vedi note 11, 12 e 23.
- (10) Iscrizione della targa nel REN. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscrive il numero della targa di immatricolazione di un veicolo locato utilizzato da un'impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi, stabilita in Italia, nel registro elettronico nazionale in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
- (11) Copia del contratto nel trasporto di cose in conto terzi. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 2005, riguardo al trasporto di cose in conto di terzi, prevede che "Qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione" e che per l'inottemperanza di tale obbligo sia applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 180 del codice della strada. La mancata sottoscrizione del contratto di noleggio, invece, configura il mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 84, comma 7-bis.
- (12) Mancanza del documento che attesta il legame del conducente con l'impresa che utilizza il veicolo locato. La mancanza a bordo del documento che dimostri il rapporto di dipendenza con l'impresa, per effetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, del d.lgs. 286/2005, deve essere sanzionato ai sensi dell'articolo 180, comma 7, con possibilità di procedere, in caso di mancata esibizione nel termine prescritto, come se il conducente non avesse proprio un rapporto di dipendenza con l'impresa, situazione che, invece, configura il mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 84, comma 7-bis del codice della strada.
- (13) Locazione di autobus. L'impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione.

- (14) Ambito oggettivo. La sanzione si applica al di fuori dai casi indicati dai commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 84 del codice della strada. Il Ministero dell'interno ha chiarito che le sanzioni in argomento non trovano applicazione nei casi di veicoli adibiti a LSC per l'esecuzione di trasporto merci in conto terzi e per l'esecuzione di trasporto viaggiatori con autobus a noleggio con conducente avente più di 9 posti. Pertanto, la sanzione sarà applicata quando vengono adibiti a LSC:
 - veicoli ad uso speciale con massa complessiva massima superiore a 6 tonnellate;
 - · veicoli utilizzati per trasporto merci in conto proprio con massa complessiva massima superiore a 6 tonnellate;
 - veicoli con al massimo 9 posti destinati al trasporto di persone, veicoli di cui all'art. 87, comma 2, c.d.s., veicoli per trasporto promiscuo, autocaravan, caravan, e rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quando non sono immatricolati per uso di terzi da locare senza conducente;
 - veicoli con massa massima fino a 6 tonnellate utilizzati per il trasporto di cose in conto proprio quando i veicoli noleggiati non sono immatricolati per uso di terzi da locare senza conducente.
- (15) Ambito soggettivo. Il Ministero dell'interno ha chiarito che l'autore della violazione deve essere individuato nel locatore, cioè la persona che, attraverso un contratto, ha ceduto un veicolo non destinato a LSC ad un soggetto diverso che lo utilizza. In questo caso occorre chiarire che il concetto di adibire deve essere letto nella sua accezione riferita all'utilizzo economico del veicolo, di conseguenza, il comportamento illecito sanzionato si concretizza nella stipula del contratto di LSC e, pertanto, riguarda solo chi tale contratto lo ha sottoscritto. Per tale motivo della violazione risponde, a titolo di concorso di persone ai sensi dell'art. 197 c.d.s., anche il locatario, che, attraverso la sottoscrizione del contratto di LSC, partecipa insieme al locatore all'azione di adibire il veicolo ad un uso diverso. In tali casi, per la medesima violazione accertata, dovranno essere redatti due distinti verbali di contestazione, uno a carico del locatore e l'altro a carico del locatario, individuandoli come trasgressori senza indicare un obbligato in solido.
- (16) Veicoli per la locazione senza conducente. Dopo la modifica dell'articolo 84 apportata dal d.l. 13 giugno 2023, n. 69 possono essere destinati alla locazione senza conducente, i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t; i veicoli destinati al trasporto di cose (per l'utilizzo in conto proprio resta il limite di 6 t); i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan e i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
- (17) Locazioni irregolari per l'esecuzione del trasporto merci o viaggiatori. L'utilizzo di veicoli acquisiti in LSC irregolarmente per l'esecuzione di trasporti di merci in conto terzi è sanzionato con l'art. 46 legge 298/1974 in virtù del rinvio operato dall'articolo 88 del codice della strada, per aver eseguito un trasporto di merci in conto terzi con un veicolo immatricolato per uso proprio. Infatti, avendo liberalizzato il noleggio di veicoli per l'esecuzione di trasporto merci in conto terzi, l'unica ipotesi di violazione consiste nell'utilizzo di un veicolo acquisito in LSC immatricolato per uso proprio. L'utilizzo di veicoli acquisiti irregolarmente in locazione con conducente per l'esecuzione di trasporto viaggiatori con autobus è sanzionato ai sensi dell'articolo 85. comma 4. c.d.s.

Articolo 84, comma 7

2. Circolare c	on un veicolo ad	libito a loca	zione senza conducente no	on destinato a tale uso	
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SAN	NZIONI ACCESSORIE	
Ipotesi a) (aut	oveicoli o rimorc	hi)			
€ 430,00	€ 301,00	0	•	ircolazione da 2 a 8 mesi – conseguente essa durata della sospensione della carta	
Da € 430,00 a € 1.731,00		Metà	del massimo: € 865,50	Doppio del minimo: € 860,00	
lpotesi b) (altr	i veicoli)				
€ 42,00	€ 29,40	0	Sospensione della carta di circolazione da 2 a 8 mesi — consegue fermo amministrativo per la stessa durata della sospensione della ca di circolazione (1)		
Da € 42,00 a € 173,00 Met		del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00		

Circolava con ... > vedi Casi ... adibito a locazione senza conducente senza che questo fosse destinato a tale uso.

Casi

lpotesi a)

2.1 l'autoveicolo indicato

2.2 il rimorchio indicato

Ipotesi b)

2.3 il veicolo indicato, diverso dall'autoveicolo o rimorchio

Annotazione sul verbale. Si provvede al ritiro della carta di circolazione per la sospensione. È disposto il fermo del veicolo, come da separato verbale, per la durata che verrà stabilita con il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo in ... luogo non soggetto a pubblico passaggio.

Note

- (18) Rinvio. Sostanzialmente si tratta delle medesime situazioni relative alla prima ipotesi, ma applicate a chi circola con i veicoli oggetto dell'ipotesi principale. Quindi si rinvia integralmente alle note del caso precedente.
- (19) Ambito soggettivo. La medesima sanzione della prima ipotesi (vedi in particolare nota 15) è stata estesa anche al conducente del veicolo adibito illecitamente a LSC. Il Ministero dell'interno ha quindi chiarito che nel caso in cui il conducente sia persona diversa dal locatario, in aggiunta ai due verbali suindicati, dovrà essere redatto un ulteriore verbale di contestazione nei confronti del conducente, nel quale dovrà essere indicato quale obbligato in solido il locatario ai sensi dell'articolo 196 del codice della strada. Diversamente, nell'ipotesi in cui il locatario sia anche conducente, quest'ultimo sarà destinatario di una sola sanzione. Quindi, in caso di controllo su strada in cui venisse riscontrato un illecito utilizzo di un veicolo adibito a LSC sebbene non destinato a tale uso, la sanzione prevista dal comma 7 dovrà essere contestata con tre distinti verbali:
 - il primo al locatore per aver sottoscritto un contratto adibendo un veicolo a LSC sebbene non destinato a tale uso;
 - il secondo al locatario, essendo responsabile della violazione in concorso con il locatore per aver sottoscritto, anch'esso il contratto di LSC;
 - il terzo (eventuale) al conducente (qualora sia persona diversa dal locatario) per aver circolato con un veicolo adibito a LSC e non destinato a tale uso (cioè, la presente ipotesi).

Articolo 84, commi 4-ter e 7-bis

3. Utilizzo di veicoli LSC per il trasporto di merci in conto terzi senza il rispetto delle condizioni					
SANZIONE	SANZIONE ENTRO 5 GIORNI PUNTI SANZIONI ACCESSORIE				
€ 430,00	€ 301,00	0	Sospensione della carta di circolazione da 2 a 8 mesi – conseguente fermo amministrativo per la stessa durata della sospensione della carta di circolazione (1)		
Da € 430,00 a € 1.731,00 Metà o		del massimo: € 865,50	Doppio del minimo: € 860,00		

Utilizzava il suddetto veicolo locato senza conducente per il trasporto di merci in conto terzi senza rispettare le condizioni previste dall'articolo 84, comma 4-ter, del codice della strada. In particolare > vedi Casi.

. .

Casi

- 3.1 il veicolo era condotto da conducente non dipendente dell'impresa locataria
- 3.2 il veicolo era stato acquisito in sub-locazione
- 3.3 il veicolo era stato concesso in locazione senza conducente contemporaneamente a più di un'impresa
- 3.4 il veicolo era stato utilizzato oltre la scadenza del contratto di noleggio

Annotazione sul verbale. Si provvede al ritiro della carta di circolazione per la sospensione. È disposto il fermo del veicolo, come da separato verbale, per la durata che verrà stabilita con il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo in ... luogo non soggetto a pubblico passaggio.

- (20) Ambito oggettivo. L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente per trasporto di cose in conto di terzi è consentita a condizione che:
 - a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;
 - b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;
 - c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.
 - Le ipotesi indicate sono state individuate dal Ministero dell'interno nella circolare n. prot. 30769 del 5 settembre 2023.
- (21) Prova del rispetto delle condizioni. Al fine del rispetto delle condizioni di cui alla nota precedente è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:
 - a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;
 - b) qualora il conducente non sia anche il locatario del veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.
- (22) Mancanza dei documenti. Per la mancanza al seguito dei documenti di cui alla nota precedente, vedi le note 11 e 12 della prima ipotesi sanzionatoria.
- (23) Documenti sostitutivi. I documenti di cui alla nota precedente possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente secondo le disposizioni vigenti. Il Ministero dell'interno ha precisato che per assolvere all'obbligo di esibizione, per dimostrare il rapporto di dipendenza che lega il conducente all'impresa che utilizza il veicolo acquisito in locazione, può essere esibito anche uno dei documenti elencati nella deliberazione del Comitato centrale Albo autotrasportatori 1/2005 del 27 gennaio 2005. Tra tali documenti, si segnala, a titolo esemplificativo, la busta paga, il

- certificato di iscrizione nel registro delle imprese per i soci di società di persone, il certificato di iscrizione agli enti previdenziali per i collaboratori familiari, l'attestato del conducente per i conducenti, extra UE, la copia del contratto di somministrazione ecc.
- (24) Ambito soggettivo. Per la violazione prevista dal comma 7-bis, il soggetto autore della violazione è l'utilizzatore del veicolo acquisito in LSC. Questo, secondo il Ministero dell'interno, in quanto il termine utilizzato nel comma 7-bis va letto nella sua accezione riferita all'utilizzo economico del veicolo che discende direttamente dalla sottoscrizione del contratto di noleggio; di conseguenza, l'unico, tra i soggetti coinvolti (locatore, locatario e conducente), che può concretamente esercitare un illecito utilizzo non può che essere il locatario.
- (25) Ipotesi di concorso. Qualora vi sia prova che il locatore abbia contribuito concretamente all'inosservanza delle condizioni di cui al comma 4-ter, anche in questo caso può essere chiamato in causa a titolo di concorso ai sensi dell'art. 197 del codice della strada, avendo contribuito con la sottoscrizione del contratto di LSC al fatto illecito del locatario. In particolare, ritiene il Ministero, che la responsabilità concorrente del locatore possa essere ravvisata nell'ipotesi in cui, attraverso un contratto di servizio, egli abbia messo a disposizione del locatario anche il personale di guida o di accompagnamento, oppure nell'ipotesi in cui il veicolo sia oggetto di subnoleggio da parte del locatario. In caso di accertato concorso di persone, per la medesima violazione, si dovranno redigere due distinti verbali di contestazione, uno a carico del locatario e l'altro a carico del locatore, individuandoli come trasgressori senza indicare un obbligato in solido. Mentre, nei confronti del conducente, ove sia persona diversa dal locatario, non potrà essere applicata alcuna sanzione.

ART. 135 CIRCOLAZIONE CON PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA STATI NON AP-PARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA O ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO



Articolo 135, commi 1 e 8

- Articolo 103, commi 1 c c							
1. Patente di Paese terzo – Mancanza di traduzione o permesso internazionale di guida							
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI PUNTI SANZIONI ACCESSORIE							
€ 408,00	€ 285,60	0	non previste				
Da € 408,00 a € 1.634,00 Metà del mas			del massimo: € 817,00	Doppio del minimo: € 816,00			

Alla guida del veicolo indicato circolava esibendo la patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dello Spazio Economico Europeo (2), non conforme alle Convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito, senza che questa fosse accompagnata dalla traduzione o dal permesso internazionale di guida.

- (1) Presupposti. Fermo restando quanto previsto in Convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo devono esibire, unitamente alla medesima patente, il permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente.
- (2) Definizione di Paesi SEE. Per comodità e anche per maggiore correttezza, nonostante le nuove disposizioni facciano riferimento all'Unione Europea (UE) e allo Spazio Economico Europeo (SEE), si farà esclusivamente riferimento allo SEE, che comprende, oltre alla Norvegia, all'Islanda e al Liechtenstein, anche i 27 Stati che formano oggi l'UE, per cui appare inutile riferirsi distintamente all'Unione Europea e allo Spazio Economico Europeo, dato che il secondo comprende la prima.
- (3) Traduzione. Per la traduzione, il Ministero dei trasporti, con circolare 125/1981, ha riferito l'esito di un quesito posto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che con la nota n. 20685-92500 del 15 dicembre 1980 e successiva di chiarimento n. 28531-92500 del 3 giugno 1981 ha fatto conoscere il proprio parere, di seguito riassunto. Per quel che concerne le rappresentanze diplomatiche e consolari abilitate al rilascio delle certificazioni di conformità al testo straniero queste sono, oltre che le autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero nel Paese di origine dell'atto o documento, anche le rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese ove il documento è stato firmato operanti in Italia. Per quanto

riguarda i traduttori ufficiali è stato ritenuto che con tale espressione devono intendersi tutti coloro che, particolarmente competenti in lingue straniere, sono in grado di procedere ad una fedele versione del testo originario fornendo ad essa il crisma dell'ufficialità in forza di una preesistente abilitazione o anche mediante successive procedure. Pertanto, in base a tali criteri sono da ritenersi valide in Italia sia le traduzioni redatte da stranieri (o italiani) abilitati in via generale dagli ordinamenti giuridici di taluni Stati esteri a rilasciare traduzioni ufficiali di testi formati in idiomi diversi dalla lingua ufficiale dello Stato in cui tali testi sono formati, sia le traduzioni redatte da italiani (o stranieri) non abilitati come sopra e anche se non iscritti né negli albi dei tribunali né nei ruoli dei periti e degli esperti tenuti dalle Camere di Commercio, essendo sufficiente che le traduzioni da loro redatte risultino asseverate con giuramento prestato davanti ad un cancelliere giudiziario oppure davanti ad un notaio.

(4) Patenti non soggette all'obbligo. L'Italia ha aderito alla Convenzione di Parigi del 1926 (che però non prevedeva un modello di patente), alla Convenzione di Ginevra del 1949 e alla Convenzione di Vienna del 1968; queste ultime due Convenzioni recano modelli di patente che sono del tutto simili ai modelli nazionali, compreso l'ultimo modello card. Sinteticamente, i modelli delle Convenzioni riportano un sistema di codifica dei dati come le nostre patenti, in modo da consentire l'individuazione dei corrispondenti dati. Per questo le Convenzioni richiedono l'uso di caratteri latini o corsivo inglese, così da rendere facilmente leggibile il documento, con l'aiuto dei codici. Anche le categorie sono uguali a quelle previste dall'articolo 116 e, infatti, le patenti italiane sono conformi alle Convenzioni. Ad esempio, una patente scritta in caratteri arabi non translitterati, anche se avesse la stessa codifica delle Convenzioni, dovrebbe essere accompagnata da traduzione o permesso internazionale di guida; ugualmente, deve essere accompagnata da traduzione o permesso internazionale di guida una patente stampata con caratteri latini, ma senza i codici. Allo stesso modo, le patenti rilasciate ultimamente da molti Stati del Nord America su modello card utilizzano le stesse categorie, per cui non possono che essere accompagnate dalla traduzione o dal permesso internazionale di guida.

Patenti Ucraine. Per effetto del Regolamento (UE) 2022/1280, i titolari di patente di guida ucraina in corso di validità che godono della protezione temporanea possono circolare sul territorio nazionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 135, senza esibire la traduzione autenticata o il permesso di guida internazionale. Tale deroga si applica a tutte le patenti rilasciate dall'Ucraina che siano in corso di validità. Nel caso in cui venga esibita una patente le cui informazioni sono riportate in caratteri cirillici, l'organo di controllo potrà richiedere l'esibizione di un altro documento idoneo a verificare l'identità del titolare della patente di guida come, ad esempio, il passaporto, il permesso di soggiorno o un documento di residenza temporanea. La deroga in parola si applica fino al momento in cui cessa la protezione temporanea e non pregiudica l'applicazione di misure restrittive del titolo qualora il titolare commetta una violazione dalla quale derivi la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente. In caso di furto o smarrimento della patente, lo Stato membro che ha concesso la protezione temporanea può rilasciare una patente di guida della stessa categoria o delle stesse categorie di quella dichiarata smarrita o rubata. In tal caso, la patente è conforme al modello card UE e reca il codice speciale temporanea dell'Unione "99.01(al massimo fino al 6 marzo 2025)" indicante un "rilascio

speciale valido solo per la durata della protezione temporanea (patente ucraina smarrita o rubata)"; tuttavia, nonostante la data di scadenza indicata sulla patente, la validità amministrativa coincide con la scadenza del periodo di concessione della protezione temporanea.

Qualora lo Stato membro emittente non abbia la possibilità di verificare i diritti di guida acquisiti dal titolare secondo la legislazione ucraina, può comunque rilasciare una patente di guida che, tuttavia, è diversa da quella di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE ed ha validità limitata al territorio dello Stato che l'ha rilasciata (Circolare del Ministero dell'interno, 8 agosto 2022, prot. n. 300/STRAD/1/26105.U/2022).

Articolo 135, commi 2 e 9

2. Permesso internazionale di guida non conforme						
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI PUNTI SANZIONI ACCESSORIE						
€ 80,00	€ 56,00	0	non previste			
Da € 80,00 a € 317,00 Metà		del massimo: € 158,50	Doppio del minimo: € 160,00			

Alla guida del veicolo indicato circolava esibendo la patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dello Spazio Economico Europeo e il permesso internazionale di guida ... > vedi Casi.

Casi

- 2.1 non conforme alle Convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito
- 2.2 rilasciato da un'autorità diversa da quella che ha rilasciato la patente di guida

Note

- (5) Vedi note caso precedente.
- (6) Il permesso internazionale è emesso dall'autorità competente che ha rilasciato la patente ed è conforme a quanto stabilito in Convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito.
- (7) Obbligo. L'esibizione del permesso internazionale è richiesta solo se la patente è stata rilasciata da un Paese che non fa parte dello Spazio Economico Europeo e se questa non è conforme alle Convenzioni di Ginevra o di Vienna sulla circolazione stradale. Il permesso internazionale deve essere conforme ai modelli previsti dalle stesse Convenzioni.
- (8) Rilevanza. È irrilevante la presentazione di un permesso internazionale non conforme, se esibito unitamente a una patente conforme alle Convenzioni di Ginevra o di Vienna.

. . .

(9) Convenzione di Ginevra. Con la circolare prot. n. 23670 del 9 marzo 2009, e con la precedente circolare prot. n. 27302/23.18.02 del 21 marzo 2007, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha precisato che Stati Uniti e Giappone (in verità anche altri Stati) non hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 1968, bensì soltanto a quella di Ginevra del 1949, per cui legittimamente esibiscono permessi internazionali conformi alla Convenzione del 1949, in quanto "ai sensi del diritto internazionale consuetudinario, nelle relazioni tra uno Stato parte di due trattati ed uno Stato parte di uno solo dei due, deve essere il trattato del quale entrambi gli Stati sono parti a regolare i reciproci diritti ed obblighi".

Articolo 135, commi 3 e 10

3. Mancanza dell'abilitazione professionale						
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI PUNTI SANZIONI ACCESSORIE						
€ 408,00	€ 285,60	0	non previste			
Da € 408,00 a € 1.634,00		Metà	del massimo: € 817,00		Doppio del minimo: € 816,00	

Alla guida del veicolo indicato circolava esibendo la patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dello Spazio Economico Europeo, ma, nonostante sia prescritto nello Stato che ha rilasciato la patente, non era titolare ... > vedi Casi.

Casi

- 3.1 del prescritto certificato di abilitazione professionale
- 3.2 del prescritto titolo abilitativo

Note

(10) Presupposti. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non appartenente allo SEE nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.

Carte di qualificazione del conducente e attestati di conducente rilasciate dall'Ucraina. Per effetto del Regolamento (UE) 2022/1280, lo Stato membro che ha concesso la protezione temporanea, su richiesta del titolare di una CQC rilasciata dall' Ucraina che gode della protezione temporanea, può:

- apporre sulla patente di guida dell'interessato il codice speciale temporaneo dell'Unione "95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)" che significa "conducente titolare di certificato di idoneità professionale in regola con l'obbligo di idoneità professionale rilascio speciale valido per la sola durata della protezione temporanea". Secondo quanto previsto dal Regolamento, tale facoltà è ammessa solo nel caso in cui l'interessato sia titolare di una patente di guida secondo il modello dell'Unione rilasciata dallo Stato membro che ha concesso la protezione temporanea e che ha ricevuto la richiesta:
- rilasciare una CQC con il codice speciale dell'Unione "95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)".

Il Regolamento (UE) 2022/3 82 prevede che il conducente che goda di protezione temporanea e sia titolare di una CQC ucraina rilasciata per trasporto merci, possa comprovare la qualificazione e la formazione mediante l'esibizione dell'attestato del conducente munito del codice dell'Unione "95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)".

Il codice speciale "95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)" apposto sulla patente, la CQC e l'attestato di conducente sui quali sia impresso il medesimo codice sono riconosciuti reciprocamente da tutti gli Stati membri e, pertanto, consentono l'esercizio dell'attività di autotrasporto su tutto il territorio dell'Unione. Sono validi fino al 6 marzo 2025. Tuttavia, nonostante la data di scadenza indicata sui documenti, la validità amministrativa degli stessi coincide con la scadenza più prossima tra quella del periodo di concessione della protezione temporanea e quella del periodo di validità della patente di quida.

Il codice speciale "95.01" (al massimo fino al 6 marzo 2025)" apposto sulla patente, la CQC e l'attestato di conducente sui quali sia impresso il medesimo codice sono in ogni caso nulli al termine del periodo di applicazione della protezione temporanea.

Come previsto per le patenti di guida, il Regolamento prevede all'art. 4 una disciplina speciale in caso di furto o smarrimento di una CQC detenuta da parte di persona che gode di protezione temporanea. Lo Stato membro che ha concesso la protezione temporanea, su richiesta dell'interessato e previa verifica della titolarità di un certificato di idoneità professionale ucraino valido e della inesistenza di uno dei documenti sopra indicati emessi da altro Stato membro, può:

- apporre sulla patente di guida dell'interessato il codice speciale temporaneo dell'Unione "95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)", ma solo nel caso in cui l'interessato sia titolare di una patente di guida secondo il modello dell'Unione rilasciata dal medesimo Stato membro;
- rilasciare una CQC con il codice speciale dell'Unione "95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)" (Circolare del Ministero dell'interno, 8 agosto 2022, Prot. n. 300/STRAD/1/26105.U/2022).

Articolo 135, commi 1 e 11 (11) (12)

4. Patente estera scaduta e residenza stabilita da oltre un anno						
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI A	CCESSORIE		
€ 5.100,00	€ 3.570,00	0	a) fermo del veicolo per tre mesi (13)			
biennale ammer	In caso di recidiva (reiterazione) biennale ammenda da € 2.257,00 a € 9.032,00 e arresto fino a un anno (11)					
Da € 5.100.00 a € 30.599.00 Metà o			del massimo: € 15.299.50	Doppio del minimo: € 10,200,00		

Alla guida del suddetto veicolo, residente in Italia da più di un anno, circolava esibendo la patente di guida, rilasciata da uno Stato non facente parte dello Spazio Economico Europeo, scaduta di validità.

Annotazione (a). La violazione comporta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 214 codice della strada.

Annotazione (b). Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/92.

- (11) Depenalizzazione e procedimento sanzionatorio. Vedi nota (3), art. 116.
- (12) Concetto di residenza. L'articolo 135 continua a fare riferimento alla residenza anagrafica e non alla residenza normale, o, come previsto dalla Convenzione di Ginevra, alla presenza sul territorio per un periodo superiore a un anno. Ciò pone ulteriori dubbi operativi nei confronti di coloro che non hanno registrato la propria residenza in una anagrafe nazionale. Si ritiene che laddove vi siano prove circa l'effettiva residenza del conducente per più di un anno, anche nel caso in cui non sia stata richiesta la registrazione anagrafica, si possa procedere per l'ipotesi qui rubricata.
- (13) Sanzione accessoria del fermo. Si applica il fermo per mesi tre ai sensi dell'articolo 214 codice della strada. Ove si tratti di recidiva (reiterazione) biennale la sanzione è penale e si applica la sanzione accessoria della confisca secondo le regole dell'articolo 224-ter del codice della strada (vedi nota 14). Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo e appare evidente che la circolazione è avvenuta contro la volontà di quest'ultimo la sanzione accessoria del fermo non si applica, ma la patente eventualmente posseduta dal conducente è sospesa da 3 a 12 mesi e, quindi, nel caso di sanzione amministrativa pecuniaria non si applica la riduzione del 30%. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

- (14) Sequestro e confisca. Per il sequestro si applica l'articolo 224-ter (in presenza di recidiva/reiterazione biennale e, quindi, di sanzione penale). In ogni caso, si applicano in quanto applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 213, per cui se il veicolo appartiene a persona estranea al reato non è possibile la confisca; in tal caso la patente eventualmente posseduta dal conducente è sospesa da 3 a 12 mesi. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".
- (15) Ciclomotori e motoveicoli reiterazione. La nuova versione dell'articolo 213, comma 2-sexies ora contenuto nell'articolo 213, comma 4 prevede la confisca del veicolo (e non più del solo ciclomotore o motoveicolo) adoperato per commettere un reato, solo laddove si tratti di reati diversi da quelli contenuti nel codice della strada. Tuttavia, anche seguendo le indicazioni del Ministero dell'interno per quanto concerne l'applicazione della confisca, la recidiva a cui fa riferimento l'articolo 116, comma 17, non può qualificarsi come reiterazione e, quindi, il ripetersi della medesima violazione darà sempre luogo alla confisca del veicolo, salvo appartenga a persona estranea all'illecito.
- (16) Eccezioni. În ogni caso è necessario verificare che non si tratti di esercitazione alla guida senza autorizzazione, per cui deve essere dato conto nella notizia di reato che sul veicolo non prendeva posto persona a fianco del conducente in funzione di istruttore. L'eventuale passeggero a fianco del conducente deve essere identificato e sentito in merito alla sua presenza sul veicolo, onde escludere che si tratti dell'illecito amministrativo dell'articolo 122, comma 7.
- (17) Incauto affidamento. Non è prevista l'ipotesi dell'incauto affidamento, perché vengono richiamati solo i commi 15 e 17 dell'articolo 116 del codice della strada e non anche il comma 14.
- (18) Patenti del Regno Unito. L'articolo 2, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, stabilisce che in deroga all'articolo 135, comma 1, del codice della strada, i titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2021, possono condurre sul territorio nazionale i veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita fino al 31 dicembre 2023. Ulteriore conseguenza è che nel periodo di proroga in cui è consentita la guida senza obbligo di conversione, ove questa avvenga con patente scaduta, troverà applicazione il comma 13 dell'articolo 135 del codice della strada, con rinvio alla sanzione dell'articolo 126, comma 11, per guida con patente scaduta entro l'anno di acquisizione della residenza in Italia. Coloro che hanno acquisito la residenza in Italia dal 31 dicembre 2021 sono invece soggetti all'obbligo di conversione della patente entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia e alle relative sanzioni previste dall'articolo 135.

Articolo 135, comma 12

5. Abilitazione professionale scaduta – Residenza da oltre un anno (Patenti del Regno Unito vedi nota 18)					
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI PUNTI SANZIONI ACCESSORIE					
€ 408,00	€ 285,60	0	Fermo del veicolo per 60 giorni (19)		
Da € 408,00 a € 1.634,00 Metà		del massimo: € 817,00	Doppio del minimo: € 816,00		

Alla guida del veicolo circolava esibendo la patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dello Spazio Economico Europeo in corso di validità e l'abilitazione professionale scaduta, nonostante avesse acquisito la residenza in Italia da più di un anno.

Annotazione sul verbale. Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni, come da separato verbale.

Note

- (19) Sanzione accessoria. Per l'applicazione del fermo amministrativo, vedi sezione "Sanzioni accessorie".
- (20) Campo di applicazione. Ovviamente la circolazione con l'abilitazione professionale scaduta di validità assume rilievo solo nel caso in cui questa sia necessaria per la quida del veicolo nella circostanza dell'accertamento.
- (21) Concorso di norme. La violazione concorre con quella dell'articolo 135, comma 14 (patente in corso di validità e residenza acquisita da più di un anno).

Articolo 135, comma 13

6. Patente di Paese terzo scaduta – Residenza da meno di un anno o non stabilita (<i>Patenti del Regno Unito vedi nota 18</i>)						
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI		SANZIONI ACCESSORIE		
€ 158,00	€ 110,60	0	Ritiro della patente (22)			
Da € 158,00 a € 638,00 Meta		à del massimo: € 319,00	Doppio del minimo: € 316,00			

Alla guida del veicolo circolava esibendo la patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dello Spazio Economico Europeo scaduta di validità ... > vedi Casi.

Casi

- 6.1 avendo acquisito la residenza in Italia da meno di un anno
- 6.2 senza aver stabilito la residenza in Italia

Annotazione sul verbale. Si procede al ritiro del documento scaduto che sarà inviato entro 5 giorni alla prefettura di questa provincia (22).

Note

(22) Sanzione accessoria. La patente è ritirata, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviata, entro i 5 giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha emessa. Se non vi sono motivi ostativi può essere concesso al trasgressore di circolare sino al luogo dichiarato, per il tragitto più breve, per il tempo strettamente necessario, sotto la sua esclusiva responsabilità ai sensi dell'articolo 399 del Regolamento. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

Articolo 135, comma 13

7. Abilitazione professionale di Paese terzo scaduta – Residenza da meno di un anno o non stabilita (Patenti del Regno Unito vedi nota 18)

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI		SANZIONI AC	CCESSORIE
€ 158,00	€ 110,60	0	Ritiro della patente (23)		
Da € 158,00 a €	638,00	Metà	del massimo: € 319,00		Doppio del minimo: € 316,00

Alla guida del veicolo indicato circolava esibendo l'abilitazione professionale rilasciata da uno Stato non facente parte dello Spazio Economico Europeo scaduta di validità ... > vedi Casi.

Casi

- 7.1 avendo acquisito la residenza in Italia da meno di un anno
- 7.2 senza aver stabilito la residenza in Italia

Annotazione sul verbale. Si procede al ritiro del documento scaduto che sarà inviato entro 5 giorni alla prefettura di questa provincia (23).

Note

(23) Sanzione accessoria. L'abilitazione professionale è ritirata, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviata, entro i 5 giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha emessa. Se non vi sono motivi ostativi può essere concesso al trasgressore di circolare sino al luogo dichiarato, per il tragitto più breve, per il tempo strettamente necessario, sotto la sua esclusiva responsabilità. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

(24) Presupposti. Ovviamente la circolazione con l'abilitazione professionale scaduta di validità assume rilievo solo nel caso in cui questa sia necessaria per la guida del veicolo nella circostanza dell'accertamento. Per effetto dell'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 135, le disposizioni in commento si applicano anche all'abilitazione professionale scaduta di validità, si ritiene con riferimento all'abilitazione rilasciata all'estero e utilizzata da un conducente non residente in Italia o residente da meno di un anno.

Articolo 135, comma 14

8. Patente di Paese terzo valida – Residenza da più di un anno (Patenti del Regno Unito vedi nota 18)						
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI PUNTI SANZIONI ACCESSORIE						
€ 158,00	€ 110,60	0	Ritiro della patente (25)			
Da € 158,00 a € 638,00 Meta		Meta	à del massimo: € 319,00 Doppio del minimo: € 316,00			

Alla guida del veicolo circolava esibendo la patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dello Spazio Economico Europeo, in corso di validità, avendo acquisito la residenza in Italia da più di un anno.

Note

(25) Sanzione accessoria. Il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i 5 giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, lo trasmette all'Ufficio della Motorizzazione civile competente in ragione della residenza del titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione. Qualora la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata. Se non vi sono motivi ostativi può essere concesso al trasgressore di circolare sino al luogo dichiarato, per il tragitto più breve, per il tempo strettamente necessario, sotto la sua esclusiva responsabilità. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

Articolo 135, commi 6 e 7, primo periodo

9. Inosservanza del periodo di inibizione/sospensione – Patenti non SEE				
SANZIONE PUNTI SANZIONI ACCESSORIE				
non prevista	non prevista 0 Inibizione alla guida per 2 anni (27)			

Circolava nonostante gli fosse stata inibita la guida in Italia a seguito della violazione di una norma che avrebbe comportato la sospensione della patente (26).

Annotazione sul verbale. È disposta l'inibizione della guida sul territorio italiano per due anni; si procede al ritiro della patente che sarà inviata alla prefettura di questa provincia (se non già ritirata in precedenza e disponibile). L'inibizione ha effetto immediato (27).

- (26) Presupposti. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del codice della strada, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i 5 giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei 15 giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine.
- (27) Sanzione accessoria. Se il conducente guida nel periodo di inibizione adottato ai sensi dell'articolo 135, comma 5, non subisce sanzioni amministrative pecuniarie, ma un'ulteriore inibizione alla guida per due anni che, si ritiene, si sommi alla precedente. Se viene sorpreso nuovamente a circolare, allora trovano applicazione le sanzioni penali di cui al caso successivo.
- (28) Efficacia del provvedimento. Ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiari di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto.
- (29) Notifica del provvedimento di inibizione. Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale è notificato all'interessato nelle forme di cui all'articolo 201 ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo è stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia è invitato a eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.
- (30) Descrizione. Indicare gli estremi dell'ordinanza se già emessa e notificata o del verbale con il quale è stato disposto il ritiro della patente.

Articolo 135, commi 6 e 7 (31)

10. Inosservanza del periodo di inibizione/revoca – Patenti non SEE						
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI A	ACCESSORIE		
€ 5.100,00	€ 3.570,00	0	a) fermo del veicolo per tre mesi (33)			
biennale ammer	In caso di recidiva (reiterazione) biennale ammenda da € 2.257,00 a € 9.032,00 e arresto fino a un anno (31) b) Confisca in caso di recidiva (reiterazione) (33)					
Da € 5.100.00 a € 30.599.00 Metà		del massimo: € 15.299.50	Doppio del minimo: € 10.200.00			

Circolava nonostante gli fosse stata inibita la guida in Italia a seguito della violazione che avrebbe comportato la revoca della patente.

Annotazione (a). La violazione comporta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 214 codice della strada.

Annotazione (b). Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/92.

- (31) Depenalizzazione e procedimento sanzionatorio. Vedi nota (3) art. 116
- (32) Presupposti. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del codice della strada, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per tre anni quando è prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le procedure di cui alla nota 1 del caso precedente.
- (33) Sanzione accessoria del fermo e della confisca (seguestro). Vedi note 13, 14 e 15.
- (34) Incauto affidamento. Vedi nota 17.

ART. 142 LIMITI DI VELOCITÀ



NOTE INTRODUTTIVE

L'articolo 142 del codice della strada e gli articoli 343-345 del Regolamento di esecuzione contengono la disciplina dei limiti di velocità. Altre disposizioni normative sono poi contenute negli articoli 45, comma 6, del codice e 192 del Regolamento in tema di omologazione e approvazione dei dispositivi per l'accertamento della velocità, nonché nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle direttive del Ministero dell'interno e nelle varie circolari emanate nel tempo dai due Ministeri. Da segnalare come norme di riferimento, in particolare: il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 15 agosto 2007, sulla segnalazione delle postazioni di controllo della velocità e il decreto del medesimo Ministero. 13 giugno 2017, che, con effetto dal 31 luglio 2017, ha impartito le necessarie disposizioni sulle verifiche iniziali e periodiche di taratura e funzionalità dei dispositivi di controllo di velocità, integrando anche il decreto 15 agosto 2007 per quel che concerne la segnalazione delle postazioni, la visibilità delle stesse e la distanza di un chilometro tra il segnale di limite di velocità e i dispositivi non presidiati collocati fuori dai centri abitati. Per quanto riquarda la prassi, si segnala invece la direttiva 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5720/3, del Ministero dell'interno e la successiva direttiva 21 luglio 2017, prot. 300/A5620/17/144/5/20/3, che ne riprende e ne integra i contenuti. Infine, con la circolare prot. n. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 7 agosto 2017 il Ministero dell'interno ha fornito le prime interpretazioni del citato decreto 13 giugno 2017. Da segnalare che con le modifiche al codice penale, al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni la morte di una o più persone o lesioni gravi/gravissime si applica l'aggravante prevista dagli articoli 589-bis, comma 5 e 590-bis, comma 5 del codice penale. Vedi in appendice la sezione dedicata all'omicidio stradale.

Riteniamo utile anticipare la rubricazione delle violazioni proponendo alcune nozioni generali, limitatamente a quegli aspetti che più di altri influiscono sulla verbalizzazione delle violazioni.

1. Mezzi di accertamento della velocità

L'articolo 142, comma 6, del codice della strada stabilisce che per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerati fonti di prova:

- a) le risultanze di apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti predeterminati. Si tratta di dispositivi tecnici ben noti agli organi di polizia stradale che in questa sede definiamo più semplicisticamente misuratori di velocità;
- b) le registrazione del cronotachigrafo. In questa ipotesi sussiste la possibilità di contestare tutte le violazioni che emergono dai segmenti del grafico delle velocità. Ovviamente l'estensione del controllo a momenti antecedenti a quello dell'ac-

- certamento potrà riguardare soltanto il superamento di limiti prescritti per quella categoria di veicolo, nella difficoltà di conoscere i limiti delle strade percorse, fatta eccezione per quella oggetto dell'accertamento immediato;
- c) i documenti **relativi ai percorsi autostradali**. Il controllo è effettuato attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto della emissione e della esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari.
- È bene precisare che non si tratta di elencazione tassativa. È sempre possibile che la velocità sia dedotta ed accertata in modo tecnicamente attendibile anche con altre metodiche, come per es.: l'accertamento di una velocità a seguito della rilevazione di un incidente stradale, con analisi delle tracce di frenata, dei danni; la Cassazione ha ritenuto attendibile, in caso di evidenze macroscopiche, anche l'accertamento eseguito con il tachimetro dell'auto di servizio.

2. Limiti di velocità

L'articolo 142, commi 1, 2 e 3, del codice contiene i limiti massimi di velocità stabiliti:

- a) in via generale, direttamente dal codice della strada, in relazione ai vari tipi di strada. Non occorre che il limite sia pubblicizzato con segnaletica stradale. Vedi Tabella A;
- b) in via generale, direttamente dal codice della strada, in ragione della tipologia del veicolo utilizzato in assoluto o in relazione alla strada percorsa. Vedi Tabella B. Non occorre che il limite sia pubblicizzato con segnaletica stradale;
- c) in via particolare, dai singoli enti proprietari delle strade con propri provvedimenti di traffico resi noti al pubblico con i prescritti segnali stradali.

3. Tolleranza

Ai sensi dell'articolo 345 del Regolamento di esecuzione alla velocità accertata è applicata una riduzione.

- a) Se l'accertamento è avvenuto con misuratori di velocità, alla velocità rilevata dai dispositivi si detrae una percentuale del 5%, se si tratta di velocità superiori a 100 km/h, oppure di 5 km/h in caso di velocità non superiori a 100 km/h.
- b) Se l'accertamento è avvenuto con cronotachigrafo alla velocità rilevata si tolgono 6 km/h. La disposizione, assente nel codice della strada, è desunta dalla normativa UE relativa alla omologazione dei cronotachigrafi analogici.
- c) Se l'accertamento è avvenuto con le risultanze dei pedaggi autostradali si applicano le seguenti riduzioni:
 - 5% per velocità inferiori a 70 km/h;
 - 10% per velocità comprese tra 70 e 130 km/h;
 - 15% per velocità superiori a 130 km/h.

4. Misuratori di velocità e modalità di accertamento

I dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo della velocità possono essere di tipo temporaneo (per consentire una utilizzazione più flessibile), fisso (installati permanentemente in strutture destinate appositamente per il controllo sistematico della velocità) o mobili (installate sui veicoli che permettono il rilevamento anche in movimento). Può trattarsi di dispositivi per

l'accertamento della velocità istantanea, ovvero della velocità media su un determinato tratto stradale (es.: SICVE Tutor). I misuratori di velocità, debitamente approvati per tale finalità, possono essere utilizzati senza la presenza dell'operatore e senza obbligo di contestazione immediata su autostrade o su strade extraurbane principali senza alcuna limitazione ovvero dal 15 settembre 2020, anche sulle altre tipologie di strade o tratti di esse opportunamente individuati dal prefetto all'esito della complessa procedura di cui all'articolo 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121, convertito nella legge 1° agosto 2002, n. 168 e successivamente modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In questi casi la fotografia o l'immagine digitale costituisce indispensabile strumento di accertamento della violazione.

Possono essere altresì utilizzati con necessaria e costante presenza degli organi di polizia stradale altri dispositivi debitamente approvati. La contestazione, in questi casi, può non essere necessaria ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera e). Peraltro, di solito, l'accertamento avviene con l'utilizzo di due pattuglie posta una in corrispondenza e l'altra a monte del dispositivo di controllo e la contestazione è effettuata dalla pattuglia a valle che ferma il veicolo utilizzando le informazioni fornite dalla pattuglia appostata all'altezza del misuratore di velocità. Trattandosi di ipotesi di contestazione non necessaria la tecnica utilizzata è meramente eventuale, né l'autorità chiamata a decidere su un eventuale ricorso può sindacare le modalità organizzative. In questa seconda ipotesi la fotografia, pur rappresentando elemento di riduzione del contenzioso, non è indispensabile essendo sufficiente quanto dichiarato dall'agente verbalizzante in calce al verbale che, appunto, costituisce accertamento coperto da fede privilegiata e oppugnabile solo con querela di falso.

5. Approvazione e controllo

Tutti gli strumenti utilizzati per l'accertamento della velocità devono essere debitamente omologati o approvati secondo le disposizioni degli articoli 45, comma 6 e 142, comma 6 del codice della strada e degli articoli 192 e 345 del Regolamento di esecuzione. A livello legislativo non sono previste procedure automatiche di controllo e taratura. Gli organi di polizia stradale sono tenuti a rispettare le modalità d'installazione e di impiego previste nei manuali d'uso e nei decreti di approvazione.

Per i misuratori omologati per essere impiegati esclusivamente con la presenza e sotto il costante controllo degli organi di polizia stradale la verifica metrologica è effettuata con le cadenze indicate nel manuale d'uso con un sorta di conferma di perfetto funzionamento effettuato dal costruttore. In caso, invece, di misuratori approvati per il funzionamento a distanza, la verifica metrologica, secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, deve essere periodica ed almeno annuale, comprensiva di una verifica della taratura che deve essere effettuata da un laboratorio di taratura accreditato da ACCREDIA o da altri organismi di accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento (vedasi il Capo 2.2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, in vigore dal 31 luglio 2017). La Corte Costituzionale con sentenza 18 giugno 2015, n. 113 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del codice della strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il decreto 13 giugno 2017, in vigore dal 31 luglio 2017, nelle more dell'ardeguamento dell'articolo 45 del codice della strada alla sentenza della Corte Costituzionale e ha così impartito le necessarie disposizioni in materia di verifica

della taratura e della funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni in materia di superamento dei limiti di velocità; ha inoltre integrato il proprio precedente decreto 15 agosto 2007 per quanto riguarda la segnalazione e la visibilità delle postazioni di controllo della velocità.

6. Gestione – disponibilità e gestione diretta

Gli apparecchi devono essere nel possesso degli organi di polizia stradale, qualunque sia il titolo di proprietà, e devono essere costantemente nella loro esclusiva disponibilità. L'accertamento della velocità, fatta eccezione per alcune operazioni strettamente tecniche e manuali (sostituzione rullini, assistenza tecnica, predisposizione archivio fotografico) affidabili a privati con determinate cautele, deve essere interamente eseguito da organi di polizia stradale.

7. Riservatezza personale

Per quanto riguarda la tutela delle riservatezza si ricorda che le fotografie rilevate dai dispositivi devono essere utilizzate solo per l'accertamento delle violazioni di cui si discute, con esclusione del rilevamento di dati diversi o comunque non funzionali all'accertamento della violazione della velocità, salvo specifiche disposizioni normative (es. art. 193, comma 2-ter del c.d.s.). Per garantire la riservatezza è vietato l'invio al domicilio dell'intestatario del veicolo delle immagini o delle fotografie unitamente al verbale di contestazione. È peraltro sempre possibile la consegna a richiesta dell'interessato. Seppure con molti dubbi sussiste anche un divieto di riprese frontali, laddove l'apparecchiatura consenta di identificare anche persone che si trovano a bordo del veicolo.

8. Segnalazioni delle postazioni di controllo

L'articolo 142, comma 6-bis, del codice impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili.

La presegnalazione delle postazioni avviene utilizzando le indicazioni contenute nel d.m. 15 agosto 2007, integrato dall'articolo

7 del decreto 13 giugno 2017, con effetto dal 31 luglio 2017.

- In relazione a tale documento ministeriale si ricorda che:
- i sistemi di presegnalazione sono costituiti da segnali stradali o da dispositivi luminosi, inclusi i messaggi presenti sul veicolo di servizio, recanti la dicitura Controllo elettronico (o Rilevamento elettronico) della velocità;
- non esiste una distanza minima tra dispositivo di presegnalazione e postazione di controllo. Il d.m. parla di distanza adeguata e i Ministeri hanno fatto riferimento alla distanza fissata dall'articolo 79, comma 3 per la collocazione dei segnali di prescrizione;
- la distanza massima tra postazione di controllo e presegnalazione non deve essere superiore a 4 km.

La postazione di controllo è invece resa visibile, secondo le indicazioni ministeriali, attraverso la collocazione su di essa o nelle immediate vicinanze di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell'organo di polizia operante conforme a quello previsto dall'articolo 125 Reg. es. ovvero con la presenza di personale in uniforme o ricorrendo all'utilizzo di autoveicoli di servizio con colori istituzionali, ovvero ancora tenendo in funzione il dispositivo lampeggiante blu e in tal caso è possibile utilizzare anche veicoli senza la livrea istituzionale.

9. La distanza di un chilometro dalla segnaletica che impone il limite massimo di velocità

L'articolo 25, comma 2, 2° periodo, della legge 120/2010 prevede che fuori del centro abitato non possono essere installate postazioni di rilevamento a distanza, senza la presenza dell'operatore, ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità. Se esiste un'intersezione la misurazione si interrompe e riparte da quel punto, salvo si tratti di un limite di velocità costante su tutti i rami dell'intersezione, in modo tale che sia garantita per tutti i conducenti la distanza prevista dalla norma. La disposizione non si applica per limiti imposti direttamente dalla legge per categoria di strada, né per le postazioni presidiate.

10. Contestazione della violazione o notificazione

Si conferma che laddove la violazione sia accertata con dispositivi a distanza, omologati a questo fine, la contestazione non è necessaria e non è richiesta neanche la presenza degli operatori, ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f). Laddove, invece, il rilevamento della velocità sia stato effettuato con misuratori omologati con presenza costante di operatori la contestazione può essere ugualmente non necessaria ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera e). Peraltro in questi casi, pur non essendo indispensabile, si consiglia di inserire nel verbale una dicitura che chiarisca i motivi della mancata contestazione. Si veda infra "Contestazione immediata".

Laddove, infine, la velocità sia accertata in altro modo, occorre indicare, con particolare attenzione agli elementi oggettivi, l'esatta motivazione dell'omessa contestazione.

11. Diciture per contestazione immediata o notificazione successiva

In caso di contestazione immediata (o notificazione successiva) si consiglia di utilizzare le diciture seguenti da inserire subito dopo la descrizione della violazione e la scelta del caso corrispondente. Nella rubricazione delle violazione questo obbligo è ricordato in ogni caso.

Contestazione immediata

Si n	là	atto	r	he.
יוכ	ıu	attu	U	116.

- 1. la velocità è stata accertata (scegliere l'opzione di interesse):
- ☐ direttamente dai verbalizzanti tramite dispositivo misuratore di velocità tipo mod. matr. prodotto e commercializzato dalla ditta approvato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. del posto a m dal punto di contestazione della violazione e ad esso collegato da un rilevatore remoto dotato di display sul quale è comparsa la velocità del veicolo;
- □ dai verbalizzanti tramite dispositivo misuratore di velocità tipo mod. matr. prodotto e commercializzato dalla ditta approvato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. del posto a monte del punto in cui si è proceduto a contestazione della violazione con informazioni sulla velocità e sul tipo di veicolo fornite ai verbalizzanti dalla pattuglia ubicata in corrispondenza del misuratore, che ha provveduto a redigere atto di accertamento depositato agli atti del comando;

direttamente dai verbalizzanti tramite dispositivo misuratore di velocità tipo mod matr prodotto e commercializzato dalla ditta approvato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e trasporti n del costituto da un dispositivo (tipo telelaser) manovrato direttamente dai verbalizzanti con i quali è stata rilevata la velocità
del veicolo in avvicinamento allorché il veicolo era posizionato alla distanza di circa m dal punto di rilevamento, senza presenza di altri veicoli o ostacoli;
direttamente dai verbalizzanti tramite dispositivo misuratore di velocità tipo mod matr prodotto e com- mercializzato dalla ditta approvato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e trasporti n del
installato sopra il veicolo di servizio operando l'accertamento ad inseguimento dal km al km (ovvero dal civico);
in base ai dati di memoria del tachigrafo installato sul veicolo di cui si deposita stampa agli atti del comando (ovvero sulla

П

🗆 in base ai dati di entrata e uscita dal casello autostradale, forniti dal biglietto autostradale n. da cui risulta che il veicolo indicato ha percorso un tratto di strada di km nel tempo di risultando così una velocità media di km/h;

2. alla velocità rilevata è stata applicata la riduzione prevista per legge di km/h pari al 5% (o di 5 km/h per velocità inferiori a 100 km/h, ovvero di 6 km/h in caso di utilizzo di cronotachigrafo o di km/h in caso di rilevamento effettuato con i riscontri di pedaggi autostradali);

3. il misuratore di velocità è stato registrato in perfetta efficienza con relazione tecnica depositata agli atti dell'ufficio prima dell'inizio del servizio:

4. la postazione di controllo era resa visibile con (precisare modalità se con segnale fig. 125, se con veicolo con colori o personale in uniforme o con dispositivo di segnalazione visiva lampeggiante), collocata oltre un chilometro (se fuori del centro abitato) dal segnale stradale indicante il limite massimo di velocità ed era adequatamente presegnalata in conformità alle disposizioni di cui al d.m. 15 agosto 2007, come da relazione depositata agli atti dell'ufficio prima dell'inizio del servizio.

N.B. Se la violazione comporta la sanzione accessoria della sospensione della patente si procede al ritiro della patente di quida e al rilascio di permesso per raggiungere la residenza od il domicilio del conducente, se non ostano motivi di sicurezza.

Notificazione successiva

Si dà atto che:

1. la velocità è stata accertata (scegliere l'opzione di interesse):

□ tramite dispositivo misuratore di velocità tipo mod. matr. prodotto e commercializzato dalla ditta approvato per il funzionamento senza la presenza degli organi di polizia stradale con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. del collocato in postazione fissa al civico in esecuzione del decreto del prefetto di emesso ai sensi dell'articolo 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121;

□ tramite dispositivo misuratore di velocità tipo mod. matr. ... prodotto e commercializzato dalla ditta approvato per il funzionamento senza la presenza degli organi di polizia stradale con provvedimento del Ministero delle

- infrastrutture e trasporti n. del collocato in postazione fissa al km dell'autostrada (o della strada extraurbana principale) ai sensi dell'articolo 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121;
- in base ai dati di memoria del tachigrafo installato sul veicolo di cui si deposita stampa agli atti del comando (ovvero sulla base dei dati del foglio di registrazione del cronotachigrafo);
- □ in base ai dati di entrata e uscita dal casello autostradale, forniti dal biglietto autostradale n. da cui risulta che il veicolo indicato ha percorso un tratto di strada di km nel tempo di min. risultando così una velocità media di km/h;

 2. alla velocità rilevata è stata applicata la riduzione prevista per legge di km/h pari al 5% (o di 5 km/h per velocità infe-
- 2. alla velocità rilevata è stata applicata la riduzione prevista per legge di km/h pari al 5% (o di 5 km/h per velocità inferiori a 100 km/h, ovvero di 6 km/h in caso di utilizzo di cronotachigrafo o di km/h in caso di rilevamento effettuato con i riscontri di pedaggi autostradali);
- 3. il misuratore di velocità è stato registrato in perfetta efficienza con relazione tecnica depositata agli atti dell'ufficio prima dell'inizio del servizio;
- 4. la postazione di controllo era resa visibile con (precisare modalità se con segnale fig. 125, se con veicolo con colori o personale in uniforme o con dispositivo di segnalazione visiva lampeggiante), collocata oltre un chilometro (se fuori del centro abitato e se il dispositivo è in funzione senza la presenza degli agenti) dal segnale stradale indicante il limite massimo di velocità ed era adeguatamente presegnalata in conformità alle disposizioni di cui al d.m. 15 agosto 2007, integrato dall'articolo 7 del decreto 13 giugno 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come da relazione depositata agli atti dell'ufficio prima dell'inizio del servizio;
- 5. la violazione non è stata contestata immediatamente perché:
- non necessaria ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f) del codice della strada, trattandosi di accertamento effettuato con dispositivi di cui all'articolo 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121;
- non necessaria ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera e) del codice della strada, trattandosi di accertamento effettuato per mezzo di apparecchi di rilevamento gestiti direttamente dai verbalizzanti che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilevamento è a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
- indicare eventuali altre motivazioni diverse da quelle sopra indicate che dimostrano una impossibilità oggettiva (accertamento completato dopo l'estrazione dei dati del fotogramma riportante i dati della violazione e del veicolo, impossibilità derivata dal contestuale svolgimento di altra contestazione, impossibilità derivante da intensità di traffico od anche dall'essere il verbalizzante impegnato in altri prioritari servizi di regolazione del traffico).
- N.B. Se la violazione comporta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e decurtazione di punti si aggiunge:

Ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente e della decurtazione dei punti sulla patente, la S.V. è invitata a fornire entro 60 giorni decorrenti dalla notifica del presente verbale la dichiarazione allegata, secondo le indicazioni ivi riportate, recante la indicazione dei dati della patente e personali del conducente alla guida del veicolo al momento della commessa violazione, con avvertimento che in caso di omissione senza giustificato e documentato motivo sarà applicata

la sanzione di cui all'articolo 126-bis, comma 2, codice della strada. Tale obbligo sussiste anche se avverso detto verbale è stato proposto ricorso, salvo ricorra giustificato o documentato motivo di cui deve essere dato atto entro il medesimo termine.

TABELLA A – LIMITI DI VELOCITÀ MASSIMI IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI STRADA

Velocità massima consentita	Tipologia di strada				
130 km/h	Autostrada (1) (2) (5) (classificazione di tipo A ai sensi dell'articolo 2, comma 2)				
110 km/h	Strada extraurbana principale (3) (5) (classificazione di tipo B ai sensi dell'articolo 2, comma 2)				
90 km/h	Strada extraurbana secondaria o locale extraurbana (5) (classificazione di tipo C o F extraurbana ai sensi dell'articolo 2, comma 2)				
50 km/h	All'interno dei centri abitati (4) (5) (tutte le tipologie di strade urbane: tipi D, E, F urbana)				

- (1) Gli enti proprietari o concessionari delle strade possono elevare il limite di velocità fino a 150 km/h per le autostrade a tre corsie, più corsia di emergenza, per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione di appositi segnali e sempre che lo consentano le condizioni di intensità del traffico, quelle atmosferiche ed i dati di incidentalità prevalenti dell'ultimo quinquennio. Con la modifica dell'articolo 6 del codice della strada, ad opera del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, è stata introdotta la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di ridurre i limiti massimi di velocità sulle strade extraurbane che attraversano i centri abitati o che sono ubicate in prossimità degli stessi, al fine di limitare le emissioni inquinanti, sentiti i prefetti territorialmente competenti sugli aspetti legati alla sicurezza della circolazione stradale, e gli enti proprietari o gestori della strada. Le violazioni ai limiti di velocità resi noti dalla segnaletica verticale sono sanzionati ai sensi dell'articolo 142 e possono essere accertate con gli strumenti e con le modalità previste dall'articolo 4 del d.l. 121/2002.
- (2) In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura in atto la velocità non può superare i 110 km/h.
- (3) In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura in atto la velocità non può superare i 90 km/h.
- (4) All'interno del centro abitato gli enti proprietari delle strade possono elevare il limite di velocità fino a 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano e previa installazione degli appositi segnali.
- (5) Nel confronto tra velocità massime consentite per categoria di veicolo e per tipologia di strada prevale sempre la misura inferiore.

ART. 164 SISTEMAZIONE DEL CARICO SUI VEICOLI



NOTE INTRODUTTIVE

- 1. L'articolo 164 del codice della strada e i correlati articoli 361 e 362 del Regolamento di esecuzione trattano della sistemazione del carico dettando regole rigide per le modalità di effettuazione del trasporto delle merci, proponendo un sistema sanzionatorio abbastanza complesso che presuppone la conoscenza preventiva di alcune nozioni (cose divisibili e indivisibili) e abbraccia l'ambito operativo di più disposizioni (in particolare l'articolo 10 sui trasporti eccezionali, l'articolo 61 sui limiti dimensionali dei veicoli sagoma limite e, appunto, l'articolo 164 stesso sulle modalità di sistemazione del carico). Inoltre, la corretta individuazione del regime sanzionatorio da seguire in presenza delle diverse violazioni risulta condizionata dal tipo di veicolo utilizzato, dovendosi ulteriormente distinguere, oltre agli autoveicoli, i motoveicoli, motocicli e ciclomotori, velocipedi, macchine agricole e macchine operatrici ed altre residuali categorie di veicoli. Al fine di facilitare l'individuazione della sanzione più corretta da applicare e pur rimandando alla specificazione di ogni ipotesi sanzionatoria e alle relative note, si tenga ben presente quanto segue come base di conoscenza essenziale.
- 2. L'ambito di applicazione della disposizione in osservazione è quello relativo al trasporto di cose divisibili ed indivisibili in relazione al rispetto di limiti dimensionali (e non di massa), nonché alla corretta sistemazione del carico. Non riguarda, quindi, aspetti relativi alla massa delle cose trasportate per cui provvedono gli articoli 167, 62 e, in parte, l'articolo 10.
- 3. Prima di ogni attività di controllo occorre comprendere la natura delle cose trasportate. A tal fine occorre distinguere tra:
 - a) Cose divisibili, intendendo per tali quelle per cui risulta possibile una divisione o suddivisione della dimensione, senza arrecare pregiudizio al valore della cosa o danneggiarne la qualità. Per es.: cassette, colli, merce alla rinfusa, oggetti o cose sfuse.
 - b) Cose indivisibili, intendendo per tali quelle per cui ogni operazione di divisione arreca pregiudizio alla cosa o si presenta tecnicamente irrealizzabile. Per es.: pali della illuminazione, blocchi di cemento od altro materiale.
- 4. Operata questa prima distinzione occorre individuare il tipo di veicolo e verificarne, tramite lettura dell'articolo 61, i limiti dimensionali e controllare se l'eccedenza di dimensioni, secondo le regole proposte dall'articolo 164, rientri o meno nei limiti dimensionali per categoria di veicolo.
- 5. Fatte queste valutazioni preventive dovremo seguire questo schema generale:
 - a) Se si tratta di cose divisibili si applicheranno, a seconda delle diverse sporgenze (laterali, posteriori od anteriori) le sanzioni dell'articolo 61, comma 7, se si superano i limiti di sagoma di categoria, ovvero quelle dell'articolo 164 se i limiti dimensionali non sono superati, ma si ha l'eccedenza della sagoma del veicolo, fatte salve le franchigie ivi previste.

Altre distinzioni dovranno poi essere effettuate in relazione al tipo di veicolo.

b) Se si tratta di cose indivisibili si applicheranno, anche in questo caso in dipendenza delle diverse tipologie di sporgenze (laterali, posteriori o anteriori) o l'articolo 10, comma 18, se, per l'effetto, il veicolo (od il trasporto) diventa eccezionale e necessita della relativa autorizzazione, ovvero l'articolo 164, commi 3 e 8 in caso contrario. Ed anche in questo caso si tratterà di distinguere ulteriormente tra diverse tipologie di veicoli.

Nella tabella che segue sono riprodotte in sintesi le varie ipotesi sanzionatorie.

6. Procedura ripristinatoria.

L'articolo non prevede sanzioni accessorie qualificabili come tali. È però previsto un particolare sistema ripristinatorio. L'articolo 164, comma 9, dispone che "il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite". L'agente verbalizzante, quindi, per prima cosa intima al conducente di sistemare il carico in modo idoneo. A tal fine, provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida per i veicoli per i quali sia prevista la carta di circolazione e per la cui guida sia necessaria la relativa patente. Procede, quindi, al citrio immediato dei suddetti documenti, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione. Del ritiro dei documenti è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato. Durante le operazioni di sistemazione del carico e quindi fino alla restituzione dei documenti, il veicolo non può circolare e deve rimanere nel luogo indicato nel verbale.

Le modalità della restituzione dei documenti sono fissate dal Regolamento il quale, all'art. 362, dispone che:

- qualora l'idonea sistemazione del carico possa essere ripristinata immediatamente, la restituzione avviene contestualmente, previa verifica da parte dell'organo accertatore ed espressa annotazione sul verbale di contestazione della violazione;
- qualora il ripristino sia differito nel tempo, la restituzione deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore, che vi provvederà dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dall'art. 164, comma 9, del codice, previa espressa annotazione sul verbale di contestazione della violazione.

Annotazioni sul verbale (ripristino differito). Si intima di interrompere il viaggio fino a quando il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico nei limiti di sagoma. Si procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Si dispone, altresì, che il conducente provveda a condurre il veicolo in luogo idoneo per la detta sistemazione. I documenti saranno restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato nei limiti di sagoma stabiliti. La restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al Comando da cui dipende l'organo accertatore.

Annotazioni sul verbale (ripristino immediato). Si intima di interrompere il viaggio fino a quando il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico nei limiti di sagoma. Si procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Si dispone, altresì, che il conducente provveda a condurre il veicolo in luogo idoneo per la detta sistemazione, che il conducente ha dichiarato di poter effettuare immediatamente.

7. Considerato che il ritiro dei documenti avviene in via cautelare ai soli fini della risistemazione del carico e non quale

- sanzione accessoria, in caso di circolazione non è applicabile l'art. 216, ma l'art. 180 (per mancanza momentanea dei documenti). Chiaramente, se la circolazione avviene anche con il carico non correttamente sistemato, tale violazione è applicata in concorso con la presente ipotesi.
- 8. In caso di violazioni commesse da conducenti nell'ambito dell'autotrasporto in conto terzi la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 164 si applica, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del d.lgs. 286/2005, anche al caricatore (in ogni caso) e, in presenza di un accertato concorso di responsabilità, anche al vettore, committente e proprietario della merce, qualora si tratti di imprese o persone giuridiche pubbliche.

TABELLA RIEPILOGATIVA IPOTESI SANZIONATORIE (*) SISTEMAZIONE CARICO PER MACCHINE AGRICOLE. MACCHINE OPERATRICI E "AUTOVEICOLI DIVERSI (5)"

Veicolo	Merce divisi- bile	Merce indivi- sibile	Veicolo in circolaz.ne oltre i limiti dimen- sionali di sagoma (a prescindere	Sporg.za anteriore (1) o post. re (2) entro i limiti di catego-	Sporg.za anteriore (1) o post.re (2) oltre i limiti di categoria	Sporg.za in altezza entro i limiti di categoria (3)	Sporg.za in altezza oltre i limiti di categoria (3)	Sporg.za laterale entro i limiti di categoria (4)	Sporg.za laterale ol- tre i limiti di categoria (4)	Risultato sanzionatorio
a) Autoveicoli diversi (5)	X		dal carico) X	ria						a) Art. 10, comma 18
b) Macchine agri- cole ed operatrici			х							b) Art. 104 (macchine agricole e macchine operatrici)
c) Convogli di macchine agricole	х		х							c) Art. 105 (convoglio di macchine agricole)

(seque)

Veicolo	Merce divisi- bile	Merce indivi- sibile	Veicolo in circolaz.ne oltre i limiti dimen- sionali di sagoma (a prescindere dal carico)	Sporg.za anteriore (1) o post. re (2) entro i limiti di catego- ria	Sporg.za anteriore (1) o post.re (2) oltre i limiti di categoria	Sporg.za in altezza entro i limiti di categoria (3)	Sporg.za in altezza oltre i limiti di categoria (3)	Sporg.za laterale entro i limiti di categoria (4)	Sporg.za laterale oltre i limiti di categoria (4)	Risultato sanzionatorio
a) Autoveicoli diversi (5)	Х			Х						Art. 164, comma 2
b) Macchine agri- cole ed operatrici	Х			х						
c) Convogli di macchine agricole	Х			х						
a) Autoveicoli diversi (5)	Х				Х					Art. 61, comma 7
b) Macchine agri- cole ed operatrici	Х				Х					
c) Convogli di macchine agricole	Х				Х					
a) Autoveicoli diversi (5)	Х					Х				Situazione regolare, nessuna
b) Macchine agri- cole ed operatrici	Х					Х				sanzione
c) Convogli di macchine agricole	х					х				

Veicolo	Merce divisi- bile	Merce indivi- sibile	Veicolo in circolaz.ne oltre i limiti dimen- sionali di sagoma (a prescindere dal carico)	Sporg.za anteriore (1) o post. re (2) entro i limiti di catego- ria	Sporg.za anteriore (1) o post.re (2) oltre i limiti di categoria	Sporg.za in altezza entro i limiti di categoria (3)	Sporg.za in altezza oltre i limiti di categoria (3)	Sporg.za laterale entro i limiti di categoria (4)	Sporg.za laterale oltre i limiti di categoria (4)	Risultato sanzionatorio
a) Autoveicoli diversi (5)	Х						Х			Art. 61, comma 7
b) Macchine agri- cole ed operatrici	Х						Х			
c) Convogli di macchine agricole	Х						Х			
a) Autoveicoli diversi (5)	Х							Х		Art. 164, comma 2
b) Macchine agri- cole ed operatrici	Х							Х		
c) Convogli di macchine agricole	Х							Х		
a) Autoveicoli diversi (5)	Х								Х	Art. 61, comma 7
b) Macchine agri- cole ed operatrici	Х								х	
c) Convogli di macchine agricole	X								х	

Veicolo	Merce divisi- bile	Merce indivi- sibile	Veicolo in circolaz.ne oltre i limiti dimen- sionali di sagoma (a prescindere dal carico)	Sporg.za anteriore (1) o post. re (2) entro i limiti di catego- ria	Sporg.za anteriore (1) o post.re (2) oltre i limiti di categoria	Sporg.za in altezza entro i limiti di categoria (3)	Sporg.za in altezza oltre i limiti di categoria (3)	Sporg.za laterale entro i limiti di categoria (4)	Sporg.za laterale oltre i limiti di categoria (4)	Risultato sanzionatorio
a) Autoveicoli diversi (5)		Х	Х							a) Art. 10, comma 18 (6)
b) Macchine agri- cole ed operatrici		х	х							b) Art. 104 (macchine agricole e macchine operatrici)
c) Convogli di macchine agricole		х	x							c) Art. 105 (convoglio di macchine agricole)
a) Autoveicoli diversi (5)		Х		Х						a) Art. 164, comma 2
b) Macchine agri- cole ed operatrici		х		Х						b) Art. 104 (macchine agricole e macchine operatrici)
c) Convogli di macchine agricole		х		х						c) Art. 105 (convoglio di macchine agricole)

Veicolo	Merce divisi- bile	Merce indivi- sibile	Veicolo in circolaz.ne oltre i limiti dimen- sionali di sagoma (a prescindere dal carico)	Sporg.za anteriore (1) o post. re (2) entro i limiti di catego- ria	Sporg.za anteriore (1) o post.re (2) oltre i limiti di categoria	Sporg.za in altezza entro i limiti di categoria (3)	Sporg.za in altezza oltre i limiti di categoria (3)	Sporg.za laterale entro i limiti di categoria (4)	Sporg.za laterale oltre i limiti di categoria (4)	Risultato sanzionatorio
a) Autoveicoli diversi (5)		Х			Х					a) Art. 10, comma 18
b) Macchine agri- cole ed operatrici		х			Х					b) Art. 104 (macchine agricole e macchine operatrici)
c) Convogli di macchine agricole		х			х					c) Art. 105 (convoglio di macchine agricole)
a) Autoveicoli diversi (5)		Х				Х				Situazione regolare, nessuna
b) Macchine agri- cole ed operatrici		Х				Х				sanzione
c) Convogli di macchine agricole		х				х				

Veicolo	Merce divisi- bile	Merce indivi- sibile	Veicolo in circolaz.ne oltre i limiti dimen- sionali di sagoma (a prescindere dal carico)	Sporg.za anteriore (1) o post. re (2) entro i limiti di catego- ria	Sporg.za anteriore (1) o post.re (2) oltre i limiti di categoria	Sporg.za in altezza entro i limiti di categoria (3)	Sporg.za in altezza oltre i limiti di categoria (3)	Sporg.za laterale entro i limiti di categoria (4)	Sporg.za laterale oltre i limiti di categoria (4)	Risultato sanzionatorio
a) Autoveicoli diversi (5)		Х					Х			Art. 10 comma 18
b) Macchine agri- cole ed operatrici		Х					Х			
c) Convogli di macchine agricole		Х					Х			
a) Autoveicoli diversi (5)		Х						Х		Art. 164, commi 3-8
b) Macchine agri- cole ed operatrici		Х						х		3-0
c) Convogli di macchine agricole		Х						Х		
a) Autoveicoli diversi (5)		Х							Х	a) Art. 10, comma 18
b) Macchine agri- cole ed operatrici		х							Х	b) Art. 104 (macchine agricole e macchine operatrici)
c) Convogli di macchine agricole		Х							х	c) Art. 105 (convoglio di macchine agricole)

TABELLA RIEPILOGATIVA IPOTESI SANZIONATORIE (*) PER MOTOVEICOLI. CICLOMOTORI. MOTOCICLI E VELOCIPEDI

Tipologia veicolo	Sporgenza lon- gitudinale oltre la sagoma del veicolo	Sporgenza laterale rispetto all'asse per più di 50 cm	Sporgenza con superamento limiti di categoria	Sporgenza senza superamento limiti di categoria	Risultato sanzionatorio
Veicoli a due ruote (ciclomotori e motocicli)	X				Art. 170, commi 5-6
Veicoli a due ruote (ciclomotori e motocicli)		Х			Art. 170, commi 5-6
Velocipedi	Х				Art. 182, comma 10
Velocipedi		Х			Art. 182, comma 10
Motoveicoli (7)			Х		Art. 61, comma 7
Motoveicoli (7)				Х	Art. 164

- (*) La tabella va letta da sinistra verso destra considerando sussistenti gli elementi contrassegnati da una X. Nell'ultima colonna è riportato il riferimento alla soluzione sanzionatoria da applicare.
- (1) Nel trasporto di merce divisibile non è ammessa alcuna sporgenza, né anteriore né posteriore. Nel trasporto di merce indivisibile non è ammessa alcuna sporgenza anteriore. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente; tale struttura può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo. Le ipotesi sanzionatorie descritte nell'articolo 164 relative alle sporgenze longitudinali anteriori o posteriori si applicano:
 - ai carichi di merce divisibile, quando non vengano superati i limiti di sagoma dell'art. 61, stante il fatto che è sempre possibile una idonea risistemazione del carico:
 - ai carichi di merce indivisibile, quando non vengano superati i limiti di sagoma dell'art. 61 e soltanto se è possibile una idonea risistemazione del carico dovendosi, in caso contrario, riscontrare l'ipotesi di trasporto eccezionale privo di autorizzazione con la conseguente applicazione delle più gravi sanzioni previste dall'art. 10 del codice (anche se non si superano i limiti di sagoma).
- (2) Nel trasporto di merce indivisibile è ammessa una sporgenza posteriore massima di 3/10 della lunghezza del veicolo, a condizione che non si superino i limiti di categoria.

- (3) Nel trasporto di merce divisibile od indivisibile è ammessa la sporgenza in altezza a condizione che non si superino i limiti dimensionali di categoria del veicolo.
- (4) Nel trasporto di merce divisibile od indivisibile è ammessa la sporgenza laterale di cm 30 per ciascun lato purché nei limiti di sagoma della categoria del veicolo.
- (5) Con questa espressione si intendono tutti quei veicoli per cui è applicabile il concetto di veicolo o trasporto in condizioni di eccezionalità di cui all'articolo 10 del codice della strada, diversi da quelli indicati nella tabella successiva.

Nella tabella sono considerate anche le macchine agricole e le macchine operatrici, nonché i convogli di macchine agricole.

- (6) In questo caso il superamento, nelle ipotesi di merce indivisibile, della sporgenza posteriore massima di 3/10 della lunghezza del veicolo comporta la necessità di autorizzazione ex art. 10 come trasporto eccezionale. In mancanza si applicano le sanzioni indicate. Se la sporgenza posteriore rimane nei limiti dei 3/10 non c'è sanzione.
- (7) Per i motoveicoli non esiste mai l'ipotesi di veicolo eccezionale di cui all'articolo 10. Per cui si applicano solo le sanzioni dell'articolo 61 o 164 a seconda che vi sia stato o meno superamento dei limiti dimensionali.
- (8) In presenza di qualsiasi superamento dei limiti dimensionali di categoria (con sporgenze posteriori, laterali o in altezza), senza distinguere tra trasporto di cose divisibili o cose indivisibili si applicano sempre le sanzioni dell'articolo 164.
- (9) In caso di non superamento dei limiti dimensionali (con sporgenze posteriori, laterali o in altezza), senza distinguere tra trasporto di cose divisibili o cose indivisibili si applicano sempre le sanzioni dell'articolo 61, comma 7.

Articolo 164, commi 1-8

1. Irregolare sistemazione del carico. Merce divisibile ed indivisibile										
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI A	ACCESSORIE						
€ 87,00	€ 60,90	3	non previste Ritiro della patente e della carta di circolazione (vedi Note introduttive: 6. Procedura ripristinatoria)							
Da € 87,00 a €	344,00	Metà	del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00						

In qualità di conducente del veicolo a motore sopra indicato, circolava nella suddetta strada con il carico sistemato in modo inadeguato e tale da ... > vedi Casi.

Casi

1.1 determinarne la caduta sulla strada. Si dà atto che parte del carico cadeva per terra provocando intralcio alla circolazione (non necessariamente il carico deve essere già caduto)

- 1.2 determinarne la dispersione sulla strada. Si dà atto che parte del carico, si disperdeva per terra provocando intralcio alla circolazione (non necessariamente il carico deve essere già disperso)
- 1.3 determinare una sensibile diminuzione di visibilità per il conducente. Si dà atto che ... (descrivere la sistemazione del carico e l'oscuramento della visibilità)
- 1.4 impedire al conducente una totale libertà di movimento durante la guida. Si dà atto che ... (descrivere la sistemazione del carico e l'intralcio alla guida)
- 1.5 compromettere la stabilità del veicolo. Si dà atto che in conseguenza di ciò il veicolo perdeva stabilità (precisare, per es.: perché il veicolo ondeggiava a sinistra a causa del carico tutto sistemato da una parte)
 1.6 mascherare i dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione. Si dà atto che ... (descrivere la sistemazione
- 1.6 mascherare i dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione. Si dà atto che ... (descrivere la sistemazione del carico e l'oscuramento dei dispositivi)
- 1.7 mascherare le targhe di riconoscimento. Si dà atto che ... (descrivere la sistemazione del carico e l'oscuramento delle targhe)
- 1.8 mascherare le segnalazioni fatte con il braccio. Si dà atto che ... (descrivere la sistemazione del carico e l'oscuramento delle segnalazioni manuali fatte dal conducente)

Annotazione sul verbale. Vedi punto 6 delle Note introduttive.

- (1) Ambito di applicazione. Le varie ipotesi riportate nell'illecito, pur potendo coesistere, danno luogo all'applicazione di una sola sanzione. La violazione sussiste anche laddove non sia ancora avvenuta la caduta o la dispersione (o gli altri eventi che integrano la violazione), ma sia potenzialmente probabile che ciò avvenga. È possibile e consigliabile, ove se ne abbia i mezzi, documentare la violazione mediante foto. Le ipotesi 1.6 e 1.7 ricorrono anche nel caso in cui il mascheramento, anche parziale, è determinato dalle strutture portabiciclette o portasci installate posteriormente a sbalzo, senza che sia installata la targa ripetitrice o i dispositivi supplementari di illuminazione e di segnalazione (vedi nota 5 dell'articolo 78).
- (2) Veicoli a trazione animale. Le sanzioni si applicano anche ai veicoli a trazione animale.
- (3) Vedi punti 1-8 di Note introduttive.
- (4) Vedi Tabelle riepilogative ipotesi sanzionatorie.
- (5) Vedi procedura ripristinatoria in punto 6 di Note introduttive.
- (6) Violazioni in ambito autotrasporto. In caso di violazione commessa nell'ambito dell'autotrasporto di cose in conto terzi la sanzione è applicabile anche al caricatore ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del d.lgs. 286/2005 e, ove ne ricorrano gli estremi oggettivi, anche al vettore, al proprietario delle cose ed al committente.

Articolo 164, commi 2-8

2. Irregolare sistemazione del carico. Sporgenza anteriore. Merce divisibile o indivisibile									
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI PUNTI SANZIONI ACCESSORIE									
€ 87,00	€ 60,90	3	non previste Ritiro della patente e della carta di (vedi Note introduttive: 6. Procedu						
Da € 87,00 a €	344,00	Meta	del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00					

In qualità di conducente del veicolo sopra indicato, circolava nella predetta strada trasportando un carico che, pur rimanendo all'interno dei limiti dimensionali di sagoma fissati dall'articolo 61 del codice della strada per quella categoria di veicolo, sporgeva longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo.

Annotazione sul verbale. Vedi punto 6 delle Note introduttive.

Note

- (7) Ambito di applicazione. La norma stabilisce che il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo. Si vedano le tabelle sanzionatorie. Si ricorda che la presente ipotesi si applica:
 - ai carichi divisibili, quando non vengano superati i limiti di sagoma dell'art. 61, stante il fatto che è sempre possibile una idonea risistemazione del carico;
 - ai carichi indivisibili, quando non vengano superati i limiti di sagoma dell'art. 61 e soltanto se è possibile una idonea risiste-mazione del carico dovendosi, in caso contrario, riscontrare l'ipotesi di trasporto eccezionale privo di autorizzazione con la conseguente applicazione delle più gravi sanzioni previste dall'art. 10 del codice (anche se non si superano i limiti di sagoma). Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente; tale struttura può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo. Per stabilire le caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci, portabiciclette o portabagagli, applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, sugli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea, di categoria M2 ed M3 è stato emanato il decreto MIT 6 luglio 2023 alla cui lettura si rinvia.
- (8) Vedi note 2-6.

.

Articolo 164, commi 2-8

3. Irregolare sistemazione del carico. Merce divisibile. Sporgenza posteriore										
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE							
€ 87,00	€ 60,90	3	non previste Ritiro della patente e della carta di c (vedi Note introduttive: 6. Procedur a							
Da € 87,00 a € 3	344,00	Metà	del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00						

In qualità di conducente del veicolo sopra indicato, circolava nella suddetta strada, trasportando un carico di cose divisibili che, pur rimanendo all'interno dei limiti dimensionali di sagoma fissati dall'articolo 61 del codice della strada per quella categoria di veicolo, sporgeva longitudinalmente dalla parte posteriore del veicolo.

Annotazione sul verbale. Vedi punto 6 delle Note introduttive.

Note

- (9) Ambito di applicazione. Per i carichi di merce divisibile non è ammessa alcuna sporgenza posteriore.
- (10) Tolleranza. Per i carichi di merce indivisibile è tollerata una sporgenza di un carico di indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.
- (11) Per motocicli, ciclomotori e velocipedi il carico può sporgere longitudinalmente di 50 cm, purché sia assicurata la visibilità del conducente. In queste ipotesi si applica l'articolo 170, comma 5.
- (12) Vedi note 2-6.

Articolo 164, commi 2-8

4. Irregolare sistemazione del carico. Merce indivisibile. Sporgenza posteriore				
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	S	SANZIONI ACCESSORIE
€ 87,00	€ 60,90	3	non previste Ritiro della patente e della c (vedi Note introduttive: 6. Pr	
Da € 87,00 a € 344,00 Metà		del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00	

In qualità di conducente del veicolo sopra indicato, circolava nella suddetta via, trasportando un carico di cose indivisibili che, pur rimanendo all'interno dei limiti dimensionali di sagoma fissati dall'articolo 61 del codice della strada per quella categoria di veicolo, sporgeva longitudinalmente dalla parte posteriore del veicolo di oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo.

Annotazione sul verbale. Vedi punto 6 delle Note introduttive.

Note

- (13) Ambito di applicazione. Per i carichi di merce indivisibile è tollerata una sporgenza fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61. Se quindi i 3/10 della lunghezza del veicolo vanno a superare la lunghezza complessiva stabilita dall'articolo 61 per quella categoria di veicolo si applicano le relative ipotesi di violazione previste dall'articolo 10 del codice, essendo in presenza di trasporto eccezionale.
- (14) Vedi note 2-6. Se la sporgenza è dovuta a cose divisibili si tratta di sistemazione del carico irregolare; vedi caso precedente.

Articolo 164, commi 3-8

5. Irregolare sistemazione del carico. Merce divisibile ed indivisibile. Sporgenza laterale				
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI A	ACCESSORIE
€ 87,00	€ 60,90	3	non previste Ritiro della patente e della carta di d (vedi Note introduttive: 6. Procedur a	
Da € 87,00 a € 344,00 Metà		del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00	

In qualità di conducente del veicolo sopra indicato, circolava nella suddetta via trasportando un carico che, pur rimanendo all'interno dei limiti dimensionali di sagoma fissati dall'articolo 61 del codice della strada per quella categoria di veicolo, sporgeva lateralmente per oltre 30 cm rispetto alle luci di posizione anteriori e posteriori.

Annotazione sul verbale. Vedi punto 6 delle Note introduttive.

Note

- (15) Ambito di applicazione. L'articolo 164 ammette una sporgenza laterale massima di 30 cm, senza distinguere tra carichi di merce divisibile o indivisibile. Il tutto, ovviamente, nei limiti dimensionali dell'articolo 61, comma 7, superati i quali il trasporto diventa eccezionale e si applicano le violazioni indicate nelle tabelle delle ipotesi sanzionatorie. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente rispetto alle luci di posizione anteriori e posteriori (comma 3 dell'art. 164 del codice).
- (16) Vedi note 2-6.

Articolo 164, commi 3-8

6. Irregolare sistemazione del carico. Merce indivisibile. Pali, sbarre, lastre o carichi difficilmente percepibili

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI	ACCESSORIE
€ 87,00	€ 60,90	3	non previste Ritiro della patente e della carta di (vedi Note introduttive: 6. Procedu	
Da £ 87 00 a £ 3/// 00 Metà (del massimo: € 172 00	Donnio del minimo: € 174 00	

Da € 87,00 a € 344,00 | Metà del massimo: € 172,00 | Doppio del minimo: € 174,0

In qualità di conducente del veicolo sopra indicato, circolava nella suddetta via trasportando un carico difficilmente percepibile, collocato orizzontalmente (*indicare la natura... pali, sbarre, lastre, ecc.*), che, pur rimanendo all'interno dei limiti dimensionali di sagoma fissati dall'articolo 61 del codice della strada per quella categoria di veicolo, sporgeva lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.

Annotazione sul verbale. Vedi punto 6 delle Note introduttive.

Note

- (17) Ambito di applicazione. L'articolo 164, comma 3, ultimo periodo non prevede deroghe o tolleranze: in caso di trasporti di pali, sbarre, lastre o carichi comunque difficilmente percepibili, la sanzione si applica in ogni caso. Se la sporgenza determina il superamento dei limiti dimensionali per categoria di veicolo di cui all'articolo 61, si applica l'articolo 10, comma 18 per trasporto eccezionale senza autorizzazione di cose indivisibili.
- (18) Vedi note 2-6.

Prontuario delle violazioni al codice della strada

Articolo 164, commi 4-8

7. Modalità di trasporto degli accessori mobili				
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI	ACCESSORIE
€ 87,00	€ 60,90	3	non previste Ritiro della patente e della carta di circolazione (vedi Note introduttive: 6. Procedura ripristinatoria)	
Da € 87,00 a € 344,00 Metà		del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00	

In qualità di conducente del veicolo sopra indicato, circolava nella suddetta via senza impedire che l'accessorio mobile (indicare quale ... es. il cavo dell'argano di cui il veicolo era dotato) ... > vedi Casi.

Casi

- 7.1 sporgesse nelle oscillazioni al di fuori della sagoma del veicolo
- 7.2 strisciasse sul terreno

Annotazione sul verbale. Vedi punto 6 delle Note introduttive.

- (19) Accessori mobili. Gli accessori mobili cui fa riferimento l'articolo 164, comma 4 sono rappresentati da parti del veicolo quali argani, erpici, vomeri, ruote di scorta, gru, che, se non correttamente sistemati, durante la marcia possono oscillare al di fuori della sagoma del veicolo o strisciare sul terreno.
- (20) Macchine agricole. Per le macchine agricole si applicano le sanzioni dell'articolo 104, commi 7, lettera f) e 11 del codice.
- (21) In caso di danneggiamento della sede stradale vedi ipotesi dell'articolo 15, comma 1, lett. a) del c.d.s.

Articolo 164, commi 5-8

8. Divieto di trasporto o traino di cose che strisciano sul terreno				
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI A	CCESSORIE
€ 87,00	€ 60,90	3	non previste Ritiro della patente e della carta di circolazione (vedi Note introduttive: 6. Procedura ripristinatoria)	
Da € 87,00 a € 344,00 Metà		i del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00	

In qualità di conducente del veicolo sopra indicato, circolava nella suddetta strada ... > vedi Casi.

Casi

- 8.1 trasportando cose (definire le cose trasportate) che strisciavano sul terreno, anche se sostenute in parte dalle ruote del veicolo. Si dà atto che ... (descrivere la violazione, la cosa trasportata e le modalità di trasporto)
- 8.2 trainando cose (precisare la cosa trainata) che strisciavano sul terreno, anche se sostenute in parte dalle ruote del veicolo. Si dà atto che ... (descrivere la violazione, la cosa trainata e le modalità di trasporto)

Annotazione sul verbale. Vedi punto 6 delle Note introduttive.

- (22) Condizioni di traino. L'articolo 164, comma 5 vieta il trasporto od il traino di cose che strisciano sul terreno, anche se in parte sostenute dalle ruote del veicolo.
- (23) Danneggiamento della sede stradale. Vedi nota 21.

Articolo 164, commi 6-8

9. Trasporto pericoli	di cose sporgent	ti oltre la	sagoma del veicolo. Omissi	ione di cautele idonee ad evitare
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SAN	IZIONI ACCESSORIE
€ 87,00	€ 60,90	3	non previste Ritiro della patente e della car (vedi Note introduttive: 6. Proc	
Da € 87 00 a € 344 00 Metà		à del massimo € 172 00	Donnio del minimo: € 174 00	

In qualità di conducente del veicolo sopra indicato, circolava nella suddetta strada trasportando un carico che sporgeva, pur nei limiti consentiti, oltre la sagoma propria del veicolo omettendo di adottare tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada (Si dà atto che ... descrivere la violazione, il comportamento di guida del conducente e precisare in che cosa è consistito il pericolo per gli altri utenti della strada).

Annotazione sul verbale. Vedi punto 6 delle Note introduttive.

- (24) Contenuto. La norma contiene un obbligo generico di prudenza aggravato dalla presenza di carichi sporgenti ed è residuale rispetto ai casi precedenti. Pertanto le cautele omesse devono essere rappresentate in maniera chiara nella descrizione. Si ricorda che per la velocità si applica l'articolo 141, comma 1.
- (25) Presupposti. La violazione prescinde dall'uso corretto di pannelli di segnalazione di cui alla violazione successiva.
- (26) Vedi note 2-6.
- (27) Vedi procedura ripristinatoria in punto 6 di Note introduttive. Si ritiene peraltro che, non trattandosi di violazione riconducibile a fatti oggettivi, ma alla valutazione di un comportamento di guida, la procedura descritta dall'articolo 164, comma 9 sia applicabile solo ove la condotta di guida potenzialmente pericolosa dipenda dalla irregolare sistemazione del carico. In caso contrario l'agente verbalizzante si limiterà ad applicare la sola sanzione amministrativa pecuniaria.

Articolo 164, commi 7-8

10. Trasporto di cose sporgenti oltre la sagoma del veicolo. Omessa apposizione di pannelli di segnalazione

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE	
€ 87,00	€ 60,90	3	non previste Ritiro della patente e della carta di circolazione (vedi Note introduttive: 6. Procedura ripristinatoria)	
Da € 87,00 a € 344,00 Metà		Metà	del massimo: € 172,00 Doppio del minimo: € 174,00	

In qualità di conducente del veicolo sopra indicato, circolava nella via indicata trasportando un carico che sporgeva, pur nei limiti consentiti, oltre la sagoma propria del veicolo ... > vedi Casi.

Casi

- 10.1 omettendo di segnalare la sporgenza con il prescritto pannello quadrangolare
- 10.2 apponendo un numero di pannelli quadrangolari in numero inferiore a quello prescritto (uno invece di due) pur trattandosi di carico sporgente longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo
- 10.3 apponendo sull'estremità della sporgenza pannelli quadrangolari di segnalazione non conformi al modello approvato (in quanto ... precisare. Per es.:
 - aventi una superficie inferiore a 2.500 cm²
 - aventi una superficie non rivestita di materiale retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45°
 - non visibili di notte e di giorno perché ...)
- 10.4 apponendo un pannello quadrangolare di segnalazione privo degli estremi di approvazione

Annotazione sul verbale. Vedi punto 6 delle Note introduttive.

- (28) Cautele in caso di carico sporgente. L'articolo 164, comma 6 del codice prescrive che quando il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada ed in ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo. Il successivo comma 7 stabilisce che il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione e rinvia alle norme del regolamento per le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il regolamento se ne occupa all'art. 361, prevedendo che:
 - il pannello deve corrispondere al tipo indicato nella figura V 3 ed avere una superficie minima di 2.500 cm² rivestita con materiale retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45°;
 - il pannello deve essere visibile sia di giorno che di notte ed a tal fine sulla sua superficie, costituita di norma da lamiera metallica, deve essere applicata pellicola rifrangente di classe 2, sia per le strisce bianche che per quelle rosse;
 - quando il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due, posti trasversalmente, ciascuno da un estremo del carico o della sagoma sporgente.
- (29) Nuove disposizioni sui pannelli. Ai sensi del decreto MIT 4 dicembre 2019 (G.U. n. 19 del 24 gennaio 2020), per le disposizioni relative all'omologazione dei pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico, previste dall'articolo 45 del Codice e dagli articoli 192 e 361 del Regolamento, subentra il regime delle dichiarazioni di prestazioni di prodotto, ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011. Pertanto, salvo il regime transitorio di cui alla successiva nota, ai fini della commercializzazione, i dispositivi segnaletici devono essere provvisti della dichiarazione di prestazione di prodotto.
- (30) Regime transitorio. I dispositivi segnaletici prodotti sulla base dell'omologazione ai sensi dell'articolo 45 del Codice e degli articoli 192 e 361 del Regolamento, e già in uso, conservano la loro validità; quelli prodotti sulla base dell'omologazione ai sensi delle precitate norme possono essere commercializzati sino al 31 dicembre 2020 e quelli già provvisti della prestazione di prodotto, ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, conservano la loro validità.
 - A decorrere dal 1° gennaio 2021 i dispositivi segnaletici, ai fini della commercializzazione, devono essere provvisti esclusivamente della dichiarazione di prestazione di prodotto.
- (31) Casistica. La violazione in argomento sussiste tutte le volte che il carico non è segnalato con l'apposito pannello o è segnalato con un pannello non conforme al modello approvato o privo degli estremi di approvazione, oppure con un solo pannello quando ne sono prescritti due.
- (32) Portabiciclette e portasci. L'apposizione dei pannelli è prevista anche nel caso di collocazione di portabiciclette e portasci che non occultano, nemmeno parzialmente, la targa del veicolo (rif. circ. Ministero dell'interno prot. n. 33197 del 29 settembre 2023 vedi nota 5 art. 78 e nota 1 art. 164).

ART. 193 OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE



NOTE INTRODUTTIVE

- 1. Contenuto. L'articolo 193 tratta dell'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile. Il comma 1 precisa che tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli, ciclomotori, macchine agricole e rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle disposizioni di legge sulla responsabilità civile. Per quanto riguarda i rimorchi è valida anche l'assicurazione "autotreno" che copre, in condizioni dinamiche, il rimorchio, che però necessita di specifica copertura assicurativa per il c.d. rischio statico, ove si trovi in sosta staccato dalla motrice.
- Obbligo di assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa riguarda tutti i veicoli immatricolati in Italia e all'estero (seppure con tecniche di accertamento diverse) ove circolino in Italia su strada pubblica o privata soggetta ad uso pubblico.
- 3. Veicoli immatricolati in Italia. Per i veicoli immatricolati in Italia, a San Marino e nello Stato della Città del Vaticano l'assicurazione è comprovata dal possesso del certificato e del contrassegno assicurativo. L'articolo 130 del d.lgs. n. 209/2005 consente anche ad imprese con sede legale in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo di esercitare in Italia concludendo legittimamente contratti di assicurazione sia in regime di stabilimento, provvedendo ad aprire una sede nel territorio italiano, sia in regime di libera prestazione di servizi, senza obbligo di apertura di sedi in Italia, ma con la necessità di indicare nel certificato assicurativo la sede di un proprio rappresentante in Italia.
- Veicoli immatricolati all'estero. Per i veicoli immatricolati all'estero in circolazione in Italia vigono regole di accertamento della copertura assicurativa diverse e semplificate. L'articolo 5 del d.m. 1° aprile 2008, n. 86 – emanato in attuazione dell'articolo 122, comma 3, del d.lgs, n. 209/2005 - codice delle Assicurazioni private – in perfetta aderenza alla Convenzione internazionale di Rethymno del 30 maggio 2002 prevede la cosiddetta presunzione di assolvimento dell'obbligo di assicurazione, secondo la quale "per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, che circolano temporaneamente nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, l'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per la durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la targa di immatricolazione è rilasciata da uno dei seguenti Stati esteri: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca e Isole Faroer, Estonia, Finlandia, Francia e Principato di Monaco, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (e le isole de la Manica, Gibilterra, l'Isola di Man). Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Spagna (Ceuta e Mililla), Svezia, Svizzera, Ungheria (la disposizione dell'art. 5 non vale però per le categorie di veicoli elencate nell'allegato 1 dello stesso decreto". Tuttavia, la normativa nazionale non è stata aggiornata e, guindi, non tiene conto delle successive modifiche operate a livello internazionale. Per la lista completa degli Stati per i quali opera la copertura automatica si rinvia alle Schede on line su www.prontuariocodicedellastrada.it. L'articolo 6 di detto d.lgs, prevede poi che per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo, ossia diverso

da quelli sopra indicati, l'obbligo di copertura assicurativa è assolto dal certificato internazionale di assicurazione (carta verde), ovvero, in mancanza, è assolto mediante un contratto di assicurazione denominato "di frontiera" che può avere una durata compresa tra quindici giorni e sei mesi. In caso di incidente stradale che veda coinvolto un veicolo immatricolato all'estero gli organi di vigilanza dovranno astenersi da qualsiasi controllo se si tratta di uno degli Stati aderenti alla Convenzione, ovvero verificare il possesso della carta verde o della polizza di frontiera in caso di appartenenza ad uno Stato terzo. In ogni caso, in queste circostanze il pagamento è garantito ed effettuato dall'ufficio centrale di ogni Stato membro (il c.d. bureau) – in Italia, l'U.C.I. – che provvederà poi a richiedere il pagamento al bureau dello Stato di appartenenza del veicolo interessato che, a sua volta, otterrà il risarcimento dall'assicurazione privata, se il veicolo è assicurato, ovvero procederà, ove possibile, al recupero a carico del danneggiante. Nel caso, quindi, di veicoli immatricolati in uno degli Stati sopra indicati la copertura si considera assolta a prescindere dall'esistenza di un valido contratto assicurativo.

- Per quanto riquarda i veicoli con targa AFI (Forze alleate in Italia) occorre distinguere:
 - i veicoli con targa AFI OFFICIAL, più numero di 4 cifre non hanno necessità di copertura assicurativa e ogni questione attinente a danni provocati a terzi è trattata direttamente dal Ministero della difesa – Direzione Generale del contenzioso; - i veicoli con targa AFI OFFICIAL, più numero di 5 cifre (proprietà personale di singoli soggetti) devono essere muniti di

copertura assicurativa al pari di ogni altro veicolo con obbligo di esposizione del contrassegno assicurativo.

La legge sull'assicurazione obbligatoria. Dopo quasi 40 anni di vigenza, la legge n. 990/1969 sull'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ed i natanti è stata abrogata dal nuovo codice delle assicurazioni private, approvato con d.P.R. 7 settembre 2005, n. 209. Dal 1º gennaio 2006 la materia è regolata dal nuovo testo unico. Dal 1º gennaio 2007 è entrata invece in vigore la disciplina relativa al risarcimento diretto applicabile per gli incidenti avvenuti in data successiva al 1° gennaio 2007, secondo guanto previsto dall'articolo 149 del codice delle assicurazioni private e dall'articolo 15 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254.

Vediamo in sintesi come si articola la nuova normativa. Il Titolo X del codice tratta dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, ribadendo tale obbligo per:

- i veicoli a motore senza quida di rotaie:
- i filoveicoli:
- i rimorchi.

L'individuazione dei destinatari dell'obbligo non appare quindi problematica e rispecchia l'articolo 193 del codice della strada. Anche l'articolo 122 del codice delle assicurazioni si preoccupa di circoscrivere l'ambito di applicazione della disciplina dell'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica alle strade di uso pubblico e alle aree ad esse equiparate. L'assicurazione copre anche i danni alle persone a qualsiasi titolo trasportate sul veicolo mentre il conducente del veicolo responsabile del sinistro non ha diritto ai benefici derivanti dall'assicurazione obbligatoria. La copertura assicurativa è attestata, come già detto, dal certificato assicurativo dal guale deve risultare il periodo di validità per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio prevista dal contratto e obbliga l'impresa nei confronti di terzi danneggiati sino allo scadere di detto periodo, salvo quanto disposto dall'articolo 1901 del codice civile e dall'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private e salvo che la circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario del veicolo (o dell'usufruttuario, locatario, ecc.). Per comprovare la copertura assicurativa anche in caso di impossibilità di visionare il certificato assicurativo (es., veicolo in sosta) viene rilasciato il già noto contrassegno assicurativo che riporta la scadenza del periodo assicurativo previsto dal certificato e la targa del veicolo a cui si riferisce. Il contrassegno deve essere esposto sul veicolo entro 5 giorni dal pagamento del premio dell'assicurazione o del rateo del premio, in deroga all'articolo 181 del codice della strada; in tal senso, con regolamento ISVAP del 6 febbraio 2008, con cui si è data attuazione alla delega contenuta nell'articolo 127, comma 4, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, si è precisato che sono provvisoriamente equipollenti al contrassegno assicurativo ed al certificato di assicurazione per i primi cinque giorni successivi al pagamento del premio di assicurazione o della rata di premio, la quietanza di pagamento rilasciata dall'impresa di assicurazione e la dichiarazione dell'assicurazione o ricevuta di bollettino di conto corrente postale prestampato dall'impresa di assicurazione.

- 7. Impossibilità di proroga tacita del contratto. Con una recente modifica del codice delle assicurazione private con l'inserimento dell'articolo 170-bis è stata stabilita l'impossibilità di proroga tacita del contratto, comunque di durata non superiore a un anno. Nonostante la scadenza automatica e il divieto di proroga è stata ribadita l'efficacia dell'estensione della copertura assicurativa per i 15 giorni successivi alla scadenza ai sensi dell'art. 1901 c.c.
- 8. Apparato sanzionatorio. L'articolo 193 collega alla circolazione senza copertura assicurativa sanzioni amministrative e la sanzione accessoria, eventuale, della confisca del veicolo. Il veicolo, nell'immediatezza della violazione, viene sottoposto a sequestro procedendo in conformità all'articolo 213 del codice. Non si procede a confisca del veicolo ove l'interessato effettui il pagamento in misura ridotta della sanzione.
- Accertamenti d'ufficio. Si tenga presente che ove non sia stato possibile eseguire il sequestro nella immediatezza del fatto, è obbligatorio procedere successivamente al sequestro del veicolo, anche laddove al momento della redazione del verbale il veicolo risulti, come spesso accade, già provvisto di copertura assicurativa.
- 10. Accertamento su veicoli in sosta. Per procedere ai sensi dell'articolo 193 è necessario avere la certezza della mancanza di copertura assicurativa, accertamento, oggi, reso molto più agevole dalla presenza delle banche dati popolate dalle compagnie assicurative, ove vengono censiti tutti i veicoli coperti da assicurazione e dalla futura creazione di banche dati ancora più probanti e sicure. In mancanza si deve procedere ai sensi dell'articolo 180 con invito a presentare i documenti attestanti la copertura assicurativa (vedi articoli 181 e 180).
- 11. Accertamenti in automatico. L'articolo 13, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha aggiunto i commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies all'art. 193 c.d.s. prevedendo che l'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter costi-

tuisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Si segnala che per effetto della modifica dell'articolo 201, comma 1-bis, lett. a-bis), operata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) le violazioni dell'articolo 193 potranno essere accertate senza necessità di contestazione immediata a mezzo di appositi dispositivi e apparecchi debitamente approvati, secondo quanto previsto dal comma 1-quater del medesimo articolo 201. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con parere che non si condivide, ha ritenuto che gli apparecchi da tempo commercializzati non possono essere utilizzati nemmeno in presenza degli accertatori, se la violazione non è immediatamente contestata (parere 3 giugno 2016, prot. 3311). Il Ministero dell'interno ha espresso invece parere opposto e guindi concordante con quello degli Autori, con nota 5 ottobre 2016, n. 300/A/6822/16/127/9 indirizzata al MIT. Con nuova circolare prot. n. 300/A/4684/20/127/9 del 3 luglio 2020 il Ministero è tornato sull'argomento, confermando la precedente interpretazione. Nonostante il Dicastero ritenga non necessario l'invito ai sensi dell'articolo 180, comma 8, a presentare i documenti che attestino la regolarità della circolazione, tale procedura non è vietata e consente di evitare possibili contenziosi dai guali potrebbero derivare spese per l'amministrazione. Infatti, tralasciando possibili errori od omissioni nelle banche dati, la circolazione del veicolo che risulta non assicurato o non revisionato potrebbe essere regolare, come nei casi di veicoli che si recano ad effettuare la revisione con una prenotazione richiesta prima della scadenza del termine, ovvero il giorno stesso in cui si recano ad effettuare la revisione dopo la sospensione dalla circolazione, oppure nei casi di contratti o pagamenti dei premi non ancora registrati. Attualmente non sono state rilasciate approvazioni per l'uso di tale tipo di strumento senza la presenza degli agenti. La legge 4 agosto 2017, n. 124, in vigore dal 29 agosto 2017, ha aggiunto il comma 1-quinquies e la lettera g-ter) al comma 1-bis dell'articolo 201 del codice della strada. La nuova lettera consente l'accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione RCA, mediante il confronto dei dati rilevati riquardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature, gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del codice della strada, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Riprendendo poi l'inciso dell'articolo 193, comma 4-auinauies, il comma 1-quinquies dell'articolo 201 ripete che la documentazione fotografica costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Appare evidente il difficile coordinamento tra le tre disposizioni che consentono l'accertamento della violazione dell'articolo 193 mediante dispositivi elettronici che non necessitano per il loro funzionamento della presenza dell'organo di polizia.

12. Validità assicurazione scaduta da più o meno di 15 giorni. Se l'assicurazione è scaduta da non oltre 15 giorni non si contesta alcuna violazione. Se il conducente dichiara di non avere momentaneamente con sé il certificato di assicurazione si applica l'articolo 180 per la mancanza al seguito dei documenti assicurativi comprovanti la copertura. Si potrà pervenire successivamente all'ac-

- certamento della violazione dell'art. 193 tramite l'obbligo di esibire documenti che può essere dato in forza dell'art. 180, comma 8. 13. Dematerializzazione contrassegni. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110 sono state dettate norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di cui all'articolo 31 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il processo di dematerializzazione è stato reso effettivo dal 18 ottobre 2015. Da tale data non è più necessario esporre il contrassegno e la prova della copertura è data dal certificato di assicurazione, ovvero dalla verifica presso la banca dati dei veicoli assicurati, accessibile dal Portale dell'Automobilista, ovvero dal sistema informativo dell'ANIA. L'IVASS, con circolare 1° giugno 2016, prot. 111471 ha chiarito che "... con provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha valutato opportuno procedere alla digitalizzazione del certificato assicurativo in considerazione della circostanza che la documentazione assicurativa che consegna l'impresa all'atto della stipula del contratto non prevede più particolari regole di stampa, peraltro precedentemente previste solo per il contrassegno ora non più soggetto a consegna. La trasmissione del certificato di assicurazione può avvenire anche tramite posta elettronica e l'assicurato deve procedere in proprio alla stampa del certificato che deve essere conservato nel veicolo. La documentazione così detenuta possiede i requisiti di legittimità, per gli effetti di cui all'art. 180, comma 1, lettera d), del c.d.s, in quanto comunque emanata e trasmessa dall'impresa di assicurazione". Il Ministero dell'interno con circolare del 1º settembre 2016, n. 300/A/5931/16/106/15 ha ribadito che può essere legittimamente esibito il certificato assicurativo in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso senza che sia applicabile la sanzione, né l'obbligo di presentazione dei documenti originali, ai sensi dell'articolo 180 del codice della strada. Inoltre, ha ribadito che nel controllo della copertura assicurativa prevale l'accertamento sui documenti cartacei, in caso di discordanza con quello effettuato tramite le banche dati.
- 14. Assicurazione falsa. Il pacchetto sicurezza 2009 (l. 94/2009) ha aggiunto all'articolo in osservazione il comma 4-bis secondo cui, letteralmente, salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. In questi casi, in deroga alla regola generale, non è possibile rientrare in possesso del veicolo, né accedere al pagamento in misura ridotta o alle ulteriori forme agevolate previste dallo stesso articolo 193. L'altro presupposto è rappresentato dalla necessità che il veicolo appartenga allo stesso conducente. Pertanto, l'apparato sanzionatorio della mancata copertura assicurativa si muove su di un doppio binario: da un lato chi circola normalmente (cioè senza falsificazioni o contraffazioni), ma senza una valida copertura assicurativa può evitare la confisca nel caso in cui effettui il pagamento in misura ridotta, mentre identica possibilità non è offerta a chi, trovandosi nella medesima situazione (circolazione sprovvisto di copertura assicurativa), ha reso più difficile il controllo, utilizzando documenti assicurativi falsi o contraffatti. In questa seconda ipotesi la confisca amministrativa è obbligatoria, salvo che non venga disposta contestualmente la confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale (e, nell'immediatezza, il sequestro preventivo ex articolo 321 c.p.) o che il veicolo non sia intestato al conducente. Ovvio che in caso di accertamento della violazione in

fase statica sarà difficile accertare l'identità del conducente che ha lasciato in sosta il veicolo, per cui in tali situazioni il comma 4-bis difficilmente potrà trovare applicazione. L'accertamento della violazione prevede poi la sanzione accessoria della sospensione della patente per un anno nei confronti di colui che ha falsificato o contraffatto i documenti assicurativi, ricordando che non necessariamente si tratterà dello stesso conducente/proprietario del veicolo, ma, anzi, nella maggior parte dei casi, di uno specialista in falsificazione e contraffazione dei documenti. Si rammenta che per effetto del d.lgs. 7/2016, la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) non rappresenta più un reato, ma un illecito civile.

15. Istituti premiali. Il comma 2 prevede la possibilità di riduzione della sanzione alla metà del minimo (ed è possibile attivare l'ulteriore istituto dello sconto del 30%) qualora l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia resa operante nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 1901 c.c. che, di fatto, estende automaticamente la copertura assicurativa fino ai quindici giorni successivi alla scadenza del contratto. Quindi la sanzione viene ridotta della metà se l'interessato provvede alla copertura assicurativa entro i 30 giorni successivi alla scadenza del contratto. Il comma 3 contiene una ulteriore possibilità di riduzione della sanzione della metà (anche in questo caso è possibile pagare in misura scontata del 30%). Ciò accade quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione provvede, previa autorizzazione dell'organo accertatore, alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In queste condizioni, ottenuta l'autorizzazione del comando di polizia stradale che ha proceduto all'accertamento ed al sequestro, l'interessato riottiene la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e radiazione del veicolo, previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale prevista dalla norma.

Una volta effettuata la demolizione a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione decurtata della somma prevista a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

La procedura si articola così:

- accertamento della violazione e notificazione della violazione. Se si tratta di accertamento in fase dinamica la contestazione della violazione deve essere immediata. Se, nei casi in cui è consentita, la violazione è stata accertata in sosta, il verbale deve essere notificato successivamente;
- · sequestro del veicolo;
- l'interessato (deve trattarsi del proprietario od altro soggetto obbligato in solido in relazione ad un diritto vantato sul
 veicolo) chiede, anzi esprime la volontà, dice la norma, di poter demolire il veicolo e di radiare il veicolo. Il comando fa
 redigere all'interessato apposita richiesta scritta. Quindi concede autorizzazione solo se l'interessato versa apposita
 cauzione pari al minimo edittale. In tal caso si darà conto dell'esito positivo o negativo dell'istanza stessa (cioè se versa
 o meno la cauzione). In caso positivo la cauzione viene depositata presso la tesoreria del comune. Se la cauzione non
 viene versata la procedura si interrompe;
- contestualmente al versamento della cauzione, viene riattribuita all'interessato la disponibilità del veicolo e dei relativi documenti, ma solo per le operazioni connesse alla demolizione e radiazione. È chiaro che il veicolo, essendo sprovvisto di copertura assicurativa, non può circolare, potendo solamente essere prelevato e trasportato da un carroattrezzi per la demolizione;
- allorché l'interessato completi entro i suddetti 30 giorni la demolizione del veicolo nei modi di legge e la documenti, si procede

alla restituzione della cauzione detratta dell'importo della sanzione amministrativa ridotta a metà del minimo. Se la cauzione era stata versata entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione, sarà restituito anche il 30% del guarto riscosso.

Per la restituzione del veicolo è previsto che quando l'interessato corrisponde il premio di assicurazione per sei mesi, effettua il pagamento in misura ridotta (anche nelle forme ridotte) e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia stradale provvede alla restituzione del veicolo stesso, dandone comunicazione al prefetto.

Il Ministero dell'interno, con circolare prot. 300/A/3196/16/101/20/21/1, del 5 maggio 2016, dando atto che il pagamento della sanzione nei termini, ma non del premio assicurativo per almeno 6 mesi, pone il problema del veicolo sequestrato che non può essere avviato alla confisca, ha ritenuto che l'autorità amministrativa deve emettere un'ordinanza-ingiunzione al fine di fissare il termine massimo entro cui deve essere corrisposto il premio di assicurazione, scaduto il quale si potrà procedere alla confisca del veicolo sequestrato. Analoghe conclusioni, secondo il Ministero, valgono anche per l'ipotesi in cui intervenga il pagamento in forma scontata del 30 per cento entro cinque giorni. In tal caso, la mancata riattivazione di un'assicurazione valida entro il termine disposto con ordinanza-ingiunzione, dando luogo alla confisca, concretizza la condizione prevista dalla circolare n. 300/A/7065/13/101/20/21/1 del 16 settembre 2013 e, pertanto, fa venir meno l'effetto estintivo dell'obbligazione pecuniaria del pagamento effettuato ai sensi dell'art. 202, comma 1, secondo periodo. Conseguentemente, stante l'incompatibilità tra la confisca ed il pagamento in forma scontata del 30 per cento, la somma versata deve essere trattenuta a titolo di acconto ed il restante ammontare dovrà essere recuperato secondo le ordinarie procedure di riscossione coattiva.

Quindi, nell'ipotesi in cui sia avvenuto il pagamento in misura ridotta ma non si sia proceduto alla riattivazione di una valida assicurazione, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore, trascorsi sessanta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, deve inviare il verbale al prefetto. Quest'ultimo, sulla base degli atti ricevuti, emette ordinanza ai sensi dell'art. 21 legge 689/81 nella quale fissa il termine entro il quale l'interessato dovrà procedere alla riattivazione della copertura assicurativa, con l'indicazione che la stessa, nel medesimo termine, dovrà essere portata in visione all'ufficio di polizia. In merito, si rammenta che, nel caso in cui il veicolo sia stato affidato al custode acquirente, la mancata assunzione della custodia entro dieci giorni da parte del proprietario o altro obbligato in solido, determina, in ogni caso, il trasferimento della proprietà al custode. L'ordinanza-ingiunzione, al fine di snellire la procedura amministrativa, potrà contenere anche il provvedimento di confisca che dovrà essere direttamente eseguito dall'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore nel caso in cui, entro il termine indicato, non sia stato esibito un contratto di assicurazione valido per almeno 6 mesi.

- 16. Pagamento in misura ridotta. Ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 4-bis il pagamento in misura ridotta ed anche quello scontato ridotto del 30% è ammesso. Ove non consentito il verbale deve essere inviato alla prefettura entro 10 giorni dall'avvenuta contestazione o notificazione, affinché venga emessa l'ordinanza-ingiunzione.
- 17. Sanzione accessoria della confisca. Ove nei termini previsti (60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale) non sia avvenuto pagamento in misura ridotta (o scontata, se consentito) o proposto ricorso, l'ufficio trasmette gli atti al prefetto. Il verbale costituisce titolo esecutivo ed il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213 codice della strada. Vedi anche nota 15, quanto alle nuove disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'interno, prot. 300/A/3196/16/101/20/21/1, del 5 maggio 2016.

- 18. Rateizzazione e dissequestro. È ammessa la rateizzazione della sanzione ai sensi dell'articolo 202-bis, ove sia ammesso il pagamento in misura ridotta, ricordando che sarà in ogni caso rateizzato il minimo edittale e che il veicolo rimarrà sottoposto al vincolo del sequestro sino al pagamento dell'ultima rata. Dopodiché per riottenere la disponibilità del veicolo l'interessato dovrà dimostrare la copertura assicurativa per almeno 6 mesi. Ove non venga effettuato il pagamento della prima rata, o di due rate successive, il veicolo sarà confiscato.
- 19. Aggravante dell'omicidio e delle lesioni gravi/gravissime stradali. Nel caso dei reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale (omicidio e lesioni gravi e gravissime cagionate da conducenti di veicoli a motore) la pena è aumentata se il veicolo a motore è di proprietà dell'autore del fatto ed è sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Vedi in appendice la sezione dedicata all'omicidio stradale.
 - Decurtazione dei punti e aggravamento delle sanzioni. Dal 19 dicembre 2018, per effetto della legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono entrate in vigore alcune modifiche dell'articolo 193, per rendere più incisive le sanzioni per chi circola senza assicurazione. In primo luogo è stata prevista la decurtazione di 5 punti dalla patente per chi guida senza assicurazione. Inoltre, per chi incorre per più di una volta nell'arco del biennio nella violazione dell'articolo 193 scatta il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione della patente da uno a due mesi, oltre alla decurtazione di 5 punti; in tal caso, anche qualora sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta oltre all'attivazione della copertura assicurativa per almeno 6 mesi, il veicolo non è immediatamente restituito all'avente diritto, ma deve rimanere in stato di fermo amministrativo per 45 giorni a decorrere dalla data in cui è avvenuto il pagamento. Se poi il conducente coincide con il proprietario del veicolo, la restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il seguestro del veicolo è per il successivo fermo, se ricorrenti.
- Modifiche alla carta verde. A partire dal 1º luglio 2020, ogni Ufficio nazionale (Bureau) dei Paesi aderenti al Sistema della carta verde può autorizzare il rilascio dei certificati internazionali di assicurazione (cosiddette "carte verdi") in bianco e nero, rinunciando quindi alla storica necessità che queste siano riprodotte su carta di colore verde. Altra opzione concessa riguarda il retro del certificato: il modello attuale riporta sul retro l'elenco degli Uffici nazionali dei Paesi aderenti al sistema. L'opzione concessa è che il retro venga rimosso inserendo nella casella 8 del frontespizio un rimando al sito del Consiglio dei Bureaux (www.cobx.org) per la consultazione dell'elenco degli uffici nazionali ed i relativi contatti. Il certificato internazionale di assicurazione potrà quindi essere trasmesso ad ogni assicurato per posta elettronica ed il formato in bianco e nero, eventualmente solo fronte, faciliterà la stampa autonoma da parte dell'assicurato. Il documento dovrà in ogni caso essere presentato in formato cartaceo. I Paesi che non intendono adottare le opzioni di cui sopra continueranno ad emettere i certificati su carta di colore verde. Il Consiglio dei Bureaux raccoglierà in un elenco pubblicato sul proprio sito, i Paesi che intendono utilizzare esclusivamente un formato piuttosto che l'altro, oltre a quelli che intendono consentire alle Imprese la libera scelta. In sostanza, ai fini della verifica dell'esistenza della copertura obbligatoria per la r.c. automobilistica, il certificato internazionale di assicurazione è richiesto per i soli veicoli immatricolati in uno dei seguenti Paesi: Albania (AL). Azerbaigian (AZ), Israele (IL), Iran (IR), Marocco (MA), Moldavia (MD), Nord Macedonia (MK), Tunisia (TN), Turchia (TR) e Ucraina (UA). Il certificato non è richiesto e pertanto la presente comunicazione risulta ininfluente, per i veicoli immatricolati in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo oltre Svizzera, Serbia e Andorra. L'eventuale verifica che il Paese in-

- teressato abbia o meno abbandonato il modello tradizionale potrà essere fatta contattando l'UCI o consultando direttamente il sito del Consiglio dei Bureaux (www.cobx.org) appena la lista sarà disponibile.
- 22. Restituzione del veicolo e pagamento del premio per sei mesi. Il Ministero dell'interno con parere prot. n. 300/STRA-D/1/13561.U/2023 del 18 aprile 2023, si è espresso sull'articolo 193, comma 4, del codice della strada, nella parte in cui dispone che l'interessato, per ottenere la restituzione del veicolo, deve provvedere al pagamento in misura ridotta e corrispondere il premio di assicurazione per almeno 6 mesi. A detta del Ministero, che fa sicuramente seguito a una prassi diffusa tesa anche a superare le difficoltà di coloro che chiedono la restituzione del veicolo, "la norma non prevede che il termine iniziale della validità del premio di assicurazione debba coincidere con la data in cui l'avente titolo ha avanzato istanza di disseguestro del veicolo". Secondo il Ministero "è ragionevole ritenere che per ottenere il dissequestro del veicolo, l'interessato debba aver stipulato un contratto di assicurazione, tra il cui termine iniziale e quello finale di scadenza intercorrano almeno sei mesi nell'arco dei quali sia compresa la data di presentazione dell'istanza di disseguestro e, quindi, se il contratto è annuale con rateizzazione semestrale del pagamento del premio, la riattivazione della copertura assicurativa richiede il versamento della seconda rata secondo il frazionamento pattuito". Di conseguenza, conclude il Ministero, "il veicolo può essere comunque restituito in presenza di una polizza la cui copertura residua è di un periodo inferiore a 6 mesi, atteso che la compagnia assicurativa, per impegno contrattuale, richiede il pagamento complessivo della seconda rata, ma con decorrenza residua dal momento del saldo". Occorre però tenere presente che la Cassazione, con ordinanza n. 39853 del 14 dicembre 2021 ha confermato le due sentenze di primo e secondo grado, del giudice di pace e del tribunale, sostenendo con maggiore logica che la ratio legis non è guella di tutelare la continuità o il ripristino del contratto assicurativo (art. 1901 c.c.), ma ben diversamente quello di acconsentire alla ripresa della circolazione del mezzo nel solo caso in cui il trasgressore abbia cura di garantire la protezione assicurativa per un tempo congruo e ragionevole, individuato dal legislatore in sei mesi; opinando per assurdo che il conducente abbia circolato senza copertura assicurativa "fino al momento dell'accertamento per sei mesi meno qualche giorno, gli basterebbe pagare il solo premio semestrale, quasi del tutto consumato, per potere nuovamente circolare, assicurando la copertura anche solo di qualche giorno, così frustrando palesemente lo scopo della legge".



1. Veicolo in circolazione sulla strada senza copertura assicurativa SANZIONE ENTRO 5 GIORNI PUNTI SANZIONI ACCESSORIE € 866,00 € 606,20 5 Confisca del veicolo (7) Da € 866,00 a € 3.464,00 Metà del massimo: € 1.732,00 Doppio del minimo: € 1.732,00

Prontuario delle violazioni al codice della strada

In qualità di conducente del veicolo sopra indicato poneva in circolazione il veicolo indicato nella suddetta strada privo della copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

Annotazione sul verbale. Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. n. 495/92 (7).

- (1) Vedi Note introduttive. Nel caso dei reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale (omicidio e lesioni gravi e gravissime cagionate da conducenti di veicoli a motore) la pena è aumentata se il veicolo a motore è di proprietà dell'autore del fatto ed è sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Vedi in appendice la sezione dedicata all'omicidio stradale.
- (2) Ambito di applicazione. La presente violazione si applica ai veicoli a motore e ai rimorchi posti in circolazione (o in sosta) senza copertura assicurativa su aree pubbliche destinate alla circolazione o aree a queste equiparate, in assenza di ipotesi di falsificazione, ovvero laddove pur essendo presente un'ipotesi di falsificazione dei documenti assicurativi il veicolo non è condotto dall'intestatario del documento di circolazione. Oggi dopo la completa attuazione dell'articolo 94, comma 4-bis, si considera tale anche colui che abbia dichiarato la disponibilità del veicolo per periodi superiori a trenta giorni e figuri sul documento di circolazione insieme all'originario proprietario. Se, al contrario, il veicolo munito dei documenti assicurativi falsi per dissimulare l'assenza della copertura assicurativa è condotto dall'intestatario del documento di circolazione si procede ai sensi dell'articolo 193, comma 4-bis (vedi violazione n. 2), ed è sempre prevista la confisca senza possibilità alcuna di restituzione del veicolo, né di pagamento in misura ridotta o di agevolazioni della riduzione della sanzione della metà.
- (3) Per contenuto vedi punti 1 e 2 delle Note introduttive.
- (4) Per assicurazione veicoli immatricolati in Italia e all'estero vedi punti 3, 4 e 5 delle Note introduttive.
- (5) Per tecniche di accertamento vedi punti 9, 10, 11 e 12 delle Note introduttive.
- (6) Per assicurazione scaduta da oltre o meno di 15 giorni vedi punto 12 delle Note introduttive.
- (7) Per l'applicazione (eventuale) della sanzione accessoria della confisca del veicolo si applicano le disposizioni dell'articolo 213. Vedi sezione "Sanzioni accessorie" e punto 17 delle Note introduttive. Il veicolo è sottoposto a sequestro ed affidato in custodia al proprietario o conducente od altro obbligato in solido, ovvero ad un loro delegato. Il trasporto nel luogo di custodia può avvenire solo tramite carroattrezzi. Si procede al ritiro del documento di circolazione.
- (8) Restituzione veicolo. Salvo l'ipotesi di certificato o contrassegno falsificato, alterato o contraffatto, il veicolo sottoposto a sequestro può essere restituito al proprietario se viene effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta (o scontata del 30% o ridotta della metà, anche ulteriormente scontata del 30%) e pagata l'assicurazione per almeno sei mesi. Vedi punto 17 delle Note introduttive.
- (9) Istituti premiali. Per l'applicazione di istituti premiali che comportano la riduzione della sanzione vedi punto 15 delle Note introduttive.
- (10) Pagamento in misura ridotta o scontato. É ammesso sia il pagamento in misura ridotta sia quello in misura scontata, applicabile, quest'ultimo, anche in presenza di istituti premiali nei casi in cui è ammessa la riduzione della metà. Gli importi edittali sono i seguenti: minimo ridotto della metà = € 433,00; con riduzione del 30% = € 303,10.



Articolo 193. commi 2 e 4-bis

2. Veicolo in circolazione sulla strada senza copertura assicurativa. Documenti assicurativi falsi o contraffatti

••••••••			
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
P.M.R. non consentito	non consentito	5	Confisca del veicolo (13) Sospensione della patente per anni 1 (14)

Da € 866.00 a € 3.464.00

In qualità di conducente del veicolo sopra indicato ed intestatario del documento di circolazione lo poneva in circolazione nonostante il mezzo fosse privo della copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi. Si dà atto che eseguiti opportuni controlli i documenti assicurativi esposti e/o esibiti risultavano abilmente falsificati.

Annotazione sul verbale. Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. n. 495/92 (7).

La patente è ritirata per essere inviata in Prefettura entro 5 giorni per l'adozione del provvedimento di sospensione (14).

- (11) Si veda nel dettaglio punto 14 delle Note introduttive. Nel caso dei reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale (omicidio e lesioni gravi e gravissime cagionate da conducenti di veicoli a motore) la pena è aumentata se il veicolo a motore è di proprietà dell'autore del fatto ed è sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Vedi in appendice la sezione dedicata all'omicidio stradale.
- (12) Ambito di applicazione. L'ipotesi ricorre solo allorché il veicolo privo di copertura assicurativa e con documenti falsi o contraffatti è guidato dallo stesso intestatario del documento di circolazione. Se, al contrario, il veicolo è condotto da persona diversa dall'intestatario del documento di circolazione si procede ai sensi dell'articolo 193, comma 2 (vedi violazione n. 1). Anche in questo caso opera la previsione dell'articolo 94, comma 4-bis, per cui intestatario del veicolo si considera anche il soggetto che abbia la disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, registrato sul documento di circolazione.
- (13) Sanzione accessoria della confisca obbligatoria. In questa ipotesi è sempre disposta la confisca e non si procede mai alla restituzione del veicolo. Per l'esecuzione si applicano le disposizioni dell'articolo 213. Vedi sezione "Sanzioni accessorie". Il veicolo è sottoposto a sequestro ed affidato in custodia al proprietario o conducente od altro obbligato in solido. Il trasporto nel luogo di custodia può avvenire solo tramite carroattrezzi. Si procede al ritiro del documento di circolazione.

- (14) Sanzione accessoria della sospensione della patente. La sanzione accessoria della sospensione della patente è sempre disposta nei confronti di chi, ancorché persona diversa dal conducente, abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi. Per l'esecuzione si seguono le disposizioni dell'articolo 218. Vedi sezione "Sanzioni accessorie". Si procede all'apprendimento materiale del documento di guida. Si ritiene che vi sia una presunzione di responsabilità, quantomeno a titolo di concorso, del conducente/proprietario del veicolo munito dei documenti assicurativi falsi.
- (15) Pagamento in misura ridotta o scontata. Non è ammesso pagamento in misura ridotta o scontato, né sono applicabili gli istituti premiali del comma 3.
- (16) Natura dei documenti assicurativi. Ormai, nonostante qualche isolata pronuncia che ha fatto leva sulla rilevanza pubblicistica dell'assicurazione, la giurisprudenza maggioritaria, si può dire consolidata, riconduce qualsiasi documento assicurativo a una scrittura privata. Va osservato, pertanto, che il contrassegno dell'assicurazione RCA (prima della dematerializzazione) e i documenti ad esso collegati sono atti di natura privata (Cass., sez. V. 14/6/1995, L.; Cass., sez. un., 24/4/2002), e pertanto la contraffazione degli stessi configurava, prima della sua abrogazione ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6 febbraio 2016, il reato di cui all'art. 485 c.p. (vedi anche Cass. pen., sez. V, 16/12/2003, n. 2576). Si ha uso, ai fini della sussistenza dell'illecito di cui all'articolo 485 c.p., quando il soggetto pone il documento fuori della propria sfera individuale per conseguire un effetto giuridicamente rilevante, quell'effetto in pratica che avrebbe avuto il documento originale ... (ex multis, Cass. pen., sez. V, 7/12/1983, n. 10520) e da questo ci si ricollega all'insussistenza della ricettazione nel ricevere da altri il documento appositamente falsificato, dato che il reato di cui all'articolo 485, prima del 6 febbraio 2016, si realizzava non con la produzione del falso, ma con l'utilizzo e dal 6 febbraio 2016 non ha più alcuna rilevanza penale, ma può determinare solo l'applicazione del faso, ma con l'utilizzo e dal 6 febbraio 2016 non ha più alcuna rilevanza penale, ma può determinare solo l'applicazione del faso, ma con l'utilizzo e dal 6 febbraio 2016 non ha più alcuna rilevanza penale, ma può determinare solo l'applicazione del saso, ma con l'utilizzo e dal 6 febbraio 2016 non ha più alcuna rilevanza penale, ma può determinare solo l'applicazione del sono ci atto falso riferito alle scritture private).
- (17) Sequestro dei documenti. Prima del 6 febbraio 2016 il sequestro dei documenti assicurativi falsificati era riconducibile all'esigenza probatoria per garantire l'inalterabilità degli stessi in ragione di eventuali esigenze di verifica durante il procedimento penale. Con l'abrogazione del reato è venuta meno tale esigenza in ambito penale, ma, a parere degli Autori, è consigliabile procedere ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 689/81.
- (18) Sanzione pecuniaria per l'illecito civile. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, è soggetto alla sanzione pecuniaria civile da euro 200 a euro 12.000 chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata. Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno. Il provento della sanzione pecuniaria civile è devoluto a favore della Cassa delle ammende. La sanzione civile è irrogata dal giudice adito per il risarcimento del danno e, quindi, non si vedono particolari competenze dell'organo di polizia stradale che, pertanto, si limiterà a portare a termine il procedimento sanzionatorio dell'articolo 193, redigendo un apposito rapporto di servizio che potrà essere utile nel procedimento civile.



3. Veicolo in circolazione sulla strada senza copertura assicurativa. Seconda violazione nel biennio SANZIONE ENTRO 5 GIORNI PUNTI SANZIONI ACCESSORIE

0/114210141	ENTITIO O GIOTINI	101411	0/114210141/10020001
€ 1.732,0	non consentito		Confisca del veicolo (20) Sospensione della patente da 1 a 2 mesi

Da € 1.732,00 a € 6.928,00 Metà del massimo: € 3.464,00 Doppio del minimo: € 3.464,00

In qualità di conducente del veicolo sopra indicato poneva in circolazione il veicolo indicato nella suddetta strada privo della copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, avendo commesso la medesima violazione nell'arco del biennio precedente.

Annotazione sul verbale. Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. n. 495/92.

La patente è ritirata per essere inviata in Prefettura entro 5 giorni per l'adozione del provvedimento di sospensione.

Note

(19) Seconda violazione nel biennio. Dal 19 dicembre 2018, per effetto della legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono entrate in vigore alcune modifiche dell'articolo 193, per rendere più incisive le sanzioni per chi circola senza assicurazione. In primo luogo è stata prevista la decurtazione di 5 punti dalla patente per chi guida senza assicurazione. Inoltre, per chi incorre per più di una volta nell'arco del biennio nella violazione dell'articolo 193 scatta il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione della patente da uno a due mesi, oltre alla decurtazione di 5 punti. Perché si possa applicare la presente ipotesi è necessario che la precedente violazione sia definita, vale a dire che sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, ovvero che siano decorsi i termini per il pagamento in misura ridotta e per la presentazione del ricorso, oppure che, presentato il ricorso, questo sia stato rigettato con provvedimento inoppugnabile. Già in passato il Ministero dell'interno ha ritenuto che "ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria dalla sospensione della patente di guida nelle ipotesi di recidiva, appare necessario che il procedimento relativo alla prima infrazione sia definitivamente concluso non potendo, gli organi accertatori, procedere al ritiro della patente nel caso di contestazione al medesimo trasgressore dello stesso illecito nell'arco del medesimo turno di servizio o qualora le

- due infrazioni siano commesse in rapida successione temporale". Circolare Ministero dell'interno 24 maggio 1999, prot. 300/A/43106/109/55.
- (20) Circolare Ministero dell'interno 24 dicembre 2018, n. 300/A/9742/18/149/2018/07. Il Ministero, con la circolare indicata, ha chiarito alcuni aspetti della novità introdotta dalla legge 17 dicembre 2018, n. 132. In particolare ha precisato che:
 - entrata in vigore della nuova disposizione: secondo il Ministero per potersi avere "recidiva" occorre che entrambe le violazioni siano state commesse dopo l'entrata in vigore della modifica, ossia dal 19 dicembre 2018;
 - provvedimento definitivo: la circolare conferma che la "recidiva" di cui tratta la norma richiede che la prima violazione sia già stata definita al momento di commissione della seconda violazione. Per tale seconda violazione non occorre, invece, la formale definizione. In termini pratici, per definizione della sanzione si intende l'avvenuto pagamento in misura ridotta (anche in forma scontata del 30%) ovvero il decorso del termine per la presentazione dei ricorsi, ovvero ancora il rigetto, con provvedimento definitivo, di un eventuale ricorso. La circolare ministeriale conferma altresì che si ha recidiva anche ove il trasgressore si sia avvalso delle riduzioni previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 193 del codice della strada (rottamazione e riattivazione dell'assicurazione);
 - individuazione soggetto responsabile: per quanto riguarda l'individuazione del soggetto responsabile della violazione commessa in "recidiva" il Ministero conferma che le due violazioni sono riferite alla sola condotta del conducente (e non quindi dell'obbligato in solido) e possono anche riferirsi a veicoli diversi;
 - comportamento operativo in caso di contestazione diretta della violazione. In questa ipotesi si procede ad effettuare una verifica dell'archivio patenti di cui all'articolo 226, comma 11 del codice della strada, nella parte dedicata alla decurtazione dei punti. Ove risultasse una precedente violazione si procede ai sensi del comma 2-bis. In caso contrario si contesta la violazione del comma 2 senza "recidiva";
 - comportamento operativo su veicolo in sosta senza contestazione diretta della violazione. In caso di accertamento di violazione su veicolo in sosta, atteso che in questa ipotesi non è possibile identificare nell'immediatezza il conducente del veicolo, si procede sempre ai sensi del comma 2. In seguito viene notificato il verbale di contestazione della violazione al proprietario esclusivamente quale obbligato in solido e non come soggetto trasgressore. Il verbale è corredato dell'invito ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, di fornire i dati del conducente e della patente al momento della commessa violazione. Se i dati richiesti vengono forniti e da questi dovesse risultare un'ipotesi di "recidiva" si procede annullando l'originario verbale del comma 2 e redigendo un nuovo verbale ai sensi del comma 2-bis. Nel caso invece non pervenga alcuna comunicazione, si procede ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2.
- (21) Sanzione accessoria della sospensione della patente in caso di "recidiva". Per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nell'ipotesi di "recidiva", con contestazione immediata della violazione si procede all'immediato ritiro del documento di guida in conformità alle disposizioni dell'articolo 218 codice della strada. Ove non vi sia stata contestazione immediata della violazione, ma l'autore della violazione sia stato comunque identificato, dovrà essere effettuata la segnalazione alla Prefettura che provvederà ad emanare l'ordinanza di sospensione.

- (22) Sanzioni accessorie sul veicolo. Per l'applicazione (eventuale) della sanzione accessoria della confisca del veicolo si applicano le disposizioni dell'articolo 213. Vedi sezione "Sanzioni accessorie" e punto 17 delle Note introduttive. Il veicolo è sottoposto a sequestro ed affidato in custodia al proprietario o conducente od altro obbligato in solido, ovvero ad un loro delegato. Il trasporto nel luogo di custodia può avvenire solo tramite carroattrezzi. Si procede al ritiro del documento di circolazione. In questa ipotesi, qualora sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta oltre all'attivazione della copertura assicurativa per almeno 6 mesi, il veicolo non sarà immediatamente restituito all'avente diritto, ma dovrà rimanere in stato di fermo amministrativo per 45 giorni a decorrere dalla data in cui è avvenuto il pagamento. Se poi il conducente coincide con il proprietario del veicolo, la restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti.
- (23) Pagamento spese di trasporto, prelievo e custodia. L'ultimo periodo del nuovo comma 2-bis contiene una disposizione dai contenuti piuttosto oscuri. È previsto che al termine del periodo di fermo di 45 giorni, successivo al pagamento della sanzione di cui al comma 2-bis ed alla riattivazione per sei mesi dell'assicurazione, la restituzione del veicolo è subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo. La circolare del Ministero del 24 dicembre 2018, sul punto, si limita a precisare che in questi casi la restituzione del veicolo non è subordinata alla verifica del pagamento delle sole spese di custodia. In sostanza il Ministero sembra operare una strana distinzione tra spese di traporto e prelievo, dovute anche in caso di conducente diverso dal proprietario, e spese di custodia, invece non dovute. Né la disposizione né il chiarimento ministeriale convincono. Per tali motivi si suggerisce di subordinare la restituzione del veicolo al pagamento di tutte le spese (di prelievo, trasporto e custodia) sostenute dall'amministrazione.
- (24) Pagamento scontato e istituti premiali. É ammesso il pagamento in misura ridotta (della sanzione raddoppiata), ma non quello in misura scontata, del 30% in quanto è prevista la sospensione della patente. È ammessa la riduzione della metà del minimo edittale nei casi previsi dall'articolo 193, comma 3 (vedi Nota introduttiva 15). La riduzione della metà, essendo però previsto il raddoppio della sanzione, ricondurrà i limiti edittali agli importi ordinari (minimo ridotto della metà = € 868,00).

ART. 213 MISURA CAUTELARE DEL SEQUESTRO E SANZIONE ACCESSORIA DELLA CONFISCA AMMINISTRATIVA



Articolo 213, comma 5

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI A	CCESSORIE
€ 1.814,00	non consentito	0	Sospensione della patente da 1 a 3	mesi (5)
Da € 1.814,00 a	ı € 7.261,00	Metà	del massimo: € 3.630,50	Doppio del minimo: € 3.628,00

La persona sopra indicata rifiutava ovvero ometteva, benché formalmente richiesto ai sensi dell'articolo 213 del d.lgs. n. 285/1992 ... > vedi Casi.

Casi

- 1.1 di trasportare a proprie spese il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo secondo le prescrizioni fornite dall'organo verbalizzante. Si dà atto che si procede alla rimozione del veicolo ed al suo trasporto per l'affidamento in custodia come da separato verbale di sequestro amministrativo e nomina di custode
- 1.2 di assumere la custodia del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio di cui aveva la disponibilità. Si dà atto che si procede alla rimozione del veicolo ed al suo trasporto per l'affidamento in custodia come da separato verbale di sequestro amministrativo e nomina di custode

Annotazione sul verbale. La patente è ritirata per essere inviata in prefettura entro 5 giorni per l'adozione del provvedimento di sospensione (5).

Note

(1) Contenuti e procedura. La nuova versione dell'articolo 213 introdotta in sede di convenzione del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, contiene una procedura operativa molto più snella rispetto al passato, a partire dal 4 dicembre 2018. Ulteriori modifiche sono state introdotte dalla legge 156/2021, di conversione del decreto legge 121/2021.

Per prima cosa non è più prevista l'obbligatoria custodia presso il custode-acquirente per trenta giorni di ciclomotori e motocicli.

Di conseguenza ogni veicolo oggetto di violazioni che prevedono la sanzione accessoria della confisca amministrativa e della misura cautelare del sequestro deve essere affidato in custodia al proprietario o, in caso di sua assenza, al conducente o ad altro soggetto obbligato in solido.

Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia procedente dispone l'immediata rimozione del veicolo ed il suo trasporto presso uno dei soggetti custodi-acquirenti di cui all'articolo 214-bis. Nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell'autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l'avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dall'organo di polizia che ha eseguito il sequestro.

Il provvedimento con il quale è disposto il sequestro del veicolo è comunicato dall'organo di polizia procedente ai competenti uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile di cui al comma 10 per l'annotazione al PRA. In caso di dissequestro, il medesimo organo di polizia provvede alla comunicazione per la cancellazione dell'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli e al PRA.

Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresì a dare comunicazione del deposito del veicolo presso il custode-acquirente di cui all'articolo 214-bis mediante pubblicazione di apposito avviso nell'albo pretorio del comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione.

In queste ipotesi si deve redigere verbale di sequestro indicando i motivi dell'impossibilità di affidamento in custodia e si provvede al trasporto in depositeria o presso un custode-acquirente di cui all'articolo 214-bis.

Immediatamente dopo l'ufficio di appartenenza del pubblico ufficiale verbalizzante provvede a dare comunicazione dell'avvenuto deposito alla prefettura tramite annotazioni nel Si.Ve.S., ovvero, in mancanza o in attesa di tale opportunità informatica, tramite posta elettronica certificata.

Il vigente articolo 213, comma 5, dispone che, ricorrendo tali circostanze, il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui sopra, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale di Governo competente. La medesima comunicazione reca altresì l'avviso che se l'avente diritto non assumerà la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di custodia e recupero, il veicolo sarà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione.

- (2) Notifica verbale di sequestro. Qualora, per comprovate difficoltà oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il veicolo risulti ancora affidato a uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell'albo pretorio del comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione.
- (3) Rifiuto ed omissione dopo il d.l. 4 ottobre 2018, n. 113. La nuova versione dell'articolo 213 è oggi molto più rigorosa nel prevedere i presupposti per l'avvio della procedura che comporta l'affidamento in custodia al custode-acquirente ed il rapido trasferimento della proprietà. In precedenza si faceva riferimento al solo rifiuto espresso in modo certo e consapevole e non anche laddove la mancata assunzione della custodia fosse conseguente ad una impossibilità oggettiva o ad altre cause non riconducibili ad una espressa volontà di rifiuto. Oggi, al contrario, accanto alla condotta del rifiuto, è stata inserita quella della omissione e, pertanto, è da ritenere che in tutti i casi in cui il soggetto interessato, non solo rifiuti consapevolmente, ma anche solo ometta e cioè, non sia comunque in grado di assumere la custodia del veicolo, si determini, oltre alla integrazione della violazione in rubrica, la procedura descritta alla nota 1. Peraltro, in caso di sequestro disposto su veicolo in sosta o in qualunque altra ipotesi di assenza di soggetti tenuti ad assumere la custodia del veicolo, la violazione non sussiste, né si ritiene che possa ritenersi integrata alla scadenza dei cinque giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuto deposito sul sito istituzionale della prefettura competente. In tali casi, infatti, manca la conoscenza certa da parte dell'ipotetico trasgressore della conoscenza dell'obbligo di assunzione della custodia del veicolo. Per poter contestare in via differita una violazione del genere occorre dimostrare con certezza la conoscenza da parte del soggetto interessato dell'obbligo di assumere la custodia del veicolo sequestrato.
 - Come novità di rilevante importanza ai fini operativi si ricorda che, ai fini dell'affidamento in custodia, non è più prevista alcuna distinzione tra veicoli e ciclomotori e motocicli. Pertanto non sussiste più l'obbligo di affidare obbligatoriamente in custodia al custode-acquirente o al titolare di diversa depositeria (in assenza di custodi-acquirenti) per trenta giorni i ciclomotori e di motocicli oggetto di sequestro e fermo. Né è più prevista la confisca per ciclomotori e motoveicoli adoperati per commettere un reato. Oggi è prevista la confisca per tutte le tipologie di veicolo adoperato per commettere un reato, ma solo se si tratta di reato diverso da quello previsto dal codice della strada.
- (4) Circolare del Ministero dell'interno n. 300/A5721/14/101/20/21/4. Per quanto dettata a proposito di una versione dell'articolo 213 precedente, in attesa di diverse indicazioni ministeriali, si ritiene che la circolare del Ministero dell'interno 1° agosto 2014 sia ancora operativa. Pertanto, qualora non sia possibile affidare il veicolo al proprietario, al conducente o ad uno dei soggetti obbligati in solido di cui all'articolo 196, è consentito a tali soggetti delegare un terzo soggetto disponibile ad assumere la custodia del veicolo. Non è ipotizzabile ritenere integrata la violazione del rifiuto nei confronti del delegato. Se il delegato si rifiuta la violazione è applicata al proprietario (od altro) delegante. Evidente l'intento del Ministero di evitare che il veicolo non venga introdotto nella depositeria del custode acquirente. A tal fine è stato altresì precisato che ove il proprietario (conducente od obbligato in solido) non abbia la immediata disponibilità di un luogo di custodia per il ricovero del veicolo, possa riservarsi di comunicarlo entro tre giorni, procedendo ugualmente nell'immediatezza all'af-

fidamento in custodia allo stesso, con l'obbligo di comunicare entro i tre giorni successivi il luogo definitivo di custodia non soggetto a pubblico transito.

Operativamente il personale operante in questa circostanza richiede al conducente o all'obbligato in solido eventualmente presente di comunicare il luogo di definitiva custodia con formale invito ai sensi dell'articolo 180 codice della strada; in caso di inottemperanza, oltre alle sanzioni dell'articolo 180, comma 8, si ipotizza anche la violazione dell'articolo 334 c.p. per inosservanza degli obblighi di custodia, ove in tale comportamento si ravvisi anche l'intento di sottrarre il veicolo al vincolo di indisponibilità. È inoltre ipotizzabile anche la commissione della violazione in rubrica atteso che tale comportamento integra la condotta di omissione consapevole dell'assunzione della custodia del veicolo.

Con queste precisazioni i casi residuali in cui il veicolo deve essere affidato in custodia al custode-acquirente sono, quindi, solamente i seguenti:

- assenza del trasgressore sul luogo (es.: trasporto in ospedale, veicolo in sosta, ecc.) e obiettiva impossibilità di rintraccio del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 codice della strada (per es.: casistica
 di cui all'articolo 171):
- rifiuto od omissione da parte dell'interessato di assumere la custodia, in violazione degli articoli 213, comma 5, e 214, comma 1, con conseguente applicazione delle sanzioni previste da tali articoli;
- soggetto minorenne. La nuova versione dell'articolo 213 dispone che, in caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata:
- soggetto che versi in stato di infermità mentale, di ubriachezza e/o intossicazione da sostanze stupefacenti;
- soggetto sottoposto a misure di sicurezza e/o di prevenzione, le quali dovranno essere verificate ed accertate presso la banca dati di cui all'articolo 8 della legge n. 121/1981 e. all'occorrenza, potranno non essere più certificate:
- veicolo sottoposto a fermo amministrativo previsto dagli articoli 202, comma 2-quater, e 207, comma 3, ovvero articoli 26, 46 e 46-bis della legge n. 298/1974.
- (5) Sanzione accessoria della sospensione della patente (o CIGC). L'agente ritira la patente di guida ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro alla prefettura competente in ragione del luogo della violazione. Poiché il veicolo sarà affidato a un custode terzo non si prevede l'annotazione di cui all'articolo 399 del Regolamento per consentire la guida del veicolo sino al luogo di custodia. Per maggiori dettagli vedi sezione "Sanzioni accessorie".
- (6) Violazioni multiple. Se la violazione relativa al rifiuto di assumere la custodia del veicolo è commessa "a cascata" da più soggetti si applicano distinte sanzioni a carico di tutti coloro che sono obbligati alla custodia e al trasporto del veicolo presenti al momento dell'applicazione del fermo (conducente, proprietario o altro obbligato in solido).

Articolo 213, comma 8

2. Circolazione con veicolo sottoposto alla misura cautelare del sequestro				
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZI	IONI ACCESSORIE
€ 1.984,00	€ 1.388,80	0	Revoca della patente (12)	
Da € 1.984,00 a € 7.937,00 Metà		del massimo: € 3.968,50	Doppio del minimo: € 3.968,00	

In qualità di custode circolava, ovvero consentiva che altri circolasse (precisare il soggetto conducente) abusivamente con il veicolo sopra indicato nonostante questo risultasse sottoposto alla misura cautelare del sequestro amministrativo finalizzato all'applicazione della sanzione accessoria della confisca prevista dall'articolo 213 del d.lgs. n. 285/1992. Si dà, infatti, atto che predetto veicolo era stato sottoposto a sequestro con verbale n. del

Annotazione sul verbale. La patente è ritirata per essere inviata in prefettura entro 5 giorni per l'adozione del provvedimento di revoca.

Il veicolo è immediatamente trasportato presso uno dei soggetti custodi-acquirenti di cui all'articolo 214-bis.

- (7) Contenuti. La violazione, dopo la sostituzione dell'articolo 213, può essere commessa solo dal custode del veicolo, sia come conducente diretto del veicolo oggetto di sequestro, sia nell'ipotesi che abbia consentito consapevolmente la guida dello stesso ad altro soggetto. Pertanto in questi casi la sanzione non si applica al conducente diverso dal custode, salvo non ipotizzare a suo carico un concorso di violazioni ovvero la commissione di altri illeciti non previsti dal codice della strada ove si accertasse che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del custode (furto aggravato od altro).
 - La violazione si pone in rapporto di concorso con la sanzione penale di cui all'articolo 334 del codice penale. Occorre pertanto distinguere procedendo in armonia con i pregressi orientamenti ministeriali. Ove la condotta sia rappresentata dalla mera azione specifica di guidare un veicolo sottoposto a sequestro la violazione rubricata si pone in rapporto di specialità con l'articolo 334 c.p. relativo all'omesso dovere di custodia di beni sottoposti a sequestro. Si procede invece ai sensi di tale disposizione ove l'omissione dei doveri di custodia si realizzi con azioni diverse dalla mera guida del veicolo. Sul punto è intervenuto il Ministero dell'interno con circolare 25 gennaio 2012 prot. 300/A/580/12/101/20/21/4, adottata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, codice della strada, precisando che nei confronti della persona, sia essa il trasgressore nominato custode, il proprietario affidatario del veicolo seguestrato ovvero persona diversa dal custode, sorpresa a cir-

colare con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'articolo 213 c.d.s., trovano sempre applicazione le disposizioni dell'articolo 213, comma 4, mentre qualora a far circolare il veicolo sia lo stesso custode non concorre con quella dell'articolo 334 c.p. e ciò anche in ragione del codice della strada, essendo norma speciale, prevale su quella dello stesso articolo 334 c.p. e ciò anche in ragione dell'assenza di una precisa clausola di riserva penale che non è presente nell'articolo 213 c.d.s. Infatti, la Corte di Cassazione sezioni unite penali, 21/1/2011, n. 1963, ha confermato che affinché sussista il reato di cui all'articolo 334 c.p. deve trattarsi di una condotta effettivamente caratterizzata da offensività che valga a far ritenere esistente una reale sottrazione, eventualmente anche temporanea, non soltanto alla disponibilità del bene, ma altresì all'esercizio dei poteri di controllo esercitati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità amministrativa (non deve dunque trattarsi del semplice spostamento del veicolo da un luogo ad un altro senza che lo stesso venga sottratto alla possibilità di esercizio di questi poteri, ma si deve trattare di un uso incompatibile con le finalità del sequestro). A tali principi si è rifatta la Corte di Cassazione penale, sez. VI, 27/6/2014, n. 27999, la quale ha ribadito che lo spostamento del veicolo sottoposto a sequestro e poi a confisca senza darne comunicazione all'autorità competente integra il reato relativo all'omissione degli obblighi posti in capo al custode, ovvero solo quando la rimozione sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita del bene pignorato, ovvero crei ostacoli o ritardi al suo reperimento.

Si ritiene che tali approdi siano esportabili anche in relazione alla nuova versione dell'articolo 213, comma 8.

(8) Circolare del Ministero dell'interno n. 300/A5721/14/101/20/21/4. In attesa di più precisi chiarimenti ministeriali si ritiene che la circolare del 1° agosto 2014, per quanto dettata per una diversa versione dell'articolo 213, sia comunque applicabile, in quanto compatibile, anche al nuovo articolo 213.

9) Cartello recante segnalazione dello stato di sequestro e sigillo. Il cartello recante lo stato di segnalazione del veicolo di cui all'articolo 394, comma 9, del Regolamento di esecuzione non è equiparabile a sigillo, come invece avviene nell'ipotesi del fermo. Non è, pertanto, ipotizzabile la violazione dell'articolo 349 c.p. consistente nella rimozione di sigilli. Nel sequestro l'apposizione dei sigilli è meramente facoltativa ove si appalesi necessaria per assicurare integrità al vincolo, mentre è obbligatoria nella speculare ipotesi della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, dove, peraltro, è proprio il cartello di veicolo sottoposto a fermo a costituire il sigillo a norma di legge.

(10) Procedura ed adempimenti operativi. Accertata la violazione l'organo di polizia procedente dispone l'immediata rimozione del veicolo ed il suo trasporto presso uno dei soggetti custodi-acquirenti di cui all'articolo 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Trattasi non dell'esecuzione di un nuovo sequestro, ma della "prosecuzione" di quello già effettuato, con modifica del luogo di custodia originario. Competente all'adozione del provvedimento di confisca resta, pertanto, la prefettura territorialmente competente rispetto al luogo ove venne commessa la violazione che comportò il sequestro del veicolo.

L'attuale versione dell'articolo 213, comma 8 ultimo periodo dispone che in questo caso il veicolo, apparentemente senza nessun'altra formalità, è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

Appena ultimate le operazioni di trasporto è opportuno che l'ufficio di appartenenza del pubblico ufficiale procedente provveda a effettuare le dovute annotazioni sul Si.Ve.S., e a notiziare formalmente la prefettura.

- Nell'ipotesi di assenza di custodi-acquirenti sin provvede a trasportare il veicolo presso una depositeria inserita nell'elenco di cui all'articolo 8 del d.P.R. 571/1982, ove rimane in attesa dell'ordinanza di confisca di competenza della prefettura. Si veda sezione "Sanzioni accessorie".
- (11) Confisca accessoria a sanzioni penali. La sanzione si applica anche nel caso di circolazione con veicolo sequestrato ai sensi dell'art. 224-ter codice della strada in esecuzione della sanzione accessoria della confisca in conseguenza di inotesi di reato.
- (12) Sanzione accessoria della revoca della patente. Trattandosi di sanzione accessoria a sanzioni amministrative si applica, per l'esecuzione. l'articolo 219 che non prevede il ritiro immediato del documento, contrariamente a ciò che avviene nelle ipotesi della omologa sanzione accessoria a sanzioni penali (articolo 223, comma 1). L'agente pertanto, ai sensi dell'articolo 219, comma 2, non ritira il documento e l'U.O. di appartenenza entro i cinque giorni successivi ne dà comunicazione al prefetto il quale, previo accertamento delle condizioni di legge, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di polizia incaricato dell'esecuzione. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 9 dicembre 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 213, comma 8, del codice della strada nella parte in cui dispone che "Si applica", anziché "Può essere applicata", la sanzione accessoria della revoca della patente. Il Ministero dell'interno, con circolare n. 337/2023, dando atto della decisione della Consulta, ha ritenuto che per il trasgressore nominato custode l'aver nuovamente condotto un mezzo sottoposto a seguestro nell'ipotesi di mancata regolarizzazione della posizione assicurativa, oltre a denotare indubbia proclività a ignorare leggi e provvedimenti amministrativi, costituisce un'ulteriore grave infrazione, tale da poter legittimare la valutazione imposta dalla Corte Costituzionale ai fini dell'applicazione della revoca della patente. Altri casi possono riguardare la misura cautelare del seguestro in conseguenza della quida in stato di ebbrezza o di alterazione. Ulteriore spunto ai fini dell'emissione del provvedimento di revoca della patente di quida potrà essere costituito, in via generale, dalla sussistenza di eventuali precedenti decreti di sospensione o revoca del titolo abilitativo adottati in relazione a violazioni di norme comportamentali del codice della strada o a seguito della sopravvenuta carenza dei prescritti reguisiti morali, di cui all'articolo 120 del codice medesimo. Il Ministero ha poi sottolineato che la sentenza non ha avuto come oggetto l'analogo caso previsto dall'articolo 214, il comma 8, per cui quest'ultima disposizione prevede tuttora la revoca "automatica" della patente di quida nell'analoga ipotesi di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Sotto il profilo operativo, tuttavia, nulla cambia per l'accertatore che indicherà la sanzione che, se in quanto conseguente a illecito amministrativo, non determina l'immediato ritiro della patente, per cui la valutazione sulla applicazione effettiva della revoca spetterà comunque alla Prefettura. Infatti, alcune Prefetture hanno chiesto che l'organo di polizia, nel trasmettere il verbale, evidenzi gli elementi che possono fondare il giudizio di gravità della condotta tale fa giustificare l'applicazione della revoca della patente.
- (13) Veicoli immatricolati all'estero. Per le specifiche ipotesi di circolazione con veicoli immatricolati all'estero sottoposti al sequestro previsto dagli articoli 93-bis o 132 del codice della strada, ovvero non riesportati secondo le indicazioni contenute nell'autorizzazione dell'organo di polizia, vedi casi disciplinati dai due articoli citati che rinviano alle sanzioni dell'articolo 213, comma 8, anche se a circolare è persona diversa dal custode.

TRASPORTO RIFIUTI

NOTE INTRODUTTIVE

1. Normativa di riferimento

La complessiva materia attinente al ciclo di gestione dei rifiuti è regolata dalla Parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante Testo Unico dell'ambiente.

2. Definizione di rifiuto

In termini essenzialmente definitori rifiuto è qualsiasi sostanza od oggetto riconducibile alle categorie comprese nell'allegato A a predetto d.lgs. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi.

3. Classificazione dei rifiuti

Secondo quanto previsto dall'art. 184 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti si classificano in:

rifiuti urbani	a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
rifiuti speciali	a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

A loro volta si dividono in:

- pericolosi
- non pericolosi

4. Trasporto di rifiuti

Il sistema di trasporto e tracciabilità dei rifiuti è, al momento, ancora regolato da un doppio sistema. Il sistema cartaceo ancorato a tre diversi documenti costituiti dal formulario di identificazione dei rifiuti, dal registro di carico e scarico e dal Modello unico di dichiarazione ambientale e da un sistema tecnologicamente più avanzato che dovrà sostituire il SISTRI (cessato il 31 dicembre 2018 per effetto del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135), in grado, almeno nelle intenzioni, di semplificare le procedure garantendo una più immediata tracciabilità dei rifiuti.

5. Sistema cartaceo – Formulario di identificazione dei rifiuti

L'art. 193 del decreto legislativo n. 152/2006 prevede l'obbligo del formulario dei rifiuti per ogni trasporto. Più in particolare:

5.1. Soggetti obbligati

Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti devono accompagnare ogni trasporto di rifiuti da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i sequenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione:
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

5.2. Caratteristiche del formulario

Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. È consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto anche mediante posta elettronica certificata (art. 1, comma 1135, l. 205/2017). Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti

formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. In attuazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del formulario di trasporto dei rifiuti possono essere effettuati in formato digitale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale di tali adempimenti.

5.3. Responsabilità

Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

5.4. Detenzione dei rifiuti durante il trasporto

Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

5.5. Esenzioni

Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nonché per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla Regione Campania che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, le sopra indicate disposizioni non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.

5.6. Spedizioni transfrontaliere

Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi il formulario di identificazione è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

5.7. Aree private

La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto.

5.8. Fondi della stessa azienda agricola

La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerato trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

5.9. Microraccolta di rifiuti

La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

5.10. Stazionamento dei veicoli e soste tecniche

Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi comprese quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili, non rientrano nelle attività di stoccaggio, purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

5.11. Trasporto intermodale di rifiuti

Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività. Ove si prospetti l'impossibilità del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione.

Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovrà adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l'impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'attività, il detentore del rifiuto sarà obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti. Il formulario di identificazione costituiscono documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009 (e successive modificazioni).

6. RENTRI

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI, sostituiva il precedente sistema cartaceo (che era rimasto operativo solo per i soggetti non obbligati ad aderire al SISTRI) ed è stato introdotto con decreto del Ministero dell'ambiente 17 dicembre 2009.

Ai sensi dell'articolo 188-ter, come modificato dall'art. 11 del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, erano obbligati ad aderire al nuovo sistema di tracciabilità di rifiuti denominato SISTRI:

- soggetti che professionalmente raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi, compresi vettori stranieri operanti nel territorio nazionale;
- enti o imprese che effettuano attività di gestione di rifiuti (trattamento, smaltimento, commercio, ecc.) di rifiuti pericolosi speciali ed urbani;
- nel trasporto intermodale, soggetti affidatari di rifiuti speciali pericolosi fino alla consegna alla impresa navale o ferroviaria;
- nuovi produttori di rifiuti pericolosi;
- produttori originari di rifiuti pericolosi speciali;
- enti o imprese che trasportano i rifiuti prodotti da loro stessi, iscritti nell'Albo nazionale dei gestori ambientali;
- comuni e imprese di trasporti operanti nell'ambito della Regione Campania.

Il 31 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, avente ad oggetto "Regolamento recante: Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

L'entrata in vigore di tale decreto determinerà un radicale cambiamento nella disciplina del controllo amministrativo della gestione dei rifiuti speciali, ed in particolare al riguardo del loro trasporto.

Si tratta di un Registro gestito dal Ministero dell'ambiente che utilizzerà la piattaforma telematica dell'Albo dei gestori ambientali, nel quale è integrato. Questa è interconnessa con la rete telematica delle Camere di commercio. Il Registro sarà articolato in:

- una sezione anagrafica, contenente i dati degli operatori con le informazioni sulle specifiche autorizzazioni ad essi rilasciate;
- una **sezione tracciabilità**, che raccoglierà i dati riportati nei registri di carico e scarico, nei formulari, nonché i percorsi registrati dai sistemi di geolocalizzazione.

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, previo accreditamento alla piattaforma mediante strumenti di autenticazione digitale:

- a) le imprese e gli enti che trattano rifiuti;
- b) i produttori di rifiuti pericolosi;
- c) chi professionalmente raccoglie e trasporta rifiuti pericolosi;
- d) chi fa commercio o intermediazione di rifiuti pericolosi;
- e) i consorzi per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- f) gli obbligati al MUD, cioè alla annuale comunicazione alla Camera di commercio dei rifiuti prodotti o gestiti al fine di alimentare il Catasto rifiuti; per cui coloro che professionalmente raccolgono e trasportano rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali nonché da attività di recupero e smaltimento rifiuti o da depurazione/potabilizzazione di acque e da abbattimento fumi.

I soggetti non obbligati sono:

- imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi;
- imprese agricole ed agroindustriali, di silvicoltura e di pesca;
- attività edilizie e di scavo;
- attività commerciali e di servizio;
- attività sanitarie e gestione veicoli fuori uso, sempre che producano unicamente rifiuti non pericolosi;
- imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, iscritte all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8, del d.lgs. 152/2006;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con non più di 10 dipendenti (possono sempre iscriversi volontariamente). Fino alla data di iscrizione al RENTRI il Registro di carico e scarico continua ad essere cartaceo, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile dal portale RENTRI, compilato e vidimato dalla Camera di commercio con le procedure e le modalità previste per i registri Iva.

7. Controllo su strada

7.1. Sistema cartaceo – Formulario dei rifiuti

Occorre distinguere a seconda che il controllo avvenga durante il tragitto di consegna (dal produttore al destinatario) o durante il viaggio di ritorno.

Nel primo caso il conducente deve avere con sé tre copie del formulario e sarà possibile verificare in modo incrociato l'esistenza e la corrispondenza della prima copia, presso il produttore. Se, al contrario, il controllo è eseguito nel viaggio di ritorno il conducente deve avere con sé due copie datate e controfirmate del formulario. In questa ipotesi il controllo incrociato può estendersi presso il produttore (che dovrà avere la 1ª copia) e presso il destinatario (che dovrà avere la 2ª copia).

8. Applicazione sanzioni

Nella prontuarizzazione che segue sono indicate le principali violazioni relative al vecchio sistema cartaceo, in vigore fino all'entrata in vigore del SISTRI (e comunque anche dopo per i soggetti che ne erano esclusi), e quelle attinenti al precedente sistema SISTRI, di cui deve essere sempre con attenzione verificata la concreta operatività, sino alla conversione in legge del decreto che ne ha disposto la cessazione. A tal fine, accanto ad ogni violazione, è indicata la diversa operatività dei due sistemi.

Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Si ricorda poi che l'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione all'argomento di nostro interesse, prevede, fra l'altro, che chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito:

- con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

9. Competenze

A seguito della legge n. 56 del 7 aprile 2014 (Legge Delrio), solo alcune Regioni hanno legiferato istituendo le aree vaste. Allo stesso modo, in molte Regioni sono state ridistribuite le materie prima assegnate alle Province.

Laddove nella sezione di questo prontuario è riportata la Provincia, come autorità competente a ricevere segnalazioni, rapporti oppure ad emettere ordinanze, è necessario fare riferimento all'autorità stabilita da ogni singola Regione.

Articoli 192, comma 1, e 255, comma 1, d.lgs. 152/2006 e articolo 34, d.lgs. 205/2010

1. Abbandono o deposito di rifiuti		
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 600,00 (4)	non consentito	Ripristino dello stato dei luoghi (1)

Da € 300,00 a € 3.000,00

Abbandonava (o depositava) in modo incontrollato sul suolo (o nel suolo) rifiuti. Si dà atto che ... (descrivere la tipologia, le dimensioni ed il quantitativo di rifiuti, nonché il luogo preciso dell'abbandono (5), nonché se si tratta di rifiuti pericolosi e/o ingombranti) (6).

- (1) Procedura ripristinatoria. Il Sindaco dispone con propria ordinanza il ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza si procede ad esecuzione d'ufficio. L'inottemperanza comporta l'applicazione di sanzioni di natura penale.
- (2) Illecito commesso da impresa od ente. Se l'abbandono è effettuato da una impresa o da un ente sono previste sanzioni di natura penale. In tal caso deve essere redatta comunicazione di notizia di reato.
- (3) Concorso di violazioni. La violazione può concorrere con quella prevista dall'art. 15, comma 1, lettera f), del codice della strada.
- (4) Procedimento sanzionatorio. Si segue il procedimento sanzionatorio disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689: pagamento in misura ridotta pari alla somma più favorevole tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo. Rapporto, scritti difensivi e proventi alla provincia. Vedi nota introduttiva 9. In caso di rifiuti pericolosi la sanzione è aumentata fino al doppio, ferma rimanendo la somma per il pagamento in misura ridotta.
- (5) **Definizioni.** Per abbandono si intende una singola operazione occasionale, mentre per deposito si intende una serie continuata e ripetuta di scarichi di rifiuti in un determinato luogo.
- (6) Rifiuti pericolosi. Nell'ipotesi di rifiuti pericolosi la sanzione è aumentata fino al doppio.

Articoli 232-bis, comma 3, 232-ter e 255, comma 1-bis

2. Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare SANZIONE ENTRO 5 GIORNI SANZIONI ACCESSORIE

aa masasaa		
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 50,00 (7)	non consentito	Ripristino dello stato dei luoghi
D 00000 015000		

Da € 30,00 a € 150,00

mozziconi di sigaretta (7)

Abbandonava (o depositava) in modo incontrollato sul suolo (ovvero nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi)	
rifiuti di piccolissime dimensioni ed in particolare:	
□ scontrini	
□ gomme da masticare	
🗋 fazzoletti di carta	

- (7) Nell'ipotesi di mozziconi di sigaretta la sanzione è aumentata fino al doppio ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 255.
- (8) Con il d.m. 15 febbraio 2017 "Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni" è stata definita la destinazione dei proventi.
- (9) Il 50 per cento dei proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione.

Articoli 212 e 256, d.lgs. 152/2006 e articolo 35, d.lgs. 205/2010

3. Trasporto rifiuti senza autorizzazione SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE | Confisca del veicolo (sequestro del veicolo ai sensi dell'articolo 321 c.p.p.) | Confisca del veicolo (sequestro del veicolo ai sensi dell'articolo 321 c.p.p.) | Confisca del veicolo (sequestro del veicolo ai sensi dell'articolo 321 c.p.p.) | Confisca del veicolo (sequestro del veicolo ai sensi dell'articolo 321 c.p.p.)

In qualità di conducente del veicolo sopra indicato effettuava un trasporto di rifiuti propri (o prodotti da terzi):

- a) non pericolosi
- b) pericolosi

consistenti in ..., da ... a ... in conto proprio (o in conto terzi) ... > vedi Casi.

Casi

- 3.1 senza la prescritta autorizzazione rappresentata dalla iscrizione nell'Albo nazionale dei gestori dei rifiuti
- **3.2** senza rispettare la seguente prescrizione ... (descrivere la prescrizione omessa)
- 3.3 senza la comunicazione all'Albo nazionale dei gestori per rifiuti propri non pericolosi (o pericolosi fino a 30 kg/giorno)
- 3.4 destinati ad attività di recupero senza preventiva comunicazione di inizio attività alla provincia
- 3.5 miscelati con rifiuti pericolosi di categoria diversa (o con rifiuti non pericolosi) senza specifica autorizzazione (ovvero con autorizzazione scaduta)

- (10) Contenuti. Le imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi prodotti da terzi o di rifiuti pericolosi devono essere iscritte all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Se il trasporto riguarda rifiuti di peso inferiore a 30 kg (o 30 l) non occorre alcuna autorizzazione né iscrizione.
- (11) Tipologia sanzione. Redigere comunicazione notizia di reato e verbale di sequestro dei rifiuti. Trasmettere documentazione in procura entro 48 ore.

- (12) Formulario di identificazione dei rifiuti. Durante il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione recante provenienza, destinazione, percorso, origine, tipologia e quantità del rifiuto. Fa eccezione il trasporto di rifiuti solidi urbani di meno di 30 kg al giorno effettuato dallo stesso produttore. In caso di mancanza si applicano le sanzioni di cui alle violazioni 4 e 5.
- (13) Sanzione accessoria confisca. Ai sensi dell'art. 259, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 il veicolo oggetto di trasporto irregolare deve essere seguestrato per la successiva confisca.

Articolo 258, comma 4, d.lgs. 152/2006 e articolo 483 c.p.

4. Formulario rifiuti mancante		
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 3.100,00 (18)	non consentito	non previste

Da € 1.600,00 a € 9.300,00

In qualità di conducente del veicolo indicato effettuava un trasporto di rifiuti non pericolosi, consistenti in ... , da ... a ... , senza formulario di identificazione.

- (14) Procedimento sanzionatorio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- (15) Sanzioni e formulario falso. Se il formulario è falso vedi violazione n. 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
- (16) Autorità competente. Provincia (vedi nota introduttiva 9).
- (17) Ambito di operatività. La violazione si applicava fino a completa operatività del SISTRI e, comunque, anche dopo per i soggetti non obbligati al SISTRI. Dal 1º gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Si tenga conto che il 31 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, avente ad oggetto "Regolamento recante: Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Articolo 258, comma 5, d.lqs. 152/2006

5. Formulario rifiuti incompleto		
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 516,67	non consentito	non previste

Da € 260,00 a € 1.550,00

In qualità di conducente del veicolo indicato effettuava un trasporto di rifiuti non pericolosi, consistenti in ... , da ... a ... , con formulario recante dati incompleti, in quanto

Note

- (18) Casistica. Se le indicazioni del formulario sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.150,00. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 de parte dei soggetti obbligati.
- (19) Formulario falso. Se il formulario è falso vedi ipotesi di reato art. 258, comma 4, ed art. 483 del codice penale.
- (20) Autorità competente. Provincia (vedi nota introduttiva 9).
- (21) Proventi. Alla provincia (vedi nota introduttiva 9).

Articolo 258, comma 4, d.lgs. 152/2006

6. Formulario rifiuti falso		
SANZIONE	SANZIONI ACCESSORIE	
Illecito di natura penale (art. 483 c.p.) Reclusione fino a 2 anni	Sequestro del veicolo ai fini della confisca (articolo 321 c.p.p.)	

In qualità di conducente del veicolo indicato effettuava un trasporto di rifiuti non pericolosi consistenti in ..., da ... a ..., con formulario falso. Si dà atto che ... (precisare gli elementi oggettivi da cui discende la falsità).

Note

- (22) Tipologia sanzioni. Si tratta di una ipotesi di reato. Redigere comunicazione di notizia di reato. Nell'immediatezza redigere i seguenti atti:
 - verbale di accertamenti urgenti su cose, luoghi e persone descrivendo l'attività indagine oggettiva svolta;
 - annotazione di attività di p.g. per descrivere altri fatti o situazioni non diversamente verbalizzati;
 - identificazione, elezione domicilio e nomina difensore indagati;
 - eventuale sequestro corpo del reato e del veicolo.

Articolo 259, comma 1, d.lgs. 152/2006

7. Traffico illecito di rifiuti		
SANZIONE	SANZIONI ACCESSORIE	
Illecito di natura penale Ammenda da € 1.550,00 ad € 26.000,00 e arresto fino a 2 anni	Sequestro del veicolo ai fini della confisca (articolo 321 c.p.p.) (24)	

In qualità di conducente del veicolo indicato, effettuava un trasporto di rifiuti consistenti in ... , da ... a ... costituente traffico illecito > vedi Casi.

Casi

- 7.1 ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 perché ... (precisare nella comunicazione notizia di reato perché il trasporto è considerato illecito)
- 7.2 in quanto trattasi di rifiuti elencati nell'Allegato II del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 29 in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento. Si dà atto che ... (descrivere nella comunicazione notizia di reato la violazione ed i relativi elementi oggettivi precisando le modalità del trasporto e la tipologia di rifiuti trasportati)

Note

(23) Traffico illecito. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.150,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

- (24) Confisca veicolo. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
- (25) Tipologia sanzioni. Si tratta di una ipotesi di reato. Redigere comunicazione di notizia di reato. Nell'immediatezza redigere i sequenti atti:
 - verbale di accertamenti urgenti su cose, luoghi e persone descrivendo l'attività indagine oggettiva svolta;
 - annotazione di attività di p.q. per descrivere altri fatti o situazioni non diversamente verbalizzati;
 - identificazione, elezione domicilio e nomina difensore indagati:
 - eventuale sequestro corpo del reato e del veicolo.

Articolo 260-bis, comma 1, d.lgs. 152/2006

8. Omessa iscrizione al SISTRI (illeciti commessi in vigenza di SISTRI) – Rifiuti non pericolosi		
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 5.166,67	non consentito	Fermo amministrativo del veicolo per 12 mesi
		

Da € 2.600,00 a € 15.500,00 (26)

In qualità di soggetto obbligato all'adesione al SISTRI in quanto ... (vedi Note introduttive ed indicare la fattispecie di interesse) ometteva l'iscrizione al SISTRI.

- (26) In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500,00 a € 93.000,00. P.M.R. € 31.000,00.
- (27) Entrata in vigore SISTRI. Il comma 1134 dell'articolo 1 della legge 205/2017, ha posticipato al 31 dicembre 2018 l'applicazione delle sanzioni relative all'operatività del SISTRI, stabilite dall'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi da 3 a 9. Si prevede inoltre che, fino a quella data, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento. Il d.l. 14 dicembre 2018, n. 135 ha disposto la soppressione del SISTRI.
- (28) Autorità competente. Provincia (vedi Nota introduttiva 9).
- (29) Proventi. Alla provincia (vedi Nota introduttiva 9).

Articolo 260-bis, comma 7, d.lgs. n. 152/2006

9. Mancanza della scheda SISTRI durante il trasporto (illeciti commessi in vigenza di SISTRI)				
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	SANZIONI ACCESSORIE		
€ 3.100,00	non consentito	(32)		
- 0 0.100,00		(OE)		

Da € 1.600.00 a € 9.300.00

In qualità di soggetto obbligato all'adesione al SISTRI in quanto ... (vedi Note introduttive ed indicare la fattispecie di interesse) circolava effettuando un trasporto di rifiuti non pericolosi consistenti in ..., da ... a ..., senza la prescritta copia cartacea della scheda SISTRI.

- (30) Vedi Note introduttive relative al SISTRI, tenendo conto che il d.l. 14 dicembre 2018, n. 135 ha disposto la soppressione del SISTRI dal 1° gennaio 2019.
- (31) In caso di trasporto di rifiuti non pericolosi eseguito da soggetto non aderente su base volontaria al SISTRI, senza il prescritto formulario identificativo o con formulario con dati incompleti o inesatti, si applicano le sanzioni di cui all'art. 258, comma 4, in relazione all'art. 193 d.lgs. 152/2006 (P.M.R. euro 3.100,00 scritti difensivi, rapporto e proventi a provincia) (vedi Nota introduttiva 9).
- (32) All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 260-bis consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.

9. SANZIONE ACCESSORIA DELLA REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA

Contenuti

La revoca della patente rappresenta l'annullamento dell'autorizzazione a guidare veicoli a motore, con carattere definitivo, salva la possibilità, con alcuni limiti, di conseguire nuovamente l'abilitazione alla guida per esame. Va distinta dalla revoca amministrativa, che non è una sanzione vera e propria, ma un provvedimento cautelare applicato sul presupposto che il titolare dell'autorizzazione non sia più in possesso dei requisiti psicofisici o morali previsti per il conseguimento dell'abilitazione. Inoltre, la revoca della patente è prevista anche in conseguenza dei reati previsti dal codice della strada, ovvero nei casi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi e gravissime di cui agli articoli 589-bis e 590-bis, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Procedura in sintesi

a) L'agente su strada redige il verbale di contestazione per la violazione alla quale consegue la sanzione accessoria e annota sul medesimo la sanzione accessoria, non ritira la patente, ma invia una comunicazione e copia del verbale alla prefettura entro 5 giorni dal ritiro, salvo si tratti di revoca conseguente a reato; in tal caso, allora, annota altresì che il documento è stato ritirato ai fini della revoca conseguente a reato, oppure indica i motivi che non hanno consentito il ritiro e nel caso in cui ciò sia dovuto alla mancanza del documento, contesterà anche la violazione dell'articolo 180. ovvero la sanzione per la circolazione durante il periodo di ritiro o di sospensione del documento. Ritirato il documento (si ripete, solo se la revoca è conseguente a reato), se non vi sono motivi ostativi per la sicurezza della circolazione, annota sul verbale il permesso provvisorio di circolazione o di guida, ai sensi dell'articolo 399 del regolamento, indicando il luogo sino a dove il conducente può guidare, per il tragitto più breve e per il tempo strettamente necessario; infine, consegna il documento ritirato all'ufficio competente del Comando cui appartiene.

- b) Doveri dell'ufficio. Nel caso di revoca conseguente a illecito amministrativo, inoltra una comunicazione e copia del verbale alla prefettura entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione. Nel caso di revoca conseguente a reato, l'ufficio rilascia ricevuta all'agente che ha consegnato il documento e lo invia senza indugio e comunque entro 10 giorni (unitamente a un breve rapporto) alla prefettura.
- c) Doveri del prefetto. Il prefetto, previo accertamento delle condizioni per l'applicazione della revoca, emette l'ordinanza di revoca conseguente a illecito amministrativo e di consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di polizia incaricato della notifica e dell'esecuzione. L'ordinanza è altresì comunicata all'anagrafe degli abilitati alla guida e inserita nello SDI. Se la revoca consegue a un reato, il prefetto adotta un provvedimento si sospensione a tempo determinato con carattere cautelare e anticipatorio dell'eventuale revoca disposta

- con sentenza o decreto penale di condanna, una volta divenuti definitivi, emanando la relativa ordinanza con la quale, ove la patente non sia già stata ritirata, ne ordina la consegna, incaricando l'organo di polizia della notifica del provvedimento e del ritiro dell'abilitazione.
- d) Minorenni. L'articolo 219-bis prevede che la revoca del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, ovvero della patente AM, A1 o B1 non si applichi al conducente minorenne e che in luogo di tale sanzione accessoria debba essere disposta la revisione dell'abilitazione ai sensi dell'articolo 128 del codice della strada. Pertanto, non si ritira l'abilitazione e si invia una comunicazione alla prefettura e all'UMC, allegando copia del verbale, affinchè sia disposta la revisione.

Cose da sapere, prassi e giurisprudenza

• Definitività del provvedimento. Il provvedimento di revoca della patente è atto definitivo. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuta definitiva la revoca. Quando la revoca è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, sempre che non debba essere applicato il più lungo periodo di interdizione previsto quando lo stato di ebbrezza o di alterazione è connesso a un incidente stradale con il quale il titolare della patente abbia commesso i reati di cui agli articoli 589-bis e/o 590-bis. Il Ministero dell'interno, con circolare del 23 settembre 2016, n. 676-2014, ha preso atto dell'interpretazione resa dal Consiglio di Stato,

sez. III, con sentenza del 6 giugno 2016, n. 2415, secondo la quale il termine di tre anni previsto dall'articolo 219, comma 3, del codice della strada, decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza con la quale è stata accertata la responsabilità penale del conducente. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

Interdizione dalla possibilità di conseguire una nuova patente dopo la revoca – omicidio colposo stradale.
 5 anni – Il periodo di interdizione è di 5 anni dalla revoca ove si tratti di omicidio colposo stradale (589-bis, comma 1).
 10 anni – Il periodo di interdizione è di 10 anni dalla revoca ove si tratti di omicidio colposo stradale (589-bis, comma 1), se in precedenza il conducente è stato condannato per guida in stato di ebbrezza media o grave, o in stato di alterazione, anche provocando un sinistro.

10 anni – Il periodo di interdizione è di 10 anni dalla revoca ove si tratti di omicidio colposo stradale, al di fuori dei casi successivi, commesso da un conducente che abbia cagionato la morte di una persona procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero che, su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona. Lo stesso periodo di interdizione si applica anche al conducente di un veicolo a motore che,

attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona, oppure quando il fatto è determinato da una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

12 anni - Il periodo di interdizione è di 12 anni dalla revoca ove si tratti di omicidio colposo stradale (589-*bis*, comma 1), se il titolare della patente si è dato alla fuga.

15 anni - Nel caso di omicidio colposo stradale connesso alla guida in stato di grave ebbrezza o alterazione, ovvero anche in stato di ebbrezza media, alla revoca seguirà il divieto di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca.

20 anni - Il periodo di interdizione è di 20 anni dalla revoca, se il titolare della patente è già stato condannato per guida in stato di ebbrezza media o grave, ovvero in stato di alterazione (anche provocando un sinistro stradale).

30 anni – Il periodo di interdizione è aumentato sino a 30 anni dalla revoca, se il titolare della patente si è dato alla fuga.

 Interdizione dalla possibilità di conseguire una nuova patente dopo la revoca – lesioni colpose stradali gravi o gravissime.

Nel caso di lesioni gravi o gravissime determinate nelle situazioni dell'articolo 590-bis, alla revoca seguirà il divieto di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi:

5 anni dalla revoca.

10 anni dalla revoca se il titolare della patente è già stato condannato per guida in stato di ebbrezza media o grave, ovvero in stato di alterazione (anche provocando un sinistro stradale),

(sino a) 12 anni se il titolare della patente si è dato alla fuga.

- Patenti di servizio. Quando la violazione è commessa alla guida di un veicolo per il quale è previsto il rilascio della patente di servizio di cui all'articolo 139, la revoca non si applica alla patente civile, ma solo a quella di servizio che pertanto deve essere ritirata e inviata in prefettura. Art. 7, comma 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 agosto 2004, n. 246.
- Patenti militari o equiparate. Ai sensi dell'articolo 138, comma 4, del codice della strada i titolari delle patenti militari o ad esse assimilate non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo (tra le quali anche quelle dell'articolo 129 e 130). In base a tale deroga, il Ministero, con nota M/2413-3 del 13 marzo 2000 ha precisato che la patente militare o assimilata è revocata dall'autorità che l'ha rilasciata e quindi non si procede ad applicare sanzioni sulla patente civile eventualmente posseduta, che però potrà essere oggetto di revisione ove dal comportamento del titolare sorgano dubbi sulla sua capacità di guida.
- Revoca in caso di patenti rilasciate all'estero. Vedi paragrafo 8.1.
- Revoca in caso di danni a persone. Vedi paragrafo 8.2.
- Abilitazioni professionali. Non è prevista direttamente la revoca, per cui in ogni caso non si ritirano.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 9 dicembre 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 213, comma 8, del codice della strada nella parte in cui dispone che "Si applica", anziché "Può essere applicata", la sanzione accessoria della revoca della patente. Il Ministero dell'interno, con circolare n. 337/2023, dando atto della decisione della Consulta, ha ritenuto che per il trasgressore nominato custode l'aver nuovamente condotto un mezzo sottoposto a seguestro nell'ipotesi di mancata regolarizzazione della posizione assicurativa. oltre a denotare indubbia proclività a ignorare leggi e provvedimenti amministrativi, costituisce un'ulteriore grave infrazione, tale da poter legittimare la valutazione imposta dalla Corte Costituzionale ai fini dell'applicazione della revoca della patente. Altri casi possono riguardare la misura cautelare del seguestro in conseguenza della guida in stato di ebbrezza o di alterazione. Ulteriore spunto ai fini dell'emissione del provvedimento di revoca della patente di quida potrà essere costituito, in via generale, dalla sussistenza di eventuali precedenti decreti di sospensione o revoca del titolo abilitativo adottati in relazione a violazioni di norme comportamentali del codice della strada o a seguito della sopravvenuta carenza dei prescritti requisiti morali, di cui all'articolo 120 del codice medesimo. Il Ministero ha poi sottolineato che la sentenza non ha avuto come oggetto l'analogo caso previsto dall'articolo 214, il comma 8, per cui quest'ultima disposizione prevede tuttora la revoca "automatica" della patente di quida nell'analoga ipotesi di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Sotto il profilo operativo, tuttavia, nulla cambia per l'accertatore che indicherà la sanzione che, se in quanto consequente a illecito amministrativo, non determina l'immediato ritiro della patente, per cui la valutazione sulla applicazione effettiva della revoca spetterà comunque alla Prefettura. Infatti, alcune Prefetture hanno chiesto che l'organo di polizia, nel trasmettere il verbale, evidenzi gli elementi che possono fondare il giudizio di gravità della condotta tale fa giustificare l'applicazione della revoca della patente.

ELENCO DELLE PATENTI CONVERTIBILI (versione aggiornata a luglio 2023)

ALBANIA (1)	FRANCIA *	MACEDONIA	ROMANIA *
ALGERIA	GERMANIA *	MALTA *	SAN MARINO
ARGENTINA	GIAPPONE	MAROCCO	SLOVENIA *
AUSTRIA *	REGNO UNITO *** (3)	MOLDOVA	SPAGNA *
BELGIO *	GRECIA *	NORVEGIA **	SVEZIA *
BULGARIA *	IRLANDA *	PAESI BASSI *	SVIZZERA (4)
CIPRO *	ISLANDA **	POLONIA *	TAIWAN
CROAZIA *	LETTONIA *	PORTOGALLO *	TUNISIA
DANIMARCA *	LIBAN0	PRINCIPATO DI MONACO	TURCHIA (5)
ESTONIA *	LIECHTENSTEIN **	REPUBBLICA CECA *	UCRAINA (6)
FILIPPINE (2)	LITUANIA *	REPUBBLICA DI COREA	UNGHERIA *
FINLANDIA *	LUSSEMBURGO *	REPUBBLICA SLOVACCA *	

- (1) Accordo valido sino al 12 luglio 2026.
- (2) Circolare MIT prot. MOT3/2166/M340 del 13 aprile 2006. A partire dal 1° maggio 2006, non sono più accettate istanze per il rilascio di documenti di guida italiani di categorie C, D e E per conversione di patenti filippine, provvedendo invece ad emettere, se propriamente richiesto e ove possibile, soltanto le categorie A e B. Per le domande volte ad ottenere le categorie superiori, accettate prima di detta data, la conversione in categorie C, D, E sarà possibile solo sostenendo i relativi esami di revisione di patente di guida, previsti dall'art. 128 del codice della strada. Gli utenti potranno ottenere senza esame di revisione solo le categorie A e B, rinunciando alle categorie C, D e E con una dichiarazione scritta.
- (3) Accordo valido sino al 30 marzo 2028.
- (4) Accordo valido sino al 12 luglio 2026.
- (5) Accordo valido sino al 18 luglio 2028.
- (6) Accordo valido sino al 24 gennaio 2027.

* In grassetto gli Stati dell'Unione europea

** In corsivo gli Stati che insieme a quelli U.E. formano lo SEE (Spazio Economico Europeo).

*** Dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito non fa più parte dell'Unione Europea. Coloro che sono residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2021 possono continuare a guidare senza obbligo di conversione fino al 31 dicembre 2023.

Dal 1° gennaio 2021 le patenti del Regno Unito sono trattate come le patenti non comunitarie e si applica l'articolo 135. Sono riconosciute valide per la circolazione nei limiti del predetto articolo e non necessitano di traduzione, nè di essere accompagnate dal permesso internazionale di guida. È stato stipulato l'accordo bilaterale che consente la conversione delle patenti del Regno Unito in data 23 dicembre 2022, valido fino al 30 agosto 2028.

PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI

CANADA: personale diplomatico e consolare

CILE: diplomatici e loro familiari

STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari

ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari

Non è possibile la conversione della patente extracomunitaria ottenuta dopo l'acquisizione della residenza in Italia, né sarà possibile la conversione della patente ottenuta per conversione di un documento non convertibile in Italia.